This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

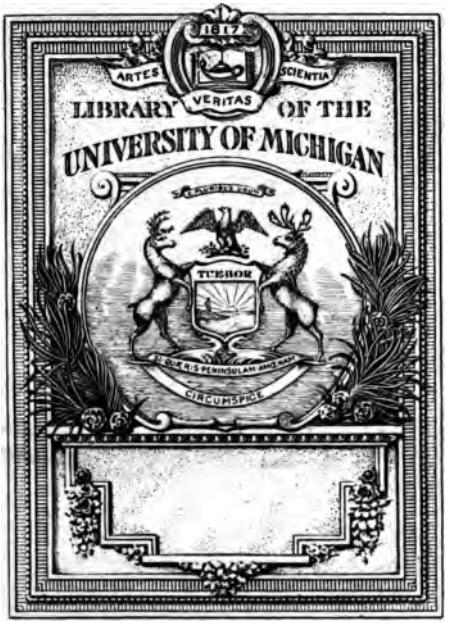
1817
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR
SI QUAERIS PENINSULAM AMOENAM
CIRCUMSPICE

AVV. UGO MONSELLI
Via Arrivabene 8
MANTOVA

RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEL GOVERNO

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

DIVISA IN DUE PARTI.

VOLUME PRIMO.

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA

1823.

350.945
L842
A25
1823
v.1

552119-128

MANTOVA

PARTE PRIMA.

PATENTI
E
NOTIFICAZIONI

PUBBLICATE

DALL' I. R. GOVERNO
DI LOMBARDIA

dal 1.° gennajo al 30 giugno 1823.

N.° 1.

MILANO
DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE

dal 1.° gennajo al 30 giugno 1823.

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1823		
1	*Gennajo* 2	Pubblicazione della sovrana patente 29 settembre 1822 portante gli articoli addizionali al cartello 24 maggio 1815 relativo alla consegna dei disertori fra gli stati di S. M. I. R. A. e quelli di S. M. l'imperatore delle Russie	1
2	*detto* 15	Leva militare dell'anno 1822	14
3	*detto* 22	Modificazioni sul dazio d'importazione ed esportazione per l'articolo pellicceria e pellateria	16
4	*detto* 25	Ultima proroga di tre mesi per le denunzie ed insinuazioni dei beni, redditi o pertinenze feudali	17
5	*Aprile* 19	Discipline prescritte per gli studj privati	19
6	*detto* 21	Pubblicazione della sovrana patente 21 gennajo p.° p.° portante la convenzione stipulata con S. Santità per la consegna dei disertori di entrambi gli stati	22

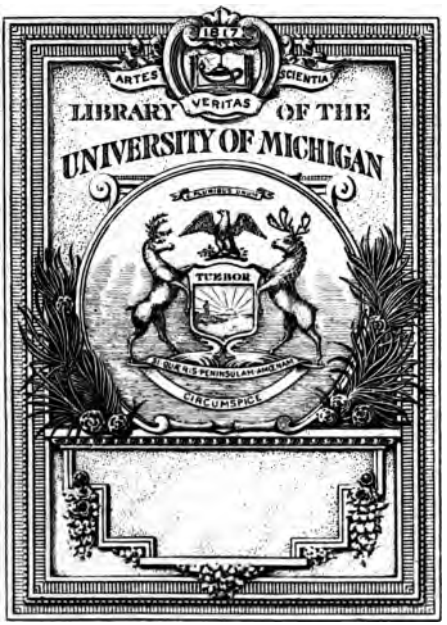
1817
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR
SI QUÆRIS PENINSULAM AMŒNAM
CIRCUMSPICE

AVV. UGO MONS
Via Mazzini, 9
MANTOVA

AVV. UGO MONSELLISE
MEM. ASSEMBLEA
MANTOVA

RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEL GOVERNO

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

DIVISA IN DUE PARTI.

VOLUME PRIMO.

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA

1823.

45
1823
v.1

552119-128

Via Arrighetti 6 MANTOVA

PARTE PRIMA.

PATENTI
E
NOTIFICAZIONI

PUBBLICATE

DALL' I. R. GOVERNO
DI LOMBARDIA

dal 1.° gennajo al 30 giugno 1823.

N.° 1.

MILANO
DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE

dal 1.° gennajo al 30 giugno 1823.

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1823		
1	*Gennajo* 2	Pubblicazione della sovrana patente 29 settembre 1822 portante gli articoli addizionali al cartello 24 maggio 1815 relativo alla consegna dei disertori fra gli stati di S. M. I. R. A. e quelli di S. M. l'imperatore delle Russie	1
2	*detto* 15	Leva militare dell'anno 1822	14
3	*detto* 22	Modificazioni sul dazio d'importazione ed esportazione per l'articolo pellicceria e pellateria	16
4	*detto* 25	Ultima proroga di tre mesi per le denunzie ed insinuazioni dei beni, redditi o pertinenze feudali	17
5	*Aprile* 19	Discipline prescritte per gli studj privati	19
6	*detto* 21	Pubblicazione della sovrana patente 21 gennajo p.° p.° portante la convenzione stipulata con S. Santità per la consegna dei disertori di entrambi gli stati	22

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1823		
7	*Maggio* 1.°	Condizioni onde i pensionarj civili e militari esteri possano ottenere il permesso di rimanere all'estero anche per lo spazio di tre anni . .	40
8	*detto* 23	La tassa per le sentenze d'appello con cui si riformi il giudicato del giudice inferiore dovrà esigersi da ciascuna delle parti	42
9	*Giugno* 15	I vaglia di 200 fiorini cadauno portanti il frutto del 4 per 100 emessi nel 1796 e 1797 in pagamento dei generi versati nei magazzini militari sono conservati nel loro valore originario coi rispettivi interessi decorsi e decorrendi. Accordato ai possessori il beneficio dell'insinuazione entro il termine di sei mesi .	43
10	*detto* 28	Norme per la nomina e per le competenze dei periti revisori di conti sulle facoltà dei pupilli o curandi .	46

ATTI DEL GOVERNO.

N.° 1.

(N.° 1.) *Pubblicazione della sovrana patente 29 settembre 1822 portante gli articoli addizionali al cartello 24 maggio 1815 relativo alla consegna dei disertori fra gli stati di S. M. I. R. A. e quelli di S. M. l' imperatore delle Russie.*

2 gennajo 1823.

Wir Franz der Erste, von Gottes Gnaden Kaiser von Oesterreich; König von Jerusalem, Hungarn, Böhmen, der Lombardey und Venedig, von Dalmazien, Kroazien, Slavonien, Galizien, Lodomerien und Illyrien; Erzherzog von Oesterreich; Herzog von Lothringen, Salzburg, Steyer, Kärnthen, Krain, Ober- und Nieder-Schlesien; Großfürst in Siebenbürgen; Markgraf in Mähren; gefürsteter Graf von Habsburg und Tyrol, ꝛc. ꝛc.

Die zwischen Uns und Seiner Majestät dem Kaiser aller Reu-

NOI FRANCESCO I.°

Per la grazia di Dio

IMPERATORE D'AUSTRIA,

Re di Gerusalemme, Ungheria, Boemia, Lombardia e Venezia, Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Galizia, Lodomiria ed Illiria; Arciduca d'Austria, Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, alta e bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania, Margravio di Moravia, Conte principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.

I rapporti d' amicizia e d' alleanza che sussistono fortunata-

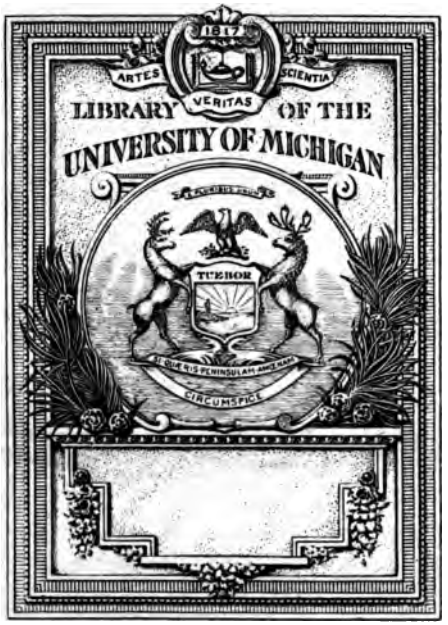
1817
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR
SI QUÆRIS PENINSULAM AMŒNAM
CIRCUMSPICE

AVV. UGO MONSELLI
Via Arrivabene, 8
MANTOVA

Gränze begeben hätten, von dem Augenblicke an zurück gestellt werden, wo sie von Seiten ihrer Regierung individuell für den Militär-Dienst, sey es in der activen Armee, oder in der Reserve oder Landwehre, reclamirt werden.

cui per parte del loro governo verranno requisiti individualmente pel servizio militare sia nell'armata attiva, nella riserva, oppure nella *landwehr*.

4. Die Unterthanen der einen hohen contrahirenden Macht sollen nicht in den Militär-Dienst der anderen aufgenommen werden, in so fern sie nicht gehörig nachweisen, entweder daß sie nach den in ihrem Vaterlande bestehenden Gesetzen von aller Verpflichtung zum Militär-Dienste so wohl in der Armee als in der Reserve und Landwehre frey sind, oder daß sie dieser Verpflichtung bereits Genüge geleistet, oder endlich, daß sie von ihrer Regierung die Genehmigung erhalten haben, in fremde Militär-Dienste zu treten.

4. I sudditi di una delle alte potenze contraenti non potranno essere accettati al servizio militare dell'altra, a meno che non provassero regolarmente o di essere esenti, a tenore delle leggi veglianti nella loro patria, da qualunque siasi obbligo al servizio militare tanto nell'armata, come nella riserva e nella *landwehr*, ovvero che abbiano già adempito a questo loro dovere, o finalmente che il rispettivo governo abbia loro concesso di poter assumere straniero militare servizio.

5. Die Unterhanen der einen hohen contrahirenden Macht, welche an dem Tage der Bekanntmachung gegenwärtiger Uebereinkunft schon wirklich in den Armeen der anderen aufgenommen sind, sollen die freye Wahl haben, entweder in ihr Vaterland zurück zu kehren, oder ferner in dem Militär-Dienste, worin sie sich befinden, zu verbleiben.

5. Quei sudditi dell' una o dell' altra delle alte potenze contrattanti i quali nel giorno in cui verrà pubblicata la presente convenzione fossero già effettivamente accettati nelle armate dell' altra, avranno la libera scelta o di ritornare alla loro patria, o di rimanere a quel militare servizio in cui si trovano.

Jeder Soldat, welcher in dem Falle seyn wird, auf solche Art zu wählen, soll sich darüber innerhalb Jahresfrist, vom Tage der Auswechselung der Ratificationen der gegenwärtigen Zusatz-Artikel angefangen, zu erklären haben. Fällt seine Wahl auf Rückkehr in das Vaterland, so soll seine Dienstentlassung ohne allen Anstand oder Einwendung von was immer für einer Art erfolgen, und er soll in sein Vaterland frey zurück kehren dürfen, ohne daß er wegen seiner Entfernung und selbst wegen Desertion, wofern er sich derselben schuldig gemacht hätte, auf irgend eine Weise beunruhiget werden kann. Wenn er aber im Gegentheile mit freyem Willen erklärt, in dem Militär-Dienste der anderen Macht verbleiben zu wollen, so soll deßhalb in seinem Vaterlande wider ihn weder Einziehung des Vermögens verfügt, noch irgend eine Untersuchung verhängt werden.

Von dieser letzteren Wohlthat bleiben jedoch diejenigen ausgeschlossen, welche, nachdem sie sich der Desertion schuldig gemacht haben, von der Strafnachsicht keinen Gebrauch machen würden, welche ihnen hiermit angebothen wird, um frey in ihr Vaterland zurück kehren zu können.

Ogni soldato che fosse nel caso di poter in tal modo scegliere, dovrà fare l' analoga dichiarazione entro il termine di un anno, cominciando dal giorno del cambio delle ratifiche di questi punti addizionali.

Eleggendo egli di ritornare alla sua patria, dovrà aver luogo la sua dimissione senza il minimo ritardo od ostacolo di qualsiasi natura, e potrà quindi ritornare liberamente in patria senzachè in verun modo possa venir molestato in causa del suo allontanamento e per la sua stessa diserzione, caso che se ne fosse reso colpevole.

Che se viceversa dichiarasse di sua libera volontà di voler rimanere al servizio militare dell' altra potenza, non potrà perciò nel suo paese venir contro di lui ordinata nè la confisca de' beni, nè alcun' altra inquisizione.

Rimangono tuttavia esclusi da quest'ultimo beneficio coloro i quali essendo rei di diserzione non profittassero del condono della pena che viene loro colla presente offerto per ritornare liberamente alla loro patria.

6. Nachdem sich bey der Liquidirung der Verpflegskosten für die ausgelieferten Deserteure in Gemäßheit der durch den fünften Artikel des Cartels vom 24 May 1815 für Berechnung dieser Ersatzgelder vorgeschriebenen Methode verschiedene Schwierigkeiten gezeigt haben; so ist man überein gekommen, an deren Stelle die Zahlung eines fixen Betrages festzusetzen, und zwar für den täglichen Unterhalt eines Deserteurs 7 1/2 Kreuzer oder 7 1/2 Kopecken oder 15 Pohlnische Groschen in Silber, in welcher Zahlung der Preis für eine Brot-Portion zu 1 3/4 Pfund, so wie jener des Quartier-Services zusammen mit 3 1/2 Kreuzer, und endlich die 4 Kreuzer einbegriffen sind, welche nach dem § 6 des obgedachten fünften Artikels des Cartels vom 24 May 1815 jedem Deserteur als tägliche Löhnung bemessen wurden. Die zu vergütenden Unterhaltskosten für einen Deserteur fangen von dem Tage seiner Ergreifung zu laufen an, und sollen approximativ nach Maßgabe der Entfernung berechnet werden, in welcher der Deserteur sich im Augenblicke seiner Anhaltung von dem Auslieferungsorte befunden hat; wohl verstanden jedoch, daß diese Ersatzleistung, Krank-

6. Essendo emerse varie difficoltà nella liquidazione delle spese dei mezzi di sussistenza pei disertori operata conformemente al metodo prescritto dal quinto articolo del cartello 24 maggio 1815 pel calcolo di queste rifusioni, si è in vece convenuto di stabilire il pagamento in una somma fissa, cioè 7 1/2 carantani ovvero 7 1/2 copechi, ovvero 15 grossi di Polonia in argento pel mantenimento giornaliero di un disertore, nel qual pagamento è compreso il valore di una razione di pane per 1 3/4 libb., quello del quartiere con carantani 3 3/2 in tutto; più i 4 carantani che a termini del § 6 del precitato articolo quinto del cartello 24 maggio 1815 vennero fissati a ciascun disertore per paga giornaliera.

Le spese di sussistenza d'un disertore da rimborsarsi cominciano a decorrere dal giorno del di lui arresto, e devono essere approssimativamente calcolate a misura della distanza in cui si trovava il disertore al momento della di lui cattura dal luogo della consegna; ben inteso però che tal rimborso, tranne i casi di malattia, non potrà mai eccedere lo spazio di tre mesi.

heitsfälle ausgenommen, sich nie über einen Zeitraum von drey Monathen erstrecken darf.

7. Für den Fall der Erkrankung eines Deserteurs nach dem Zeitpuncte seiner Ergreifung, ist die Vergütung für einen Tag der Spitalspflege durch gemeinschaftliches Einverständniß auf 21 Pohlnische Groschen, welches zehn und einem halben Kreuzer, oder zehn und einem halben Kopecken in Silber gleich kommt, die tägliche Verpflegung mit 7 ½ Kreuzer oder 15 Pohlnischen Groschen einbegriffen, festgesetzt worden. Diese Vergütung für Spitalspflege soll mit jener für die einfache Verpflegung in dem Augenblicke der Auslieferung des Deserteurs geleistet werden.

8. Die Belohnung im Gelde (Taglia), welche der Artikel 6. der Uebereinkunft wegen Auslieferung der Deserteure vom 24 May 1815 demjenigen bewilliget, der einen Deserteur angegeben oder gestellet hat, soll ebenfalls in den durch den ersten Artikel der gegenwärtigen nachträglichen Uebereinkunft vorgesehenen Fällen ausbezahlt werden; sie soll aber nicht gefordert werden können, wenn ein bloß dem Militär-Dienste gewidmeter männlicher Unterthan in Folge einer individuellen Reclamirung, so wie

7. Nel caso di malattia sopraggiunta dopo l'arresto del disertore, si è di reciproca intelligenza stabilito il rimborso per ciascun giorno di cura nell'ospitale in grossi di Polonia 21, che equivalgono a carantani 10 ½ o 10 ½ copechi in argento, compresi però i 7 ½ carantani o 15 grossi di Polonia fissati pel trattamento giornaliero.

Il rimborso per la cura nell'ospitale dev'essere effettuato insieme a quello del trattamento semplice all'atto della consegna del disertore.

8. La taglia in danaro accordata dall'art. 6 del cartello 24 maggio 1815 a colui che ha denunciato od arrestato un disertore dovrà essere parimente soddisfatta nei casi contemplati dall'art. 1 di questa convenzione suppletoria, ma non potrà venir pretesa qualora il suddito maschile destinato semplicemente al servizio militare venga consegnato dipendentemente da una requisitoria individuale, come è espresso nell'art. 3 della presente convenzione. Se poi questo suddito

der dritte Artikel der gegenwärtigen Uebereinkunft dieselbe festsetzt, abgeliefert wird. Wenn jedoch ein solcher für den Militär-Dienst bestimmter Unterthan auf Kosten der Regierung, an welche die Reclamirung gerichtet worden, in Verwahrsam gehalten und transportirt worden wäre; so soll die Vergütung der durch ihn veranlaßten Unterhalts- und Spitalskosten in dem Augenblicke der Auslieferung ganz in der für die wirklichen Deserteure festgesetzten Art geleistet werden.

9. Da die Erfahrung mehrmahls die Nothwendigkeit gezeigt hat, die Deserteure mit den unentbehrlichsten Kleidungsstücken zu versehen, und da diese Nothwendigkeit in gleicher Weise auch in Betreff der für den Militär-Dienst bestimmten Individuen eintreten könnte, welche man, in Gemäßheit des dritten Artikels der gegenwärtigen nachträglichen Uebereinkunft in Folge einer individuellen Reclamirung auszuliefern, in den Fallkommen dürfte; so ist die Abrede getroffen worden, den einen wie den anderen die etwa benöthigten Kleidungsstüke nach dem folgenden Verzeichnisse, das sowohl die zu liefernden Stücke als den Preis enthält, nach welchem beyderseits die Vergütung dafür geleistet

dedicato al servizio militare fosse stato custodito e trasportato a spese di quel governo da cui venne reclamato il bonifico delle spese di mantenimento e d' infermeria dal disertore cagionate, dovrà essere eseguito al momento della consegna nel modo affatto eguale stabilito pei disertori effettivi.

9. L' esperienza avendo più volte fatta conoscere la necessità di provvedere i disertori degli oggetti di vestiario indispensabili, e siccome questo bisogno potrebbe divenire ovvio nel modo stesso anche riguardo agl' individui obbligati al servizio delle armi che a termini del terzo articolo dell' attuale suppletoria convenzione potrebbero venire nel caso d' essere consegnati in conseguenza d' individuale requisitoria, si è convenuto di somministrare tanto agli uni che agli altri gli oggetti di vestiario dei quali per avventura necessitar potessero giusta la seguente distinta contenente i capi da fornirsi, non che il valore dietro il quale

werden soll, zu verabreichen, nähmlich:

dovrà aver luogo il reciproco rimborso.

	Oesterreichis.		Russische		Pohlnische	
	Guld.	Kreuz.	Rubel	Kope.	Guld.	Gros.
	in Silber					
Für ein Hemd	1	20	—	80	5	10
Für eine Hose v. Tuch	4	13	2	53	16	26
Für eine Hose von Leinwand im Sommer	2	35	1	55	10	10
Für eine Kappe . . .	1	9	—	69	4	18
Für ein Paar Schuhe	1	45	1	5	7	—
Für einen Ueberrock im Winter	13	56 $\frac{1}{4}$	8	36 $\frac{1}{4}$	55	22 $\frac{3}{4}$
Für eine Leibel im Sommer	4	41 $\frac{3}{4}$	2	81 $\frac{3}{4}$	18	23

	Austriaci.		Russi		Polacchi	
	Fiorini	*Carant.*	*Rubli.*	*Copechi*	*Fiorini*	*Grossi.*
	In argento.					
Per una camicia. . .	1	20	—	80	5	10
Pajo calzoni di panno	4	13	2	53	16	26
Detto di tela d'estate.	2	35	1	55	10	10
Berretta	1	9	—	69	4	18
Pajo scarpe	1	45	1	5	7	—
Cappotto d' inverno.	13	56 $\frac{1}{4}$	8	36 $\frac{1}{4}$	55	22 $\frac{3}{4}$
Giubba d' estate . .	4	41 $\frac{3}{4}$	2	81 $\frac{3}{4}$	18	23

Diese Kleidungsstücke sollen nach Vorschrift des bey derjenigen Armee, zu welcher der Deserteur gehört, bestehenden Reglements und nach den Mustern verfertiget werden, welche zu diesem Ende beyderseitig mitgetheilt worden sind.

Die Statt gefundene Lieferung solcher Kleidungsstücke an die Deserteure soll in dem Uebergabs-Protokolle bestätiget, und die Zahlung dafür im Augenblicke der Auslieferung des Deserteurs, zugleich mit jener für die Unterhalts- und sonstigen Kosten, geleistet werden. Wenn die gedachte Zahlung in Gold geschieht, so soll der Holland'sche Ducaten zu 19 Pohlnischen Silbergulden berechnet werden.

10. Um die pünctliche und regelmäßige Beobachtung der für die gegenseitige Ablieferung der Deserteure getroffenen Verabredungen zu sichern, hat man es für zweckdienlich erachtet, beyderseits gewisse Puncte an den Gränzen zu bestimmen, wo die Ablieferung ausschließlich geschehen, und woselbst eigene Civil- oder Militär-Commissäre aufgestellt seyn sollen, um die Deserteure in Empfang zu nehmen, und im Augenblicke ihrer Uebernahme die Taglia und die

Questi effetti dovranno essere confezionati secondo le norme portate dal regolamento vigente presso l'armata cui appartiene il disertore, e dietro i campioni a tale effetto scambievolmente partecipatisi.

Nel processo verbale di consegna dovrà essere espressa l'eseguita somministrazione di tali effetti di vestiario al disertore, ed il rispettivo compenso sarà da effettuarsi all'atto stesso della consegna del disertore in un colle spese di mantenimento ed altre simili.

Facendosi il pagamento in oro, lo zecchino d'Olanda verrà calcolato a 19 fiorini d'argento di Polonia.

10. Onde guarentire la puntuale ed esatta osservanza dei presi concerti sulla reciproca consegna dei disertori, si è stimato opportuno di destinare da ambe le parti certi punti ai confini ove dovrà aver luogo esclusivamente la reciproca consegna, e dove vi saranno degli appositi commissarj civili o militari incaricati di ricevere i disertori, di liquidare e soddisfare all'atto medesimo la taglia e le diverse spese che saranno da bonificarsi.

verschiedenen Unkosten, welche zu vergüten kommen, zu liquidiren und zu bezahlen. Diese Orte, in welchen die Ablieferung der Oesterreichischen Deserteure geschehen soll, sind in Galizien an der Russischen Gränze Hussiatin und Brody, und an der Pohlnischen Gränze Nazol, und für die Auslieferung der Deserteure von der Russischen oder Pohlnischen Armee Satanoff und Radziwiloff in Rußland, und Josefoff im Konigreiche Pohlen.

Queste località in cui deve succedere la consegnazione dei disertori austriaci sono in Galizia al confine russo *Hussiatin* e *Brody*, ed al confine polacco *Nazol*; per la consegna dei disertori dell' esercito russo o polacco *Satanoff* e *Radziwiloff* nella Russia, e *Josefoff* nel regno di Polonia.

Im Falle, daß der eine oder der andere der hohen contrahirenden Theile die Absicht hätte, in Betreff dieser Auslieferungsorte eine Aenderung vorzunehmen, so soll dieselbe nur nach beiderseits erfolgtem Einverständnisse Statt finden können.

Bramando l' una o l' altra delle alte parti contrattanti d' introdurre qualche cambiamento circa questi luoghi di consegna, ciò potrà aver luogo solo dopo reciproca intelligenza.

11. Die gegenwärtigen Zusatz-Artikel zu dem Cartele vom 24 May 1815 sollen die nähmliche Kraft und Gültigkeit haben, als wenn sie Wort für Wort in den Hauptvertrag aufgenommen wären, welcher in so fern, als diese Artikel denselben nicht abändern, in voller Wirksamkeit verbleibet.

11. Questi articoli addizionali al cartello 24 maggio 1815 avranno la stessa forza e vigore come se fossero letteralmente inseriti nella convenzione principale, la quale conserva il suo pieno effetto in quanto non vi derogano gli articoli presenti.

12. Die Ratificationen der gegenwärtigen Zusatz-Artikel sollen innerhalb zweyer Monathe,

12. Entro due mesi, ed anche prima se sarà possibile, dovrà effettuarsi il cambio delle

oder früher, wenn es geschehen kann, ausgewechselt werden. Gleich nach erfolgter Auswechselung der Ratificationen sollen diese Artikel beyderseits bekannt gemacht, und von dem Zeitpuncte der Bekanntmachung, so weit es nicht schon seither geschehen wäre, zur Ausführung gebracht werden.

Nachdem Wir und Seine Majestät der Kaiser aller Reußen, auch König von Pohlen diesen Zusatz-Artikeln durchaus Unsere beyderseitige Genehmigung ertheilt haben, werden solche mittelst des gegenwärtigen allenthalben kund zu machenden Edictes zur allgemeinen Kenntniß Unserer Unterthanen gebracht, damit sich dieselben genau darnach achten, und Niemand dießfalls mit Unwissenheit entschuldigen könne.

Wir befehlen anmit zugleich allen Unseren Civil- und Militär-Beamten und anderen Vorgesetzten darauf zu halten, damit diese Zusatz-Artikel vom Tage der Bekanntmachung, so weit es nicht schon seither geschehen ist, ihrem ganzen Umfange und Inhalte nach genau befolgt und vollzogen werden.

Gegeben in Unserer Haupt- und Residenzstadt Wien am neun und zwanzigsten September im

ratifiche di questi articoli addizionali. Subito dopo dovranno essere pubblicati da ambe le parti e messi in esecuzione dal momento della pubblicazione medesima nel caso che d'allora in poi ciò non fosse per anco avvenuto.

Avendo noi e S. M. l'imperatore di tutte le Russie e re di Polonia impartita l'assoluta nostra vicendevole approvazione a questi articoli suppletorj, verranno dedotti, mediante pubblicazione ovunque da farsi del presente editto, a cognizione generale de' nostri sudditi perchè vi si conformino esattamente e perchè nissuno possa scusarsi allegando ignoranza.

Noi ordiniamo contemporaneamente a tutti i nostri impiegati civili e militari ed altri preposti di tenere mano forte affinchè questi articoli addizionali dal giorno della loro pubblicazione, se prima non avesse avuto luogo, vengano esattamente osservati ed adempiti in tutto il loro tenore ed estensione.

Dato dalla nostra capitale e residenza di Vienna il ventinove settembre dell' anno di

Jahre des Heils ein tausend acht hundert zwey und zwanzig, Unserer Regierung im ein und dreyßigsten Jahre.

salute mille ottocento ventidue, trentesimoprimo del nostro impero.

Franz.

(L. S.)

FRANCESCO.

(L. S.)

Heinrich Graf v. Bellegarde, Staats- und Conferenz-Minister und Feldmarschall.

ENRICO C.° DI BELLEGARDE, *Ministro di Stato e delle Conferenze e Feldmaresciallo.*

Joseph Freyherr von Stipsicz, General der Cavallerie und Hofkriegsrath-Vice-Präsident.

GIUSEPPE BARONE DI STIPSICZ, *Generale di Cavalleria e Vicepresid. del Consiglio Aulico della Guerra.*

Nach Sr. k. k. Apost. Majestät höchst eigenem Befehle, Caspar Lehmann.

Per espresso e supremo comando di S. M. I. R. A., GASPARE LEHMANN.

(N.° 2.) *Leva militare dell' anno 1822.*

15 gennajo 1823.

N.° 1119-129 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Avendo S. M. l' augustissimo imperatore e re ordinata la leva militare dell' anno 1822 pel regno lombardo-veneto, gli aulici dicasteri determinarono il contingente da somministrarsi nel numero di 6000 reclute, delle quali in ragione di popolazione spettano alla Lombardia n.° 3222.

In esecuzione pure de' superiori ordini dovendosi aggiungere a tale contingente 103 individui pel reggimento dell' imperiale regia gendarmeria e 179 reclute a saldo del residuo debito di queste provincie per le leve 1820 e 1821, il contingente effettivo da consegnarsi al militare ascende a n.° 3504.

Mediante le occorrenti coadequazioni verrà eseguito il bonifico ai comuni tanto di una parte dei volontarj arrolatisi prima della pubblicazione della sovrana patente 17 settembre

1820, quanto dei volontarj ed arrolati forzatamente contemplati dalle sezioni XXII e XXIX della succitata patente.

Dovrà quindi procedersi alle operazioni prescritte dalla sezione XII e successive della patente medesima, rimanendo stabilito che la consegna dei coscritti requisiti al militare abbia a principiare col giorno 20 del venturo marzo.

Le imperiali regie delegazioni provinciali sono incaricate, in ciò che loro spetta, dell'esecuzione della presente determinazione.

Milano, il 15 gennajo 1823.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

PARAVICINI, *Consigliere*.

(N.° 3.) *Modificazioni sul dazio d'importazione ed esportazione per l'articolo pellicceria e pellateria.*

22 gennajo 1823.

N.° 138-38 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Colla notificazione 6 novembre pross. pass., n.° 13533-2370 furono rese note al pubblico alcune modificazioni disposte dall' eccelsa imperiale regia camera aulica sul dazio d' importazione ed esportazione portato dalla tariffa n.° 1 annessa alla notificazione del 12 giugno pròss. pass. per l' articolo pellicceria e pellateria.

Essendosi rimarcato un errore di calcolo nella fissazione del dazio d'uscita pei *marrocchini, cordovani* e *sommacchi,* il prefato aulico dicastero con venerato dispaccio 17 dicembre pross. pass. ha disposto che il dazio d'uscita per le menzionate pelli abbia ad essere di centesimi 8 per ogni libbra metrica, anzichè di centesimi 2, come era stato indicato nella succitata notificazione.

Nel dedurre a pubblica notizia una tale rettificazione superiormente ordinata s' incarica l' imperiale regia direzione delle dogane, privative e dazj di consumo della corrispondente esecuzione.

Milano, il 22 gennajo 1823.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

REDAELLI, *Consigliere.*

(N.° 4.) *ULTIMA proroga di tre mesi per le denunzie ed insinuazioni dei beni, redditi o pertinenze feudali.*

25 gennajo 1823.

N.° 35545-3759 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Avendo l' imperiale regia cancelleria aulica unita con decreto 20 settembre pross. pass.,

n.° 25734-1217 autorizzato il governo ad accordare un' ultima proroga perentoria di tre mesi alle denunzie ed insinuazioni dei beni, redditi o pertinenze feudali sussistenti in queste provincie, le quali, giusta la sovrana patente 3 maggio 1817 e relativo avviso del governo 4 luglio 1818, avrebbero dovuto essere eseguite pel 15 novembre detto anno, si determina quanto segue:

1. La detta proroga definitiva ed assolutamente perentoria di tre mesi decorrerà dal 1.° febbrajo dell'anno corrente, giorno della pubblicazione del presente decreto.

2. Spirato il detto termine, si procederà senza riguardi ulteriori contro i possessori di beni, redditi o pertinenze feudali non notificate, a tenore della prescrizione e comminatoria di detta sovrana patente 3 maggio 1817.

Milano, il 25 gennajo 1823.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Cav. CRESPI, *Consigliere.*

(N.° 5.) *Discipline prescritte per gli studj privati.*

19 aprile 1823.

N.° 10979-1922 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Sua Maestà imperiale reale apostolica avendo coll'istituzione di pubbliche scuole provveduto al gratuito ammaestramento dei giovanetti nelle materie appartenenti all'istruzione elementare, non vuole perciò che sia impedito di studiarle privatamente. In ordine però a tali studj privati sono prescritte le seguenti discipline:

1.° Gli esami imposti dall'art. 67 del regolamento organico annesso alla notificazione 7 dicembre 1818 a que' giovani, che avendo studiato privatamente le materie spettanti alle tre prime classi dell'istruzione elementare vogliono passare agli studj ginnasiali, si faranno tutti gli anni nella scuola normale per gli studenti della provincia di Milano, e nella scuola elementare maggiore di quattro classi del rispettivo capoluogo per gli studenti delle altre provincie prima che abbia principio l'anno scolastico.

2.° Tutti gli studenti privati delle materie proprie della terza classe che aspirino ad ottenere posti gratuiti ne' convitti od altri sussidj governativi o di privata fondazione per titoli di studj, dovranno subire nella scuola normale, se sono della provincia di Milano, e nella scuola maggiore del rispettivo capoluogo, se sono d' altre provincie, due esami semestrali dopo quelli che si tengono per gli studenti delle scuole suddette.

3.° Dovranno egualmente subire gl' indicati due esami nelle stesse scuole quegli studenti privati di terza classe che vivono in case private di educazione o in private dozzine.

4.° Il secondo dei detti esami semestrali servirà per accordare o per negare agli alunni, di cui parlano gli articoli 2.° e 3.°, il passaggio agli studj ginnasiali qualora essi dichiarino di aspirarvi.

5.° Nessuno dei giovani contemplati negli articoli precedenti potrà essere ammesso agli esami indicati ne' medesimi se non avrà presentata un' attestazione del proprio parroco di essere stato regolarmente istruito nella religione.

6.° Qualunque studente privato di materie elementari cercasse spontaneamente di essere sottoposto ad uno degli esami semestrali nella

scuola normale o in altre maggiori di quattro classi per riportare un certificato regolare sull' esito de' suoi studj, vi sarà ammesso.

7.° Tutti gli studenti privati che subiscono tanto spontaneamente, quanto per obbligo gli esami di cui parlano gli articoli precedenti, dovranno pagare la tassa di due fiorini, che servirà per onorario agli esaminatori.

8.° Quegli studenti che non saranno stati riconosciuti abbastanza istruiti per passare agli studj ginnasiali, dovranno rinnovare gli studj della terza classe e subire un nuovo esame.

9.° La tassa non sarà in verun caso restituita, qualunque sia l' esito dell' esame; e lo studente rimandato in un esame, che voglia subirne un altro, dovrà pagare di nuovo la tassa di due fiorini.

L' imperiale regio governo, in coerenza alle prescrizioni dell' imperiale regia cancelleria aulica unita espresse nel dispaccio del 25 prossimo passato gennajo, n.° 244-67, deduce le premesse disposizioni a pubblica notizia per comune intelligenza ed osservanza.

Milano, il 19 aprile 1823.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Marchese D'ADDA, *Consigliere.*

(N.° 6.) *Pubblicazione della sovrana patente 21 gennajo p.° p.° portante la convenzione stipulata con S. Santità per la consegna dei disertori di entrambi gli stati.*

21 aprile 1823.

Wir Franz der Erste, von Gottes Gnaden Kaiser von Oesterreich; König von Jerusalem, Hungarn, Böhmen, der Lombardey und Venedig, von Dalmazien, Kroazien, Slavonien, Galizien, Lodomerien und Illyrien; Erzherzog von Oesterreich; Herzog von Lothringen, Salzburg, Steyer, Kärnthen, Krain, Ober- und Nieder-Schlesien; Großfürst in Siebenbürgen; Markgraf in Mähren; gefürsteter Graf von Habsburg und Tyrol, ꝛc. ꝛc.

Die zwischen Uns und Seiner päpstlichen Heiligkeit glücklich bestehenden freundschaftlichen Verhältnisse, und der wechselseitige Wunsch, kein Mittel zum Vortheile der beyderseitigen Staaten und ihres Dienstes unangewandt

NOI FRANCESCO I.°

Per la grazia di Dio

IMPERATORE D'AUSTRIA,

Re di Gerusalemme, Ungheria, Boemia, Lombardia e Venezia, Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Gallizia, Lodomiria ed Illiria; Arciduca d'Austria, Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, alta e bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania, Margravio di Moravia, Conte principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.

Le relazioni amichevoli che sussistono felicemente fra noi e S. S., e la premura vicendevole di contribuire con ogni mezzo al bene di entrambi gli stati e del loro servizio ci hanno determinato d' intelligenza

zu lassen, haben Uns und Seine Heiligkeit bestimmt, zur Hintanhaltung und Verhinderung der Desertion von den beyderseitigen Truppen eine Uebereinkunft wegen Auslieferung der Deserteurs zu treffen.

In Folge dessen sind zwischen Unseren und den Bevollmächtigten Seiner Heiligkeit nachfolgende Puncte verabredet und am 1. Junius 1821 förmlich unterzeichnet worden.

1. Artikel. Alle Civil- und Militär-Behörden, besonders aber die Commandanten der längst den gegenseitigen Gränzen aufgestellten Militär-Posten sollen angewiesen werden, mit der sorgfältigsten Aufmerksamkeit darüber zu wachen, daß kein Deserteur von den beyderseitigen Truppen die Gränzen überschreite, und in den Staaten Seiner Heiligkeit sowohl, als in jenen Seiner k. k. apostolischen Majestät Zuflucht und Schutz finde.

2. Diesem zu Folge soll jede Militär-Person, welche nicht wirklichen Officiers-Charakter hat, es sey von der Infanterie, Cavallerie, Artillerie, oder vom Fuhrwesen, oder von was immer für einem anderen Militär-Zweige der gegenseitigen Truppen, ohne irgend eine Ausnahme, wie auch selbst jene Soldaten oder

con S. S. di passare ad una convenzione per la consegna dei disertori, a fine d'impedire la diserzione delle truppe di entrambi gli stati.

In conseguenza di ciò i nostri plenipotenziarj e quelli di S. S. hanno convenuto nei seguenti articoli formalmente sottoscritti il 1.° di giugno 1821.

Art. 1. Sarà ordinato a tutte le autorità civili e militari, e specialmente ai comandanti dei posti militari lungo i rispettivi confini di vegliare colla massima diligenza acciò nissun disertore delle rispettive truppe oltrepassi il confine e trovi protezione e ricovero nè negli stati di S. S., nè in quelli di S. M. I. R. A.

2. In conseguenza di ciò ogni individuo militare senza eccezione che non veste precisamente il carattere d'ufficiale sia di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del treno o di qualunque altro ramo militare dei rispettivi stati, come non meno quei soldati ed individui che al servizio degli ufficiali sono

Individuen, welche in Diensten der Officiers ihren Sold vom Staate erhalten, wenn sie die Fahnen ihres Souverains verlassen, und das jenseitige Gebieth ohne Paß oder anderem erforderlichen Ausweise in guter und gültiger Form betreten würden, auf der Stelle verhaftet werden, und deren Auslieferung mit Waffen, Pferden, Rüstungsstücken, Bagage und was sie sonst mit sich genommen, oder bey ihrer Entweichung unterschlagen und anderwärts in Verwahrung gegeben haben könnten, auch dann erfolgen, wenn ein solcher Deserteur nicht ausdrücklich reclamirt worden wäre.

Wäre ein solches Individuum früher von den Truppen irgend eines anderen Souverains oder Staates, mit welchem von Seite der beyden hohen contrahirenden Theile eine gleiche Convention besteht, entwichen; so ist dieser Deserteur dem ungeachtet jener Armee zurück zu stellen, von welcher er zuletzt entwichen ist.

Was jedoch jene wirklichen Officiers betrifft, welche sich ohne vorschriftsmäßiger Legitimation in einem der gegenseitigen Staaten eingeschlichen hätten, und daselbst aufhielten; so soll ihre Auslieferung nur in Folge einer vorläufigen förmlichen Reclami-

pagati dallo stato, abbandonando essi le bandiere del loro sovrano e passando senza licenza regolare nell' opposto territorio, debbono all' istante essere arrestati, ed avrà luogo la consegna di essi unitamente alle loro armi, cavalli, armatura ed altri effetti che avessero trasportati seco all' atto della diserzione o consegnati ad altri in custodia. Questa consegna dovrà aver effetto ancorchè tali disertori non fossero stati espressamente reclamati.

Se un tale individuo fosse disertato anteriormente dalle truppe di un altro monarca o di uno stato col quale esistessero simili convenzioni fra ambe le parti contraenti, il medesimo dovrà ciò non ostante essere restituito à quell' armata dalla quale disertò ultimamente.

Per ciò che riguarda gli ufficiali propriamente detti, i quali senza regolare legittimazione si fossero introdotti in uno degli stati opposti e vi domiciliassero, dovrà la loro restituzione aver luogo soltanto in seguito d' un preventivo e regolare

rung, und in dem Falle Statt haben, wo sie einer entehrenden Handlung beinzichtet sind.

3. Sollte es sich ungeachtet dieser Vorsichtsmaßregeln ereignen, daß es einem solchen Deserteur gelänge, sich heimlich in die Staaten der hohen contrahirenden Theile einzuschleichen, und die Wachsamkeit Ihrer Behörden durch Verkleidung, falsche Pässe, oder auf was immer für eine andere Art zu hintergehen, und selbst, wenn er es dahin gebracht hätte, sich in einer Stadt, einem Dorfe, oder irgend einem Orte des Gebiethes, wo er sich eingeschlichen, ansässig zu machen; so soll er nichts desto weniger ausgeliefert werden, sobald er erkannt oder reclamirt wird.

4. Die österreichischen Deserteurs, welche sich schon vor der öffentlichen Bekanntmachung gegenwärtiger Convention in die päpstlichen Staaten eingeschlichen hätten, sollen nicht über 20 Tage nach dieser Publication daselbst geduldet werden. Jene, welche vor dem Verlaufe dieses Termines sich freywillig bey der nächsten österreichischen Militär-Behörde stellen werden, erhalten die Zusicherung vollkommener Strafnachsicht. Im Gegentheile aber sollen jene, welche obbesag-

reclamo, e nel caso che fossero accusati di un' azione disonorevole.

3. Accadendo, malgrado queste misure di precauzione, che qualche disertore si fosse clandestinamente introdotto negli stati delle alte parti contraenti, e che travestito o con falsi passaporti avesse ingannato la vigilanza delle autorità, ed anche essendosi egli stabilito in una città, villaggio od altro luogo del territorio in cui si è introdotto, dovrà nondimeno essere rimandato tosto che sarà riconosciuto o reclamato.

4. I disertori austriaci che si fossero introdotti negli stati pontificj prima della pubblicazione della presente convenzione non vi saranno tollerati più di venti giorni dopo la pubblicazione della medesima. Quelli i quali prima della scadenza di questo termine si presentassero volontariamente alla più vicina autorità militare austriaca otterranno un perfetto condono della pena. Quelli al contrario che lasceranno trascorrere detto termine senza presentarsi

ten Termin verstreichen lassen, ohne sich zu melden, auf der Stelle verhaftet, und nach den Bestimmungen dieser Convention ausgeliefert werden. Dieser Artikel ist auch gegenseitig auf die Deserteurs von den päpstlichen Truppen anwendbar, welche sich in die österreichischen Staaten eingeschlichen hätten, mit dem einzigen, aus der Entfernung und Ausdehnung der verschiedenen Staaten Seiner k. k. apostolischen Majestät entspringenden Unterschiede des Termines zur Rückkehr in die Heimath, welcher nie weniger als 20 Tage, und nie über 6 Monathe betragen, immer aber nach Verhältniß der Entfernung des Aufenthaltsortes des Deserteurs von der päpstlichen Gränze bemessen werden soll.

5. Den Unterthanen der beyden hohen Contrahenten, welche sich dermahl in dem Militär-Dienste des einen oder des anderen Theiles befinden, ist es, vermöge dieser Convention, frey gestellt, sich in ihr Vaterland zurück zu begeben, oder in dem Militär-Dienste, in welchem sie sich derzeit befinden, zu verbleiben. Doch müssen sie binnen 6 Monathen, vom Tage der Ratifications-Auswechselung der gegenwärtigen Convention, den

saranno all' istante arrestati e consegnati secondo le determinazioni della presente convenzione. Quest' articolo è anche reciprocamente applicabile ai disertori dell' armata pontificia che si fossero introdotti negli stati austriaci, colla sola differenza però, attesa la distanza e l' estensione dei diversi stati di S. M. I. R. A., del termine per ritornare in patria, il quale non sarà minore di venti giorni, nè mai maggiore di sei mesi, ma sarà sempre calcolato secondo la distanza del domicilio del disertore dai confini pontificj.

5. I sudditi dei due alti contraenti, i quali attualmente si trovino al servizio militare dell' una o dell' altra parte, hanno la scelta libera, giusta la presente convenzione, di recarsi in patria o di rimanere al servizio militare nel quale essi si trovano. Però entro sei mesi dal giorno del cambio di ratifica della presente convenzione debbono manifestare la loro risoluzione ai rispettivi loro ufficiali superiori, e questi ne renderanno

von ihnen freywillig gefaßten Entschluß ihren respectiven Ober-Officieren, und diese den betreffenden Regierungen eröffnen. Im ersten Falle soll ihnen, sobald sie die Absicht, in ihr Vaterland zurück zu kehren, erklärt haben, der Abschied unmittelbar ertheilt werden, ohne daß sie je, aus was immer für einem Grunde außer dem im letzten § des 13 Artikels angezeigten, zurück gehalten werden können; und wenn sie auf solche Art ohne Zeitverlust in ihr Vaterland zurück kehren, wird ihnen der Nachlaß jener Strafe zugesichert, welcher sie, jedoch einzig des Vergehens der Desertion wegen, unterworfen wären. Im zweyten Falle, nähmlich wenn sie den für die erwähnte Erklärung bestimmten Termin versäumt, oder in fremdem Dienste zu bleiben, vorgezogen hätten, soll ihnen zwar aus dieser Ursache weder an ihrem Vermögen noch an ihren übrigen Rechten ein Nachtheil erwachsen. Wenn sie aber als Deserteurs die ihnen angebothene Gelegenheit, in ihre Heimath frey und straflos zurück zu kehren, nicht in der bestimmten Zeit benützt hätten; so sollen sie fernerhin der auf die Desertion verhängten Strafe unterliegen.

avvertiti i rispettivi governi. Nel primo caso avendo essi dichiarato di ritornare in patria, verrà loro accordato direttamente il congedo, senza poterli trattenere per nessuna ragione; salvo il motivo indicato nell'ultimo paragrafo dell' articolo 13. Ritornando poi essi in patria senza ritardo, è loro assicurato il condono di quella pena alla quale sarebbero sottoposti, ma unicamente pel titolo di diserzione. Nel secondo caso, cioè avendo trascurato il termine prescritto per la dichiarazione, o preferendo essi di rimanere al servizio estero, non deriverà loro per questa causa alcun pregiudizio nè nelle sostanze, nè in altri diritti; ma risultando che non avessero approfittato in tempo dell'occasione loro offerta di ritornare liberamente ed impunemente in patria, saranno sottoposti anche in avvenire alle pene stabilite per la diserzione.

6. Im Falle, daß ein unerkannter Deserteur unter den Truppen jener Macht Dienste nähme, welche ihn auszuliefern hätte; so sollen von dieser nur solche Kleidungs- und Waffenstücke zurück behalten werden, mit welchen sie ihn versehen hat. Der Deserteur und alles Uebrige der Macht Angehörige, an welche er auszuliefern kommt, wie auch alles dasjenige, was der Deserteur mit sich gebracht hätte, oder was das Eigenthum eines Unterthans jener Regierung ist, welcher er überliefert werden muß, soll gleichfalls der Behörde zugestellet werden, an welche er in Gemäßheit der vorhergehenden Artikel zu übergeben ist.

7. Vor der in den obigen Artikeln festgesetzten Zurückstellung sind jene Deserteurs ausgenommen, welche Unterthanen der Macht sind, in deren Staaten sie durch die Desertion zurück kehren, weil sie sich dadurch wieder unter die Herrschaft ihres ursprünglichen Landesherrn begeben.

8. Ein jeder Deserteur, welche auch seine Eigenschaft sey, erhält zu seiner Verpflegung täglich eine Brot-Portion, wie solche in dem Staate, wo der Deserteur verhaftet wird, ein-

6. Nel caso che un disertore sconosciuto prendesse servizio nella truppa di quella potenza che dovrebbe restituirlo, allora questa potenza riterrà solamente quegli oggetti di vestiario ed armatura ch' essa somministrò al medesimo. Il disertore e tutto ciò che appartiene alla potenza cui verrà egli restituito, come anche tutti gli oggetti che il disertore portò seco, e tutto ciò che possa appartenere ad un suddito di quel governo cui dovrà consegnarsi, deve egualmente essere consegnato all'autorità che in conformità del precedente articolo prenderà il disertore in consegna.

7. Dalla restituzione indicata nel summenzionato articolo sono eccettuati quei disertori i quali sono sudditi di quella potenza negli stati della quale ritornano per mezzo della diserzione, giacchè in tal guisa si sottomettono nuovamente al dominio del loro sovrano legittimo.

8. Ogni disertore di qualunque grado riceve giornalmente una razione di pane secondo il peso e la qualità prescritta nel paese in cui egli viene arrestato, e 25 centesimi di moneta

geführt ist, und 25 Centesimi Italienischer Münze; das Pferd aber, wenn der Deserteur eines mit sich gebracht, so wie oben eine gewöhnliche Ration, deren Vergütung wechselseitig nach den laufenden Marktpreisen des Ortes, wo der Deserteur in Verwahrung gehalten wurde, zu geschehen hat.

9. Nachdem die Regierungen die Schulden eines Deserteurs nicht auf sich nehmen können; so sind sie nicht verbunden, noch verbinden sie sich auf irgend eine Weise zur Vergütung derselben.

10. Jenen, welche einen Deserteur anhalten oder einbringen, wird eine Belohnung (Taglia) von 20 Franken in cursirender Italienischer Münze für jeden Mann zu Fuß, und von 30 Franken für einen Cavalleristen mit dem Pferde zugestanden. Wird ein Cavallerist ohne sein Pferd angehalten und abgeliefert; so wird die Belohnung dafür dieselbe, wie für einen Mann zu Fuß seyn.

Eine gleiche Belohnung erhalten auch diejenigen, welche einen Deserteur angezeigt haben, jedoch erst nach erfolgter Anhaltung desselben, und wenn diese Anhaltung wirklich in Folge einer solchen Anzeige Statt gefunden hat.

italiana; avendo il disertore condotto seco il cavallo, gli si somministrerà una razione di foraggio secondo il suddetto regolamento, il cui bonifico si effettuerà scambievolmente secondo il prezzo corrente della piazza in cui il disertore è detenuto.

9. Non potendosi i governi incaricare dei debiti d'un disertore, non saranno obbligati, nè si obbligano ad un bonifico di qualunque natura esso sia.

10. A colui che arresta o consegna un disertore sarà accordata una taglia di 20 franchi moneta corrente d'Italia per ogni fante, e 30 franchi per ogni soldato di cavalleria col suo cavallo. Essendo arrestato e consegnato un soldato di cavalleria senza il cavallo, la taglia sarà la medesima come per un fante.

Simile compenso si accorda anche a coloro che denunzieranno un disertore, ma il pagamento si effettuerà solamente dopo l'arresto del medesimo e quando l'arresto abbia avuto lungo in seguito di tale denunzia.

11. Außer den Verpflegungskosten, nach der Bestimmung des 8 Artikels, und der Taglia, soll unter keinem wie immer lautenden Vorwande irgend eine andere Vergütung angesprochen werden können.

12. Mit der Auslieferung eines Deserteurs soll nur dann inne gehalten werden können, wenn der Desertionsfall zweifelhaft oder nicht genügend aufgeklärt ist, oder wenn die Unterthänigkeits-Rechte des Deserteurs, oder das Recht zur Verhängung einer Criminal-Strafe, wegen welcher nach den Artikeln gegenwärtiger Uebereinkunft der Landesherr den Deserteur zurück halten kann, nicht hinreichend dargethan sind: jedoch wird Sorge getragen werden, daß der Zweifel baldmöglichst gehoben werde.

13. Wenn ein Deserteur nach seiner Desertion in dem Lande, wohin er sich geflüchtet, ein Verbrechen begangen, oder sich der Mitschuld an demselben theilhaft gemacht hätte; so soll dieß nicht verhindern, daß er der Macht, welcher er angehört, zurück gestellt werde; diese Macht wird, nach erhaltener Kenntniß des Verbrechens, ihn nach den Gesetzen aburtheilen, bestrafen und von dem Urtheilsspruche die Mit-

11. Eccettuate le spese di sussistenza, conformemente all' articolo 8, e la taglia, non avrà effetto alcun bonifico sotto qualunque pretesto esso sia.

12. Sarà sospesa la consegna d' un disertore nel solo caso in cui sia dubbioso l' atto di diserzione, o esso non sia bastantemente schiarito, oppure quando non sia sufficientemente comprovato il diritto di sudditanza del disertore, o quello d' infliggere una pena criminale, giusta il quale, a norma della presente convenzione, il sovrano può ritenere il disertore: si avrà però cura che il dubbio sia tolto al più presto possibile.

13. Qualora un disertore dopo l' atto di diserzione commettesse un delitto nel paese nel quale si è rifugiato, o ne sia complice, sarà non ostante restituito alla potenza cui appartiene, la quale, presa cognizione del delitto, lo giudicherà secondo le leggi, lo punirà e trasmetterà la sentenza all' autorità di quel paese nel quale fu commesso il delitto. Da ciò sono eccettuati i rei di stato e di lesa maestà,

theilung an jenen Ort gelangen lassen, wo das Verbrechen begangen worden ist. Ausgenommen hiervon sind die Staats- und Majestäts-Verbrecher, deren Bestrafung jedes Mahl dem Souverain des Landes zusteht.

14. Es soll den gegenseitigen Militär- und Civil-Gränzbehörden der Befehl ertheilt werden, daß den in der Aushebung für den Militär-Dienst begriffenen Individuen, welche sich derselben durch die Flucht auf das Gebieth einer der beyden contrahirenden Mächte zu entziehen suchen, wenn sie als solche erkannt werden, und ihre Papiere nicht in Ordnung haben, der Uebertritt über die Gränze nicht gestattet werde. Sollten sie sich, ungeachtet dieser Maßregel, unerkannt einschleichen; so soll ihnen auf die erste mit den erforderlichen Bezeichnungen versehene Reclamation die Aufenthaltsbewilligung entzogen, und ihnen bedeutet werden, sich aus dem Lande zu begeben, und zwar die österreichischen Unterthanen aus den Staaten Seiner Heiligkeit binnen einem Monathe, und die päpstlichen Unterthanen aus den Staaten Seiner k. k. apostolischen Majestät binnen einer der Entfernung angemessenen Frist, welche sich nicht über 6 Mona-

la cui punizione compete sempre al sovrano del paese.

14. Sarà ordinato alle rispettive autorità militari e civili lungo i confini di non concedere il passaggio a quegl' individui che sono nell' età di coscrizione qualora senza le loro carte in regola cercassero di sottrarsi alla medesima passando sul territorio delle potenze contraenti. Nel caso che non ostante s' introducessero, verrà, sopra la prima requisitoria munita dei necessarj connotati, tolta ai medesimi la carta di sicurezza, ed imposto ad essi di uscire dal paese, cioè i sudditi austriaci entro un mese dagli stati di S. S., ed i sudditi pontificj entro un termine non maggiore di sei settimane e secondo la distanza dagli stati di S. M. A. Si dichiara nell' istesso tempo che essendo tali individui non solamente nell' età di coscrizione, ma realmente arrolati, o se avessero prestato il giuramento di servizio, debbono essere considerati realmente quali disertori propriamente detti ed essere sottoposti alle vigenti prescri-

the erstrecken darf. Zugleich wird erklärt, daß, wenn dergleichen Individuen nicht bloß in der Militär-Aushebung begriffen, sondern bereits förmlich angeworben wären, und den üblichen Diensteid geleistet hätten, sie in diesem Falle als wirkliche Deserteurs angesehen, und den hinsichtlich derselben festgesetzten Maßregeln unterliegen würden. Einem jeden wie oben in der Aushebung für den Militär-Dienst begriffenen Individuum, welches bereits vor der Kundmachung der gegenwärtigen Uebereinkunft auf dem Gebiethe einer der beyden contrahirenden Mächte Zuflucht gesucht hätte, und sich in demselben aufhielte, soll auf die erste mit den erforderlichen Bezeichnungen versehene Reclamation von Seite jener Macht, welcher es angehört, das Asyl entzogen, und ihm in den päpstlichen Staaten ein Monath, und in den österreichischen Staaten eine der Entfernung angemessene Frist, jedoch höchstens von 6 Monathen, bestimmt werden, binnen welcher dasselbe das Gebieth, wohin es sich geflüchtet, zu verlassen hat, und innerhalb welchen Termines einem solchen Individuum, wenn es sich bey der Regierung, der es angehört, meldet, die Strafe

zioni. Ad ognuno degl' individui nell' età di coscrizione il quale prima della pubblicazione della presente si fosse rifugiato nello stato di una delle due potenze contraenti e vi dimorasse sarà, in seguito della prima requisitoria munita di connotati, negato dalla rispettiva potenza l' ulteriore domicilio, intimandogli la partenza, che negli stati pontificj si effettuerà entro un mese, e negli stati austriaci secondo la distanza; ma al più tardi entro sei mesi, nella qual epoca dovrà esso abbandonare lo stato nel quale si è rifugiato. Se un tale individuo si presentasse entro il termine suddetto al governo cui appartiene, gli verrà condonata la pena stabilita per coloro che si sottraggono al servizio militare. Trattandosi poi di persone che fossero suddite di quella potenza sul cui territorio si sono rifugiate, o che prima della pubblicazione della presente convenzione avessero preso servizio militare presso quella potenza nei di cui stati si rifugiarono, dovrà essere applicata alle medesime la determinazione degli articoli 5. e 7.

Le Autorità delle due potenze contraenti non rilasceranno altri passaporti agl' individui

erlassen seyn soll, welche es durch Entziehung vom Militär-Dienste erwirkt hätte. Es versteht sich jedoch, daß, wenn es sich von Personen handelte, welche Unterthanen derjenigen Macht sind, auf deren Gebieth sie sich geflüchtet haben, oder welche vor Kundmachung der gegenwärtigen Convention bey jener Macht, in deren Staaten sie sich geflüchtet, Militär-Dienste genommen hätten, in Ansehung derselben die Bestimmungen der Artikel 5 und 7 ihre Anwendung finden sollen. Die Behörden der beyden contrahirenden Mächte werden an kein Individuum, wovon in diesem Artikel die Rede ist, andere Pässe, als zur directen Rückkehr in die Staaten der Macht, welcher sie angehören, und mit Vermeidung des Gebiethes einer dritten Macht ertheilen.

in questione che pel ritorno diretto in quegli stati della potenza cui appartengono, evitando il territorio d' una terza potenza.

15. Ueber keinen der gegenseitig zurück gestellten Deserteurs soll die Todesstrafe verhängt werden, außer er hätte sich noch eines anderen Verbrechens, auf welches die Gesetze eine solche Strafe bestimmen, schuldig gemacht, oder die Entweichung hätte während eines Krieges zwischen Seiner k. k. apostolischen Majestät und einer anderen Macht Statt gefunden, in welchem Fall man die zurück ge-

15. A nessuno dei disertori reciprocamente restituiti verrà inflitta la pena di morte, eccettuato che egli si fosse reso colpevole d' un altro delitto al quale viene destinata una tal pena, oppure quando la diserzione avesse avuto luogo durante una guerra fra S. M. apostolica ed un' altra potenza; in tal caso i disertori restituiti verranno raccomandati semplicemente alla clemenza di S. M.

stellten Deserteurs lediglich der Milde Seiner Majestät empfohlen haben will.

16. Ein jedes Detaschement, welches zum Nachsetzen eines Deserteurs abgeschickt wird, hat auf der Gränze anzuhalten, dergestalt, daß der Deserteur von dem Augenblicke an, wo er die Gränze überschritten, nur durch einen oder zwey Mann, welche mit Paß und sonstigen Erfordernissen versehen seyn müssen, bis zum nächsten Orte verfolgt werden könne, um das Ansuchen an die daselbst befindliche Militär- oder Civil-Behörde zu stellen, die sodann gehalten ist, auf der Stelle Assistenz zu leisten, um den fraglichen Deserteur zu entdecken und anzuhalten. Wären diese Soldaten durch Zufall mit keinem Passe oder keinem anderen legalen Zeugnisse versehen, und wären sie übrigens nicht gehörig bekannt; so sollen sie, bis zur vollständigen Anerkennung und Legitimirung, in der Gewalt der Ortsbehörde bleiben.

Wird der Deserteur wirklich an dem durch die reclamirende Parthey angezeigten Orte angehalten, und nicht durch einen Unterthan der beyden hohen contrahirenden Mächte eingebracht, so soll die im 10 Artikel bestimmte Taglia nicht Statt finden.

16. Ogni distaccamento spedito per inseguire un disertore si fermerà al confine, di modo che il disertore, dal momento in cui passò al di là del confine, può essere inseguito solamente sino al più vicino luogo da uno o due militari che verranno muniti di passaporto ed altri requisiti a fine di fare le necessarie ricerche presso la rispettiva autorità militare o civile, la quale è tenuta di prestare subito la necessaria assistenza per iscoprire ed arrestare il disertore. Se questi soldati non fossero per azzardo provveduti di passaporto od altri certificati legali, e qualora non fossero debitamente conosciuti, dovranno essere ritenuti presso l'autorità locale sino a tanto che saranno pienamente conosciuti e legittimati.

Nel caso che il disertore fosse realmente arrestato nel paese indicato dalla parte reclamante, e non essendo consegnato da un suddito delle due alte potenze contraenti, non avrà luogo il pagamento della taglia determinata nell' art. 10.

17. Tritt der Fall der Auslieferung von Deserteurs ein; so hat der Truppen-Commandant des der Gränze zunächst befindlichen Postens jenen des nächsten Gränzpostens der anderen Macht davon zu benachrichten, und wenn man über den Tag und die Stunde der Auslieferung übereingekommen ist, werden die Deserteurs durch eine Truppenabtheilung auf den an der Gränze bestimmten Punct geführt, wo sich an demselben Tage und zu derselben Stunde auch das zur Uebernahme beauftragte Truppen-Detaschement einfinden wird, an welches letztere sie gegen Bescheinigung zu übergeben sind. Der Posten-Commandant, welcher die Uebergabe bewerkstellet, wird dagegen dem Uebernehmenden eine Quittung über die erfolgte Bezahlung der in den Artikeln 8 und 10 festgesetzten Kosten ausstellen.

17. Dovendosi consegnare dei disertori; il comandante della truppa del posto più vicino al confine ne avvertirà quello del prossimo posto limitrofo dell'altra potenza, ed avendo convenuto il giorno e l'ora della consegna, saranno i disertori condotti da un distaccamento militare sul luogo fissato al confine, ove nello stesso giorno e nella stessa ora si troverà anche il distaccamento militare incaricato di riceverli contro un certificato. Il comandante del posto che effettua la consegna rilascerà alla parte prendente una quietanza pel pagamento delle spese fissato dagli articoli 8 e 10.

18. Gleicherweise sollen die Dienstleute der Officiers, welche als solche in den Regiments-Listen aufgeführt werden, und ihren Sold von der Militär-Casse empfangen, wie die eigentlichen Soldaten behandelt, und zurück gestellet, wie auch für dieselben in Gewäßheit der Ar-

18. I domestici degli ufficiali indicati sotto questo nome nelle matricole del reggimento, e che percepiscono il loro soldo dalla cassa militare saranno trattati e rimandati come i soldati propriamente detti; riguardo ad essi si pagheranno egualmente le spese di vitto in conformità

tikel 8 und 10, die Verpflegungskosten berichtiget, und die festgesetzte Taglia bezahlt werden.

19. Jedes Civil- oder Militär-Individuum von was immer für einem Grade, welches sich beygehen lassen würde, durch List oder Gewalt die Entweichung eines Soldaten von den Truppen, welche das gegenwärtige Cartell betrifft, zu veranlassen oder zu begünstigen, oder zu seiner Verheimlichung und Flucht beyzutragen, soll mit sechsmonathlichem Gefängnisse, oder mit einer verhältnißmäßigen Geldbuße bestraft werden. Bey eintretenden erschwerenden Umständen kann jedoch die Gerichts-Behörde die sechsmonathliche Gefängnißstrafe nach Verhältniß, und bis auf zwey Jahre ausdehnen.

20. Alle Bestimmungen des gegenwärtigen Cartells sollen in ihrem ganzen Umfange und auf ganz gleiche Weise auch auf die Deserteurs von jenen Truppen-Corps anwendbar seyn, welche der eine oder andere der beyden hohen contrahirenden Theile außer den Gränzen seines Gebietes haben dürfte.

21. Es soll von beyden Seiten verbothen seyn, einem Deserteur irgend etwas von Kleidungs- oder Rüstungs-Stücken, Pferde,

degli articoli 8 e 10, e si pagherà anche la taglia stabilita.

19. Ogni individuo civile o militare di qualsivoglia grado che osasse di cagionare o favorire per mezzo di astuzia o di forza la fuga di un soldato dalla truppa che riguarda il presente cartello, o che contribuisse a celare la fuga di esso, sarà punito di prigionia di sei mesi, o di una proporzionata multa. In caso di gravi circostanze l'autorità giudiziaria potrà a proporzione estendere la prigionia di sei mesi a quella di due anni.

20. Tutte le determinazioni del presente cartello saranno applicabili in tutta la loro estensione ed in modo eguale anche ai disertori di quei corpi di truppa che l'una o l'altra parte degli alti contraenti potessero avere al di là del confine del proprio dominio.

21. Sarà vietato da ambe le parti di comprare da un disertore qualunque oggetto di vestiario o d'armatura, cavalli,

Waffen oder andere Militär-Effecten abzukaufen. Diese sind überall, wo man sie findet, als gestohlenes Gut wegzunehmen, und dem Militär-Körper von welchem der Deserteur entwichen ist, zurück zu stellen. Derjenige, welcher sie gekauft hat, kann auf keine Entschädigung Anspruch machen, und wenn dieselben nicht in Natura wieder gefunden werden, hat selbst der Käufer, wegen seines unrechtmäßigen Verfahrens, deren Werth in gangbarer Münze zu ersetzen; in beyden Fällen aber hat er überdieß noch, wegen Uebertretung des gegenwärtigen Verbothes, einer angemessenen Strafe zu unterliegen.

22. Die hohen contrahirenden Theile sind übereingekommen, der gegenwärtigen Convention Gesetzeskraft zu geben, und sie in ihren sämmtlichen Staaten, auf die gegenseitig gebräuchliche Art, mit dem Befehle kund machen zu lassen, daß solche von Jedermann befolgt und beobachtet werde; und nachdem sie beyder Seits ratificirt seyn wird, sechs Wochen nach erfolgter Kundmachung in volle Kraft und Wirksamkeit trete.

23. Gegenwärtiges Cartell soll durch zehn Jahre volle Gültigkeit haben, und in so lange

armi od altri effetti militari. Questi, trovandoli, saranno in ogni luogo confiscati come effetto derubato, e restituiti al corpo militare dal quale il disertore è fuggito. Colui che gli avesse comprati non ha diritto ad alcuna indennizzazione, e qualora non si ritrovassero più tali oggetti in natura, dovrà il compratore in causa del suo illegale contegno rimborsarne il valore in moneta corrente; in ambi i casi però per la trasgressione del presente divieto dovrà egli sottomettersi ad una proporzionata pena.

22. Le alte parti contraenti hanno convenuto di dare forza legale alla presente convenzione, e di farla pubblicare in tutti i loro stati come è di pratica, ordinando che sia da ognuno eseguita ed osservata, ed essendo essa ratificata da ambe le parti, che abbia pieno vigore sei settimane dopo la pubblicazione di essa.

23. Il presente cartello avrà pieno effetto per dieci anni consecutivi; non venendo data

es nicht aufgekündet wird, jedes Mahl als auf eben so viele Jahre verlängert, angesehen werden.

24. Wenn die Hinzufügung einiger besonderen Artikel zu gegenwärtiger Uebereinkunft nöthig werden sollte; so sollen dieselben nach den Grundsätzen, welche dieser letzteren zur Grundlage dienen, und in Gemäßheit der zwischen beyden Höfen bestehenden Verhältnisse glücklicher Eintracht und inniger Verbindung festgestellt werden.

Nachdem Wir und Seine Heiligkeit diesen Bestimmungen durchaus Unsere beyderseitige Genehmigung ertheilet haben, werden solche mittelst des gegenwärtigen allenthalben kund zu machenden Edittes zur allgemeinen Kenntniß Unserer Unterthanen gebracht, damit sich dieselben genau darnach achten, und Niemand dießfalls mit Unwissenheit entschuldigen könne.

Wir befehlen anmit zugleich allen Unseren Civil- und Militär-Beamten und anderen Vorgesetzten, darauf zu halten, damit diese Uebereinkunft ihrem ganzen Umfange und Inhalte nach genau befolgt und vollzogen werde.

Gegeben in Unserer Haupt- und Residenzstadt Wien am acht und zwanzigsten Januar, im

contraria diffidazione, verrà considerato tutte le volte come prolungato per altri dieci anni.

24. Qualora fosse necessario di aggiungere alcuni particolari articoli alla presente convenzione, verranno i medesimi stabiliti secondo le massime che servono di base alla presente ed in conformità delle relazioni esistenti tra ambe le corti.

Siccome noi e S. S. abbiamo dato intieramente a queste determinazioni la nostra reciproca approvazione, così sono recate a cognizione generale dei nostri sudditi mediante il presente editto da pubblicarsi per ogni dove, affinchè i medesimi vi si attengano esattamente e nessuno possa allegarne ignoranza.

Noi ordiniamo nello stesso tempo a tutti i nostri impiegati civili e militari e ad altre superiorità di tenere mano forte acciò questa convenzione sia esattamente osservata ed adempita in tutta la sua estensione e contenuto.

Dato dalla nostra capitale e residenza di Vienna il ventuno gennajo dell' anno mille

Jahre des Heils eintausend achthundert drey und zwanzig, Unserer Regierung im ein und dreyßigsten Jahre.

ottocento ventitrè, trentesimo-primo del nostro regno.

Franz.

(L. S.)

FRANCESCO.

(L. S.)

Heinrich Graf v. Bellegarde, Staats- und Conferenz-Minister und Feldmarschall.

ENRICO C.° DI BELLEGARDE, *Ministro di Stato e delle Conferenze e Feldmaresciallo.*

Joseph Freyherr von Stipsicz, General der Cavallerie und Hofkriegsrath-Vice-Präsident.

GIUSEPPE BARONE DI STIPSICZ, *Generale di Cavalleria e Vicepresid. del Consiglio Aulico della Guerra.*

Nach Sr. k. k. Apost. Majestät höchst eigenem Befehle, Caspar Lehmann.

Per espresso e supremo comando di S. M. I. R. A., GASPARE LEHMANN.

(N.° 7.) *CONDIZIONI onde i pensionarj civili e militari esteri possano ottenere il permesso di rimanere all'estero anche per lo spazio di tre anni.*

1.° maggio 1823.

N.° 4754-1700 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Sua M. I. R. A. si è degnata di accordare con veneratissima sovrana risoluzione 5 luglio 1822 che ai pensionarj civili e militari d'ambi i sessi nativi d'estero stato possa, dietro loro ricerca, concedersi dal competente dicastero aulico il permesso di recarsi e rimanere all'estero anche per lo spazio di tre anni consecutivi, previa l'osservanza delle discipline vigenti pei passaporti e per l'emigrazione, non che sotto le condizioni seguenti:

1.° Che resti ai medesimi riservata bensì la pensione, ma sospesone il godimento durante la loro dimora all'estero.

2.° Che ai pensionarj civili non debba rimettersi in corso la pensione, sia pel tempo passato in permesso, sia per l'avvenire, se prima il ricorrente non abbia giustificato

il suo ritorno nella monarchia austriaca al tempo stabilito col passaporto regolarmente vidimato alla prima stazione al di quà del confine.

3.° Che i pensionarj militari debbano essere trattati colle norme vigenti riguardo alla detrazione o carenza cui dovessero sottostare per la durata del permesso.

4.° Finalmente che trovandosi obbligato un pensionario di protrarre la sua dimora all'estero oltre i tre anni concessigli, debba chiedere la prolungazione del suo permesso prima che ne spiri il termine, adducendone i motivi; altrimenti lo si riterrà decaduto dal riservatogli diritto alla pensione.

In conformità ad espresso incarico dell'imperiale regia camera aulica generale contenuto nel dispaccio 14 aprile prossimo decorso, n.° 10063-509 si deducono le premesse disposizioni a pubblica notizia per comune intelligenza ed osservanza.

Milano, il 1.° maggio 1823.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

TORDORÒ, *Consigliere.*

(N.° 8.) *La tassa per le sentenze d' appello con cui si riformi il giudicato del giudice inferiore dovrà esigersi da ciascuna delle parti.*

23 maggio 1823.

N.° 5443-1931 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

A schiarimento delle relative disposizioni contenute nel regolamento provvisorio delle tasse giudiziarie pubblicato colla governativa notificazione 5 gennajo 1816, l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale con decreto 26 aprile p.° p.°, n.° 16289-415 ha dichiarato che per le sentenze d'appello con cui si riformi il giudicato del giudice inferiore dovrà esigersi da ciascuna delle parti la tassa medesima che fu attribuita alla sentenza pronunciata in prima istanza, e ciò anco nel caso che entrambe le parti avessero appellato contemporaneamente contro un giudicato composto di più articoli.

Inerendo agli espressi ordini della prelodata imperiale regia camera aulica generale, si deduce la detta dichiarazione a pubblica notizia per comune intelligenza e per la corrispondente osservanza.

Milano, il 23 maggio 1823.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

TORDORÒ, *Consigliere.*

(N.° 9.) *I vaglia di 200 fiorini cadauno portanti il frutto del 4 per 100 emessi nel 1796 e 1797 in pagamento dei generi versati nei magazzini militari sono conservati nel loro valore originario coi rispettivi interessi decorsi e decorrendi. Accordato ai possessori il beneficio dell' insinuazione entro il termine di sei mesi.*

15 giugno 1823.

IMP. R. COMMISSIONE LIQUIDATRICE
DEL DEBITO PUBBLICO
DEL REGNO LOMBARDO-VENETO.

Con veneratissima sovrana risoluzione del 4 maggio p.° p.° S. M. I. R. A. si è degnata di ordinare che i *vaglia di 200 fiorini* cadauno portanti il frutto del 4 per 100 all' anno emessi in esecuzione ed a norma dell' editto 4 gennaro 1796 dalla regia ducal camera di Milano nell' anno stesso, e negli anni 1796 e 1797 dalla regia ducal camera di Mantova in esecuzione ed a norma dell' altro editto pure in data 4 gennaro 1796 in pagamento dei generi stati versati nei magazzini militari per la sussistenza e pel mantenimento degl' imperiali regj eserciti austriaci debbano essere conservati nel loro valore capitale originario, che i rispettivi interessi decorsi e decorrendi fino al rilascio delle relative cartelle abbiano ad

essere convertiti in capitale, e che della somma complessiva venga inscritta sul monte del regno lombardo-veneto una rendita in ragione del 5 per 100.

In esecuzione del rispettato dispaccio dell' imperiale regia camera aulica generale del 20 maggio p.° p.°, n.° 21809-1276, l'imperiale regia commissione liquidatrice deduce a pubblica notizia questa graziosissima sovrana risoluzione, la quale contempla tutti indistintamente i possessori dei vaglia suddetti, siano essi sudditi austriaci o stranieri.

All'effetto poi che i possessori di tali vaglia, che non ne avessero già in precedenza fatta l'insinuazione ad alcuno dei protocolli dell'imperiale regia commissione liquidatrice in dipendenza della sovrana patente 27 agosto 1820 e del relativo avviso 31 dicembre detto anno, possano essere ammessi a godere degli effetti del sovrano beneficio, s'invitano i medesimi a presentare la regolare insinuazione entro il termine di *sei mesi* decorribili dalla data del presente avviso, *termine perentorio* superiormente stabilito sotto le seguenti osservanze:

1. Il protocollo, cui dovranno essere presentate le insinuazioni dei titoli di credito dipendenti dai vaglia suddetti, è quello dell'imperiale regia commissione liquidatrice del debito

pubblico del regno lombardo-veneto residente in Milano nel locale del monte lombardo-veneto.

2. Le insinuazioni si presentano in carta bollata e sottoscritte dal possessore del vaglia o di chi lo rappresenta. Sono egualmente da sottoscriversi i vaglia, da prodursi esclusivamente in originale a corredo della relativa insinuazione, i quali però si ritengono esenti dal bollo.

Il protocollista rilascia al presentatore una corrispondente ricevuta.

3. Ogni insinuazione indicherà

a) Il nome, cognome, provincia ed il comune del petente, se suddito austriaco, e lo stato a cui appartiene, se estero;

b) Il soggetto della dimanda, il numero e il montare de' vaglia prodotti;

c) Il domicilio da scegliersi dal petente in Milano.

4. Ad ogni insinuazione dovrà unirsi un doppio della relativa petizione per l' effetto d' inscrivervi la corrispondente deliberazione da consegnarsi alla parte insinuante.

Milano, il 15 giugno 1823.

IL PRESIDENTE
BAZETTA.

NEGRI, Segretario.

(N.° 10.) *Norme per la nomina e per le competenze dei periti revisori di conti sulle facoltà dei pupilli o curandi.*

28 giugno 1823.

N.° 20220-2247 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Ritenuto, che l' art. 59 dell' istruzione per le preture in affari non contenziosi impone l' obbligo al giudice di esaminare da sè solo, e di dare evasione a tutti quei conti annuali sopra le facoltà de' pupilli o curandi, i quali per la precisione ed invariabilità delle partite, ovvero per la loro esatta posizione non esigono una particolare formazione di rilievi, ma soltanto un esame sulla verità del loro calcolo numerico; e che lo stesso giudice anche fuori dei detti casi è in dovere, quando nel suo distretto giurisdizionale si trovino parenti dei pupilli o curandi per la loro capacità ed imparzialità qualificati alla revisione de' conti, di rimettere a questi le rese di conto comunque fossero intralciate perchè vi facciano i loro rilievi.

Per tutti gli altri casi nei quali il giudice deve a termini di legge nominare un apposito perito revisore di conti, in forza di sovrana risoluzione 11 novembre 1822 comunicata

dall' imperiale regia cancelleria aulica unita mediante dispaccio 29 marzo p.° p.°, n.° 8663-418 viene determinato quanto segue:

1. Presso ogni istanza giudiziaria deve di concerto coll' imperiale regia delegazione provinciale appositamente e sotto il vincolo di un giuramento destinarsi una o più persone esperte nella contabilità e nella cultura del paese, di fama illibata per la revisione dei conti sulla facoltà dei pupilli o curandi, le quali nominate e giurate una volta per sempre si conserveranno in tale qualità sino a tanto che non si dimostrino indegne della fiducia in esse riposta, e si avrà in pari tempo l' ulteriore riguardo che il loro numero sia possibilmente ristretto presso ogni istanza giudiziaria.

2. Le competenze dei periti revisori dei conti restano fissate all' uno per cento sulle rendite nette dei pupilli o curandi verificate durante il tempo abbracciato dalla resa di conto. Per rendita netta deve intendersi quell' importo che rimane dei prodotti dopo detratte tutte le spese congiunte coll' amministrazione e col godimento della facoltà, le imposte, non che gl' interessi, prestazioni annue od altri pagamenti periodici dovuti ai creditori dei pupilli, senza riguardo se il detto importo sia stato disposto pel mantenimento e per l' educazione del pupillo o curando, ovvero risparmiato ed impiegato come capitale. Il complessivo importo di tali competenze però non deve mai oltrepassare la somma di 390 lire, ossia 150 fiorini, per la

revisione del primo rendiconto annuo sulla sostanza del pupillo o curando, e di lire 195, ossia di fiorini 75, per quelle delle successive annuali rese di conto.

3. I revisori de' conti devono esporre separatamente nelle loro specifiche, oltre le suddette competenze, quelle di scritturazione, o le altre spese che dovettero necessariamente incontrare per la redazione, dilucidazione e giustificazione dei loro rilievi, ed il giudice deve assegnare ai medesimi nell'evasione del conto anche l'abbonamento di queste spese in quanto le trovi fondate.

4. La revisione de' conti nei casi quì accennati dev' essere ordinata esclusivamente ai periti revisori de' conti assunti appositamente presso le istanze giudiziarie. Questi all'incontro devono eseguire gratuitamente la revisione dei conti quando le rendite nette del pupillo o curando, o di più figli dello stesso padre soggetti a tutela o cura non sorpassano la somma di cento fiorini annui, e devono in questi casi contentarsi dell' abbono delle giustificate necessarie spese da essi fatte.

Tanto si deduce a pubblica notizia per comune intelligenza ed osservanza.

Milano, il 28 giugno 1823.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

Cav. Crespi, *Consigliere.*

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

PARTE II.

CIRCOLARI

ED ALTRE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

dal 1.° gennajo al 30 giugno 1823.

N.° 1 al 3.

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE SECONDA PARTE

dal 1.° gennajo al 30 giugno 1823.

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1823		
1	*Gennajo* 7	Gl' intraprenditori d' appalti col governo o colla finanza sono tenuti al pagamento di tante tasse quanti sono i contratti stipulati	1
2	*detto* 10	Scioglimento del quesito sulla continuazione o cessazione del sussidio alimentare all' impiegato condannato come reo od assolto per mancanza di prove legali	2
3	*detto* 17	Decisione negativa sulla questione, se l' emancipazione possa servire di motivo ad una diversa fissazione del domicilio, oppure a delle determinazioni riguardo alla classificazione di un coscritto	4
4	*detto* 23	Soluzioni dei dubbj proposti sulle competenze di stola pei cappellani militari e pei sacerdoti civili . . .	5
5	*detto* 24	I coscritti esenti temporaneamente dal servizio militare non dovranno essere chiamati se non dopo esaurito il numero dei non esenti di tutte le cinque classi	7

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1823		
6	*Gennajo* 28	Norme intorno ai titoli di ordinazione richiesti pei candidati al sacerdozio	11
7	*detto* 31	Dichiarazione sugli alloggi che rimarrebbero vacanti per la morte degli ufficiali ammogliati, da lasciarsi a determinato tempo a disposizione delle vedove e famiglia.	16
8	*detto*	Discipline da osservarsi dai parrochi nel rilascio delle fedi di sopravvivenza all'oggetto di esigere pagamenti di pensioni	18
9	*Febbrajo* 18	Regola interinale di corrispondenza per l'esecuzione delle sentenze tra le autorità austriache e quelle degli stati sardi, di Roma e del cantone del Ticino	21
10	*detto* 22	Dichiarazione che nell'assegno di alimentazione per gl'impiegati sospesi non devono calcolarsi gli emolumenti accessorj percepiti *in partem salarii*, ecc.	28
11	*detto* 25	Le droghe e gli oggetti d'uso medico di qualunque sorta provenienti dall'estero debbono essere assoggettati alla visita sanitaria nelle dogane	29
12	*detto*	Nomina di S. E. *Leopoldo* nobile di Plenciz alla carica di supremo presidente della giustizia	30
13	*Marzo* 3	Passando i pompieri civici di Milano nella truppa di linea, si dovrà ai medesimi valutare nella capitolazione il tempo del prestato anteriore servigio	31
14	*detto* 11	Attribuito il titolo di *Serenissimo Principe ed Altezza* al regnante	

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1823	*pro tempore* della casa principesca Liechtenstein	33
15	*Marzo* 15	Esentate dal contributo arti e commercio le farmacie appartenenti ai conventi dei Padri della misericordia	34
16	*Aprile* 1.°	Proibizione di assumere in ufficio presso le istanze giudiziarie senza la suprema autorizzazione delle persone estranee	35
17	*detto* 2	Ordinanza con cui si prescrivono diverse discipline tendenti all' esatta esecuzione delle leggi ed al miglior andamento degli affari nelle istanze giudiziarie	37
18	*detto* 4	Dazio d' introduzione ed esportazione delle matrici dei caratteri da stampare	82
19	*detto* 8	I parrochi e le comunità comunali debbono astenersi dal rilasciare attestati di sudditanza a favore d' individui abitanti in esteri stati .	83
20	*detto* 10	Gradazione nelle superiori categorie dei benemeriti pubblici impiegati, ristabilendo la classe dei servitori dello stato, che porta il titolo di ministri di stato	84
21	*detto* 16	Le tasse delle sentenze di prima istanza debbonsi applicare ed esigere, non fatto caso dei successivi giudizj di appello o di revisione . .	86
22	*detto* 20	Discipline da osservarsi onde conseguire la gratificazione di lire 25 accordata a chi coopera all' arresto di un refrattario	88

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1823		
23	*Aprile* 22	Facilitazione concessa per l'elezione dei deputati delle città regie alle congregazioni provinciali	90
24	*detto* 23	Disposizioni onde regolare il dazio di transito sulle mercanzie estere all'ingresso e passaggio nel Tirolo, nel Vorarlberg e nelle provincie lombardo-venete	91
25	*detto* 28	Norme per l'amministrazione e successiva liquidazione delle spese d'inquisizioni politiche e criminali presso le preture e giudicature politiche	94
26	*detto* 29	Attivazione col 1.° giugno dell'istruzione per le imp. regie preture negli affari non contenziosi	97
27	*detto* 30	Modificazioni nell'applicazione delle prescrizioni vigenti in proposito degli studenti delle tre facoltà superiori	147
28	*detto*	Dazio da applicarsi per l'entrata ed uscita del catrame	148
29	*Maggio* 2	Rettificazione dell'art. 12 del cartello conchiuso fra l'impero d'Austria e la corte pontificia per la consegna dei disertori	150
30	*detto* 12	Dichiarata l'esenzione dalle tasse e dall'uso della carta bollata nelle cause promosse dai delegati di un concorso contro l'amministratore della massa concorsuale	151
31	*detto* 20	Richiamati in osservanza i regolamenti relativi all'obbligo del segreto d'ufficio per parte degl'impiegati . . .	153
32	*detto* 27	Incaricate le istanze giudiziarie di riportare nelle tabelle dei concorrenti a posti vacanti la qualità dei	

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1823	loro servigi e dei loro soldi per servire di base alla fissazione delle tasse di carattere e di carenza . . .	155
33	*Maggio* 28	Discipline da praticarsi verso le parti che percepiscono o rifondono arretrati per ispedizioni di staffette .	157
34	*Giugno* 9	L' importo per la somministrazione della legna ai gendarmi è a carico dei medesimi, e non dei comuni .	160
35	*detto* 10	Il divieto di cedere o sequestrare il soldo portato dalla sovrana risoluzione 4 marzo 1815 non deve estendersi agl' impiegati comunali .	162
36	*detto* 11	Scioglimento del dubbio, a quali operazioni daziarie siano da sottoporsi le bestie ed altri oggetti che si espongono alla pubblica vista e curiosità	163
37	*detto* 12	Stabilimento delle *casse di risparmio* nelle provincie lombarde approvato dall' imperiale regia cancelleria unita con aulico dispaccio 10 aprile 1823, n.° 516-10498	165
38	*detto* 17	Nel caso che i rotoli delle cause subordinati in revisione si riconoscano incompleti e non istruiti a dovere, verranno ritornati a spese dei referenti	170
39	*detto* 18	Gli autori di opere intorno alle leggi sull' industria e sul commercio producendo i manoscritti per ottenere l' *imprimatur* della censura, dovranno unire il certificato comprovante l' incarico avutone	171
40	*detto*	Alle sentenze emanate sulle petizioni per rivendicazione di effetti stati compresi nella massa concorsuale	

N.°	Data.	Titolo degli Atti	Pag.
		devesi applicare la tassa prescritta dalla rubrica quarta del regolamento provvisorio delle tasse giudiziarie 5 gennajo 1816	172
41	1823 *Giugno* 25	Incaricati i parrochi di comunicare alle prime istanze giudiziarie del proprio distretto sotto la propria risponsabilità ed immediatamente ogni singolo caso di morte	173
42	. . . . .	Elenco delle patenti di privilegio diramate dal 1.° gennajo a tutto giugno 1823, accordate a diversi inventori ed artisti sotto le condizioni vigenti all' epoca della concessione e della sovrana patente 8 dicembre 1820	177

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ
GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

N.° 1.

(N.° 1.) *Gl' intraprenditori d'appalti col governo o colla finanza sono tenuti al pagamento di tante tasse quanti sono i contratti stipulati.*

7 gennajo 1823.

N.° 40162-2878. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

A prevenire ogni dubbio ed ogni difficoltà in ordine all' adempimento del disposto col circolare dispaccio 4 dicembre pross.° pass.°, n.° 37193-2686, il governo, in appendice al dispaccio medesimo, ricordando alla delegazione la massima vigente che gl' intraprenditori d' appalti col governo o colla finanza sono tenuti al pagamento di tante tasse quanti sono i contratti stipulati, e questo da verificarsi nel luogo di ordinario loro domicilio, previene la stessa delegazione che qualora negli elenchi degl' intraprenditori della premessa natura che le verranno trasmessi siavi compreso taluno

il quale abbia il suo domicilio in altra provincia, sarà sua cura di renderne tosto intesa la delegazione interessata, onde possa procedere relativamente a questi agl' incùmbenti di suo istituto per farlo assoggettare, ove lo esigerà il caso, alla competente tassa arti e commercio; ciò che per reciprocanza verrà eseguito colla delegazione dalle altre all' evenienza del bisogno.

Milano, il 7 gennajo 1823.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 2.) *Scioglimento del quesito sulla continuazione o cessazione del sussidio alimentare all'impiegato condannato come reo od assolto per mancanza di prove legali.*

10 gennajo 1823.

N.° 15990-5043 C.

CIRCOLARE.

Essendo stato proposto il quesito, se all'impiegato che, dietro inquisizione criminale o per grave trasgressione di polizia, venga *condannato come reo od assolto per mancanza di prove legali*, debba, anche dopo l'emanazione

della sentenza, continuarsi il sussidio alimentare fino a che venga deciso se abbia o no ad essere definitivamente dimesso dal servizio, l' imperiale regia camera aulica generale con decreto 1.° dicembre p.° p.°, n.° 46462-2550 ha dichiarato:

1.° Quando l' impiegato venga sottoposto a condanna come *reo di delitto*, dovrà cessargli *dal giorno della pronunciata sentenza* interamente il soldo anche nella parte conservatagli in sussidio di alimentazione, al qual effetto l' autorità giudicante ne darà immediata comunicazione alla rispettiva cassa.

2.° Ove però la condanna *derivi soltanto da gravi trasgressioni di polizia*, o la sentenza *assolva per mancanza di prove*, si continuerà all' impiegato il sussidio alimentare fino a che dall' autorità a cui spetta venga formalmente deciso sulla sua destituzione.

Servendo la premessa dichiarazione a dilucidamento ed aggiunta delle massime diramate colle circolari governative 8 novembre 1817, n.° 16401-5374, 15 luglio 1819, n.° 10031-2598 e 11 ottobre 1822, n.° 12379-3861, si deduce essa a notizia di tutti i pubblici uffici per l' esatta sua osservanza in ogni analogo caso.

Milano, il 10 gennajo 1823.

Il Conte DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

TORDORÒ, *Consigliere.*

(N.° 3.) *Decisione negativa sulla questione, se l'emancipazione possa servire di motivo ad una diversa fissazione del domicilio, oppure a delle determinazioni riguardo alla classificazione di un coscritto.*

17 gennajo 1823.

N.° 1591-186. Circolare.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Non distinguendo la sovrana patente di coscrizione 17 settembre 1820 all'art. 9 la maggiore età che si acquista col fatto dell'emancipazione sia espressa, che tacita a termini del § 174 del codice civile universale per l' oggetto di determinare il domicilio del coscritto, il governo trovò necessario d' invocare una superiore dichiarazione.

Su tale argomento degnossi l'imperiale regia cancelleria aulica unita di abbassare la determinazione risultante dal dispaccio 27 dicembre p.° p.°, n.° 36208-3433, di cui si unisce copia.

Tanto si partecipa a cotesta imperiale regia delegazione provinciale per sua intelligenza ed esecuzione nei contingibili casi.

Milano, il 17 gennajo 1823.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

Copia di dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica riunita all' imp. regio governo in data 27 dicembre 1822, n.° 3433-36208.

La questione, se l'emancipazione dalla paterna autorità ottenuta in conformità al § 174 del codice civile possa servire di motivo ad una diversa fissazione del domicilio, oppure a delle determinazioni riguardo alla classificazione d'un coscritto che alterassero la legge 17 settembre 1820, è stata decisa negativamente di concerto dall'aulica cancelleria riunita e dall'imperiale regio consiglio di guerra; cosicchè l'emancipazione non abbia in alcun modo ad alterare gli effetti della prefata legge.

Con ciò si ritornano gli allegati del rapporto n.° 8083 del 27 settembre a. c.

Vienna, il 27 dicembre 1822.

Firmat. GOESS.

(N.° 4.) *Soluzioni dei dubbj proposti sulle competenze di stola pei cappellani militari e pei sacerdoti civili.*

23 gennajo 1823.

N.° 40825-5662. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo agli ordinarj.

Essendo insorti i dubbj, 1.° come debbano regolarsi le competenze di stola pei cappellani militari nei casi di matrimonj o funerali da eseguirsi da altro sacerdote fuori del

luogo ove risiede il rispettivo cappellano militare esercente la giurisdizione spirituale; 2.° quale competenza di stola possa esser chiesta pei funerali delle mogli di generali, di ufficiali stabili e di ufficiali superiori sottoposti alla giurisdizione del clero militare, l' imperiale regio aulico consiglio di guerra ha prescritto ai comandi generali in soluzione dei mentovati dubbj le regole seguenti: 1.° Se la rispettiva funzione venne celebrata da un estraneo cappellano militare, in tal caso spetta al medesimo una metà della competenza di stola fissata pei militari, e l' altra metà al cappellano militare, al quale appartiene la giurisdizione spirituale. 2.° Se all' opposto venne celebrata la funzione da un ecclesiastico civile, allòra questo ha da ricevere tutta la competenza di stola fissata pel civile, ed il rispettivo cappellano militare soltanto l' eccedenza a cui il medesimo potesse aver diritto secondo la tariffa di stola pei militari paragonata con quella pel civile. 3.° In que' casi ove la tariffa di stola pel militare non enuncia una competenza fissata, ma semplicemente parla d' un regalo spontaneo, il cappellano militare può bensì chiedere una gratificazione dopo che il funzionario avrà incassata la parte del medesimo od anche l' intera competenza dietro la tariffa di stola pel civile, ma deve in tal caso il detto cappellano militare accontentarsi di qualunque dono gli venga destinato da parte delle persone interessate.

L' imperiale regio consiglio aulico di guerra rinnovò in questa occasione l' ordinanza 24

ottobre 1783, che pei battesimi non viene pagata nessuna competenza di stola.

In quanto finalmente riguarda la competenza di stola pei funerali delle mogli, fu dichiarato che questa si regola sempre dietro il carattere dei rispettivi mariti.

Per espresso ordine dell' imperiale regia cancelleria aulica riunita in data 4 dicembre 1822 si comunicano le premesse regole agli ordinarj per norma del clero civile all' evenienza dei casi.

Milano, il 23 gennajo 1823.

STRASSOLDO.

(N.° 5.) *I coscritti esenti temporaneamente dal servizio militare non dovranno essere chiamati se non dopo esaurito il numero degli esenti di tutte le cinque classi.*

24 gennajo 1823.

N.° 766. DISPACCIO.

S. A. I. il serenissimo Arciduca Vicerè all' imperiale regio governo.

Per la corrispondente esecuzione, incominciando dalla leva militare dell' anno 1822 che si sta ora disponendo, comunico all' imperiale regio governo di Milano la quì unita

copia di nota direttami dal supremo cancelliere in data 3 corrente, n.° 34758-3293, jeri pervenutami, nella quale si contengono alcune determinazioni prese da S. M. riguardo ai coscritti esenti temporaneamente dal servizio militare, i quali non dovranno essere chiamati se non se dopo che sia esaurito il numero degli esenti di tutte le cinque classi.

Sarà cura del governo di Milano il dar ordine che, giusta quanto si esige nella suddetta nota, « sia tenuto un esatto registro » dimostrativo del numero di esentati tem- » porarj che dovettero essere chiamati nelle » leve degli anni 1820 e 1821, e che ogni » comune allorchè abbia estinto il suo contin- » gente per l'anno 1822 coi coscritti della » 3.ª e 4.ª lista, consegni inoltre tanti di tali » coscritti che gli avanzano quanti sono ne- » cessarj a conservare in congedo un corri- » spondente numero degli esentati temporarj » nelle precedenti leve. »

Servirà pure di norma a codesto imperiale regio governo quanto viene successivamente esposto sui rilievi fatti in proposito dagli aulici dicasteri.

Venezia, il 24 gennajo 1823.

RANIERI.

Copia di una nota del signor conte di Saurau, *ministro dell'interno, diretta a S. A. I. l'Arciduca Vicerè.*

Il consiglio aulico di guerra e la cancelleria aulica unita riconobbero la necessità di determinare con una più precisa dichiarazione il senso dell'ultima parte del § 13 della patente di coscrizione 17 settembre 1820. S. M. si è quindi degnata di decidere ciò che segue:

« Gli esenti temporariamente dal servizio » militare nel regno lombardo-veneto non debbono chiamarsi e consegnarsi se non quando » sia esaurito il numero dei non esenti di tutte » le cinque classi, e non possa con queste classi » completarsi il bisogno per le truppe italiane » se non aggiungendovi a compimento gli esentati temporarj; saranno questi pertanto da lasciarsi liberi perchè non soggetti alla capitolazione di legge, allorchè e colla proposizione, » secondo la quale si trovino disponibili individui delle altre classi idonei al militare. Deesi » perciò riconoscere anche nell'imminente leva » se ed in quanto si verifichi un tal caso, onde » esattamente osservare questa mia risoluzione.

» Del resto non è mia volontà che ad oggetto di poter rilasciare gli esentati temporarj » si consegnino al militare altri esentati temporarj; e così pure gli esentati temporarj, quand'anche non possano essere rimpiazzati con » individui delle altre classi, non debbono servire in alcun caso più a lungo del tempo di » capitolazione. »

Con questa sovrana risoluzione si va ad incontrare la proposizione contenuta nella III parte

del rapporto del governo di Milano 18 novembre anno scorso, n.° 35567-5900 (il cui contenuto V. A. I. si è degnata d'onorare in data 28 dello stesso mese della graziosa sua approvazione sotto il n.° 8064). V. A. I. è quindi rispettosamente pregata di volere graziosamente ordinare alle autorità che sia tenuto un esatto registro dimostrativo del numero degli esentati temporarj che dovettero essere chiamati nelle leve degli anni 1820 e 1821, e che ogni comune allorchè abbia estinto il suo contingente per l'anno 1822 con coscritti della III e IV lista, consegni inoltre tanti di tali coscritti che gli avanzano quanti sono necessarj a conservare in congedo un corrispondente numero degli esentati temporarj delle precedenti leve.

Crede la cancelleria aulica di non dovere ormai prendere in considerazione gli esentati temporarj della leva del 1819, perchè il tempo della loro capitolazione spira già nel corrente anno, e sono poi tutti effettivamente in congedo, nè secondo le intelligenze prese col militare in nessun caso saranno più chiamati al servizio. Che se però circostanze di particolare urgenza richiedessero l'anticipato assoluto congedo dell'uno o dell'altro di essi, non si potrebbe avere difficoltà alcuna a congedarli a preferenza degli esentati temporarj del 1820 e 1821.

I dicasteri aulici si riservano poi di portare a cognizione di V. A. I. l'esito delle trattative che saranno state intavolate sugli altri punti toccati nel grazioso foglio 28 novembre anno scorso, n.° 8064 V. R.

Vienna, il 3 gennajo 1823.

Segnat. SAURAU.

(N.° 6.) *Norme intorno ai titoli di ordinazione richiesti pei candidati al sacerdozio.*

28 gennajo 1823.

N.° 1931-284 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali ed agli ordinarj.

S. M. I. e R. con sovrana risoluzione emanata da Verona nel dì 20 novembre prossimo passato si è compiaciuta di sanzionare le seguenti norme intorno ai titoli di ordinazione richiesti pei candidati al sacerdozio nel regno lombardo-veneto, cioè:

1. Questi titoli di ordinazione vengono fissati coll'annuo provento di fiorini 100, eguali a lire 258. 58.

2. In regola vengono i medesimi creati o mediante un beneficio ecclesiastico, o mediante un patrimonio, eguali alla rendita espressa sub.° 1, od anche dall'unione di ambedue le anzidette risorse.

3. Onde impedire che col mezzo di tali titoli privati non pervengano al sacerdozio individui indegni di tale dignità, vi sarà prevenuto coll' adempimento esatto delle vigenti norme tanto canoniche, quanto politiche.

4. Potranno aver luogo eccezioni dalla regola stabilita sub.° 2 nei casi in cui vengono accordati i titoli di ordinazione dal fondo pubblico, o per l'importo totale di lire 258. 58, o supplendo a questa somma, in quanto i mezzi enumerati ad 2 non fossero sufficienti onde completare l'intiera somma di 100 fiorini, e ciò sotto le seguenti modalità:

a. Tale favore sovrano non viene accordato che ai chierici sprovveduti di modi di fortuna, e dai quali si può attendere un utile impegno per la religione e lo stato, avuto riguardo ai loro talenti, all' applicazione, alle scienze, alla pietà e moralità de' medesimi.

b. Che il rispettivo individuo abbia compito l' intero corso degli studj teologici, compresevi la catechetica e la pedagogía.

c. Dalla regola ora espressa nel precedente articolo *b* possono però essere accordate delle dispense, sulle proposizioni dei vescovi, anche a quei singoli individui che sebbene avessero compito soltanto i primi tre anni del loro corso teologico, pure si fossero segnalati nel medesimo; sempre però colla riserva che in un simile caso prima non venga a loro affidata la giurisdizione pel confessionale se non dopo avere terminato l' intiero corso quadriennale degli studj teologici.

d. I titoli di ordinazione accordati dal fondo pubblico portano con sè l' obbligo di farsi impiegare, tosto dopo compiti gli studj teologici, sia nella cura d' anime, sia in un impiego di pubblica istruzione, ovvero di educazione pubblica.

e. Se però non fosse vacante sul momento un tale posto, a cui fosse annesso un corrispondente salario, allora sarà obbligo del rispettivo individuo di prestare assistenza in uno dei posti espressi nell' antecedente articolo *d*, dipendendo in ciò dalla determinazione della rispettiva autorità, sotto la pena di perdere il conseguito titolo di ordinazione nel caso di disobbedienza.

f. Il godimento del titolo di ordinazione conseguito nella maniera esposta cessa dall' epoca in cui l' ordinato avrà ottenuto un impiego, dalla di cui rendita sia compensato il provento del titolo d' ordinazione.

g. Il riattivamento di questo titolo non può aver luogo che nei casi, quando un sacerdote diviene incapace alle sue funzioni prima di aver conseguito o qualche beneficio parrocchiale, o qualche altro beneficio di rendita maggiore del titolo d' ordinazione, od in fine un altro impiego che gli desse il diritto ad una pensione egualmente sorpassante il provento del titolo; sempre però sotto la

condizione che tale sacerdote abbia servito con buona applicazione e condotta.

h. In tali casi può essere aumentato il provento annuo del titolo di ordinazione, secondo il numero degli anni di servizio ed in riguardo ai meriti acquistatisi per parte del titolato, fino all' importo di annui fiorini 200 sulla proposizione da farsi dal governo all' imperiale regia aulica cancelleria; restando riservato alla decisione sovrana il giudizio, se circostanze straordinarie consigliassero un aumento eccedente gli annui 200 fiorini.

i. Il numero dei titoli di ordinazione da accordarsi dal fondo pubblico non deve sorpassare l' annuo bisogno de' sacerdoti, onde rimpiazzare i posti nella cura di anime in ogni diocesi. Il governo, sentiti gli ordinarj, farà il ragguaglio di quest' annuo bisogno per ciascuna diocesi, e lo porterà alla notizia dell' aulica cancelleria riunita.

k. Pel caso però che, oltre questo numero da fissarsi, vi fosse un candidato al sacerdozio distinto pei talenti e per la sua pietà, e come tale raccomandato dal suo ordinario, si è compiaciuta S. M. di autorizzare l' aulica cancelleria di accordare, sopra le proposizioni fatte, a tale chierico l' eguale titolo di ordinazione dal fondo pubblico, in

quanto al medesimo non potesse essere provveduto coi mezzi enumerati ad 2.

Si comunicano queste sovrane graziose disposizioni agli ordinarj, confermandosi a termini dell' articolo 2 le vigenti discipline per l'approvazione dei titoli sopra beneficj, legati, patrimonj, ecc., siccome sono segnate nelle istruzioni 1.° giugno 1804, in quanto non sono derogate; ed invitandosi gli ordinarj a proporre il numero dei titoli che essi credono necessarj da supplirsi ogni anno sul fondo pubblico a tenore dell' articolo 4, lettera *i*; preso per base il calcolo de' sacerdoti necessarj per supplire il vuoto di quelli in cura d' anime mancanti per adequato ogni anno, e ciò sopra la dimostrazione dell' effettivo bisogno emerso nei precedenti ultimi tre anni.

Milano, il 28 gennajo 1823.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 7.) *Dichiarazione sugli alloggi che rimarrebbero vacanti per la morte degli ufficiali ammogliati, da lasciarsi a determinato tempo a disposizione delle vedove e famiglia.*

31 gennajo 1823.

N.° 2266-272 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Con nota 21 novembre p.° p.°, n.° 10825 R. l' imperiale regio comando generale militare ha comunicato una dichiarazione dell' imp. regio consiglio aulico di guerra emanata con rispettato suo rescritto 31 ottobre, n.° 5894 sugli alloggi che rimarrebbero vacanti stante la morte degli ufficiali ammogliati, da lasciarsi a disposizione delle vedove per tutto il trimestre.

Una tale dichiarazione, già stata comunicata all' imperiale regia direzione generale di contabilità per norma nei contingibili casi nelle liquidazioni trimestrali, viene pure partecipata a cotesta imperiale regia delegazione provinciale colla trasmissione di una copia della suddetta nota dell' imperiale regio comando generale, onde sia portata a cognizione delle

autorità comunali incaricate delle somministrazioni degli alloggi all' ufficialità per loro intelligenza e norma.

Milano, il 31 gennajo 1823.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

N.° 10825.

Il generale comando lombardo al governo.

L' aulico consiglio di guerra con rescritto 31 ottobre a. c., n.° 5894 ha dichiarato che qualora degli ufficiali dimoranti in queste provincie negli alloggi che l' erario prese a pigione dai comuni vi morissero in attività di servizio, lasciando indietro la vedova od altra famiglia, si debba regolarsi conformemente a quanto dietro le circostanze locali è stabilito circa l' epoca della disdetta degli alloggi.

Si potrà quindi lasciar bensì godere alla vedova od alla famiglia l' alloggio fin tanto che scade il termine per isloggiare, previa regolare disdetta dell' alloggio; ma la bonificazione pecuniaria per detto tempo potrà aver luogo allora soltanto che il quartiere del defunto fosse effettivamente necessario per un altro ufficiale colà destinato, e che la relitta vedova o la famiglia fosse necessitata a prendere in affitto un' altra abitazione.

Nei casi che la vedova o la famiglia abbandonasse spontaneamente il quartiere che godeva, o si scegliesse altro domicilio, non hanno da questo

punto più titolo all' indennità di alloggio in danaro.

Mentre si ha l'onore di mettere a parte il governo di questa determinazione del consiglio aulico di guerra, e che se ne istruiscono anche i comandi di piazza dipendenti, se lo prega a voler informare le delegazioni provinciali per intelligenza dei rispettivi comuni, e massimamente questa direzione generale di contabilità.

Milano, il 21 novembre 1822.

Firmat. L'ESPINE.

(N.° 8.) *Discipline da osservarsi dai parrochi nel rilascio delle fedi di sopravvivenza all'oggetto di esigere pagamenti di pensioni.*

31 gennajo 1823.

N.° 171-36 C. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Avendo osservato l'eccelsa camera aulica generale delle finanze che le pratiche vigenti in queste provincie per ovviare ad indebiti pagamenti per parte delle pubbliche casse di soldi, pensioni ed altri assegni non producono sempre l'effetto a cui sono dirette, ha trovato nella sua saggezza di dovere aggiungervi quelle che sono specificate nel quì unito

foglio segnato A, già adottate per le altre provincie della monarchia, e con decreto 11 dicembre 1822, n.° 45913-2505 ne ha ordinata la più stretta osservanza.

Viene quindi incaricata cotesta imp. regia delegazione di fare delle dette discipline, di cui si rimettono n.° . . . esemplari a stampa, diramazione a tutti i parrochi della sua provincia, e di raccomandar loro vivamente di prestarsi con tutta esattezza all' adempimento di tutto ciò che dalle stesse discipline resta ad essi ingiunto.

Essa poi non lascerà di vegliare pel puntuale eseguimento delle denunzie delle morti che sono prescritte all' art. 4, e sarà sollecita di riceverle e d' innoltrarle di mano in mano senza ritardo al governo.

Milano, il 31 gennajo 1823.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

N.° 171-36 C. *A.*

Discipline prescritte dall' eccelsa camera aulica generale delle finanze con decreto 11 *dicembre* 1822, *n.°* 45913-2505 *in addizione alle discipline vigenti in materia di pagamenti di pensioni.*

1. I parrochi o chi ne fanno le veci non rilasceranno d'ora in avanti fedi di vita ad oggetto

di esigere pensioni se non si presentino loro *gli stessi pensionati in persona*, e non avendo di essi sufficiente conoscenza, dovranno procurarsela.

2. Esprimeranno perciò in ogni fede di averla rilasciata *alla persona* stessa del pensionato *loro pienamente conosciuto.*

3. Trattandosi di una vedova o di un' orfana, dovranno aggiungervi pure la dichiarazione, constar loro *dell' attuale stato vedovile dell' una o nubile dell' altra.*

4. All' evenienza del matrimonio o della morte nella propria parrocchia *di un' orfana o vedova pensionata* ne daranno denuncia alla rispettiva autorità civile o militare.

5. Le quitanze per l' esazione di qualunque dei suddetti assegni dovranno contenere la dichiarazione del rispettivo individuo *s' egli goda o no più assegni contemporanei*, citando in caso affermativo *la data ed il numero della superiore disposizione* con cui *il doppio assegno* gli venne concesso o confermato.

6. Viene ingiunto alle casse pubbliche *sotto la più rigorosa risponsabilità* di non eseguire pagamenti *sopra fedi o quitanze mancanti delle formalità suddette*, e non essendo loro note le disposizioni citate nelle quitanze *riguardo ai doppj assegni*, dovranno le casse *verificarne la sussistenza*, tenendo intanto sospeso il relativo pagamento.

Milano, il 31 gennajo 1823.

(N.° 9.) *Regola interinale di corrispondenza per l'esecuzione delle sentenze tra le autorità austriache e quelle degli stati sardi, di Roma e del cantone del Ticino.*

18 febbrajo 1823.

N.° 1632-89. Circolare.

L' imp. regio tribunale d' appello generale a tutte le imperiali regie prime istanze delle provincie lombarde.

All'effetto di regolare interinalmente la corrispondenza per l' esecuzione delle sentenze tra le autorità austriache e quelle degli stati sardi, di Roma e del cantone del Ticino, il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia col rispettato decreto 11 febbrajo andante ha trasmesso ai tribunali d' appello di Milano e di Venezia, a rispettiva intelligenza e norma delle magistrature lombardo-venete,

a. Una copia del decreto aulico 24 ottobre 1820, n.° 2740 relativo alla reciprocità da osservarsi verso il governo sardo nel dare esecuzione alle sentenze pronunciate negli stati di S. M. il re di Sardegna;

b. Una copia della notificazione pontificia 11 marzo 1820 sul modo di esecuzione di giudicati dei tribunali esteri;

c. Una copia del decreto 9 luglio 1819 emanato in simile argomento dal governo del cantone Ticino.

Le regole stabilite nel citato decreto aulico 24 ottobre 1820 (allegato *a*) in corrispondenza alla pratica seguita dalle magistrature sarde sono le seguenti:

§ 1. Osservato il reciproco, l'esecuzione delle sentenze proferite da qualunque tribunale di S. M. sarda, passate in giudicato e susseguite da requisitoria, sarà sempre in questo regno (lombardo-veneto) soggetta al giudizio di delibazione, versante non solo sulla competenza, ma ben anche sulla manifesta ingiustizia, e non verrà effettivamente data che ove sia provocata dalla parte che ha interesse di chiederla, o da un di lei legittimo procuratore.

§ 2. Questa delibazione verrà fatta, sentite sommariamente le parti a protocollo verbale, da quella prima istanza cui verrà chiesta l'esecuzione del giudicato sardo.

§ 3. La prima istanza subordina gli atti col suo voto consultivo all'imperiale regio tribunale d'appello, e questo poi lo subordinerà egualmente al supremo senato lombardo-veneto.

Il tenore della notificazione pontificia (allegato *b*) è come segue:

NOTIFICAZIONE.

Ercole della S. R. C. cardinale Consalvi, diacono di S. Maria ad Martyres, della santità di nostro Signore Papa Pio VII segretario di stato.

Persuasa la santità di nostro Signore che sia dell'interesse comune dei governi il prestarsi la

mano, acciò vicendevolmente le cose giudicate riguardanti i diritti e gl'interessi dei privati conseguiscano il più sollecito e pieno compimento, ci ha ordinato con oracolo di viva voce di prescrivere in suo nome le norme da osservarsi nei tribunali dello stato rispetto all'esecuzione dei giudicati dei tribunali esteri.

1. Si ammette l'esecuzione dei giudicati emanati dai competenti tribunali esteri nelle cause profane contro laici dappresso la requisitoria dei tribunali suddetti che gli hanno pronunciati, qualora dall'attore ne sia fatta l'opportuna dimanda, e sieno osservate le seguenti disposizioni.

2. Emergendo un dubbio sulla competenza del tribunale civile, il di cui giudicato deve eseguirsi, il tribunale eseguente potrà ricercare dal tribunale estero le necessarie dilucidazioni, e nel caso che queste non sieno bastanti a dileguare l'insorta dubbiezza, il suddetto tribunale eseguente dovrà dirigersi a monsignor uditore di S. S. per attenderne la risoluzione.

3. La sentenza dovrà esibirsi o in originale o in copia autentica equivalente all'originale, le di cui firme sieno riconosciute dai rappresentanti del governo pontificio nelle solite forme.

4. Il giudice o tribunale requirente dovrà certificare che la sentenza di cui si tratta sia passata in cosa giudicata.

5. Sarà in arbitrio di chiedere l'esecuzione della regiudicata o avanti il tribunale collegiale dell'A. C. in Roma, o avanti i tribunali civili di prima istanza nelle rispettive legazioni e delegazioni ove deve farsi l'esecuzione.

6. L'esecuzione si domanderà per mezzo di semplice interpellazione da farsi alla persona o al domicilio se il reo convenuto è nello stato; altrimenti coi soliti metodi dell'affissione, in forza

della quale si permetterà l'esecuzione senza osservare formalità di giudizio, e per mezzo di un semplice *exequatur*.

7. L'esecuzione sarà fatta a termini della sentenza con quei modi e con quelle forme che sono prescritte nelle esecuzioni dei giudicati dello stato.

8. Il tribunale eseguente non potrà prendere veruna cognizione sul merito. Se mai però gli si presentasse un nuovo documento in forma autentica non contemplato nel giudicato, e che in parte o in tutto perimesse l'azione ammessa, dovrà il medesimo sospendere l'esecuzione ed avvertire il tribunale requirente dell'insorta difficoltà.

9. L'esecuzione come sopra prescritta ha luogo solamente quando i giudicati dello stato pontificio vengano in egual modo eseguiti nei dominj esteri: lo che però si presume fintantochè non vi sia particolare motivo per dubitare di tale reciprocanza.

10. In conseguenza di ciò i tribunali dello stato pontificio nelle cause da loro giudicate devono ad istanza delle parti per mezzo di lettere requisitorie ricercare i giudici esteri per l'esecuzione dei loro giudicati, quando non sia già noto che sogliano essi ricusare sì fatto sussidio di giustizia.

Data dalla segreteria di stato l'11 marzo 1820.

Segnat. E. Card. CONSALVI.

In Roma presso Vincenzo Poggioli stampatore camerale.

Per copia conforme,

Sottoscritt. Girolamo Ruberti.

Il tenore poi del decreto del governo del cantone Ticino è il seguente:

Noi Landamano e Consiglio di stato della repubblica e cantone Ticino,

Essendoci stata ufficialmente comunicata una notificazione dell' imp. regio governo di Milano del giorno 26 gennajo 1819 concernente una sovrana risoluzione, colla quale sono stabilite pel regno lombardo-veneto alcune norme rispetto all' esecuzione di sentenze pronunciate in estero stato;

Riconosciuto consentaneo alle relazioni di buon vicinato che sussisteno tra i due stati che sia reciprocamente data esecuzione alle rispettive sentenze, ritenuti gli stessi principj, colle solite accidentali variazioni della diversa organizzazione giudiziaria;

Vista la speciale facoltà accordataci dal gran consiglio con messaggio apposito,

DECRETIAMO:

Art. 1. Le sentenze civili pronunciate nel regno lombardo-veneto saranno eseguite dai tribunali del cantone del Ticino, quando ne venga a loro fatta direttamente la domanda dai creditori, concorrendovi però le seguenti condizioni:

a. Che il giudice, il quale pronunciò la sentenza, sia stato competente (in forza dei principj legali generalmente adottati) rapporto al reo convenuto. Nascendo dubbj, e non potendosi appieno sciogliere dalla parte, il tribunale ne domanderà (per l'organo del consiglio di stato) le convenienti dilucidazioni.

b. Che la sentenza venga prodotta in originale col certificato d' ufficio che sia passata in cosa giudicata.

2. I tribunali del cantone non procedono mai d'ufficio per l'esecuzione delle sentenze di cui sopra, ma solamente a richiesta del creditore. E a carico di questi il sollecitare i singoli gradi dell'esecuzione, di specificarne esattamente l'oggetto, di procurarsi ciò che sarà stato riscosso pel suo credito, e di costituire nel luogo del giudizio un procuratore pel caso di assenza.

3. L'esecuzione delle sentenze potrà chiedersi anche per lettere requisitoriali dirette al consiglio di stato, il quale le abbasserà al tribunale competente del cantone, ritenuto tutto quanto è disposto negli articoli precedenti.

4. I cittadini del cantone che non troveranno opportuno di chiedere direttamente dall'imperiale regio giudice lombardo-veneto l'esecuzione di una sentenza, potranno farlo pel canale del consiglio di stato, ritenute le discipline sovra espresse.

5. Il presente decreto sarà pubblicato per comune intelligenza e perchè quelli cui compete vi si uniformino.

Bellinzona, 9 luglio 1819.

Per il Consiglio di Stato

Il Landamano

Firmat. G. B. QUADRI.

Il Segretario di Stato

Sott. G. DALBERTI.

Concorda ecc.

Sott. G. APPIANI.

Per copia di copia conforme,

Sott. GIROLAMO RUBERTI.

Mentre pertanto il tribunale d' appello in esecuzione de' supremi comandi comunica alle singole prime istanze da lui dipendenti le norme ed ordinanze di cui sopra, le incarica di osservare esattamente le prescrizioni espresse nel riportato decreto aulico 24 ottobre 1820 in riguardo al governo sardo, e di tenersi presenti le due riferite determinazioni su le regole vigenti negli stati romani e del cantone Ticino fino a che in conseguenza delle pendenti trattative non vengano date ulteriori disposizioni.

Milano, il 18 febbrajo 1823.

PATRONI, Presidente.

OREFICI, Vicepresidente.

CARLI, *Consigliere.*

(N.° 10.) *Dichiarazione che nell' assegno d'alimentazione per gl' impiegati sospesi non devono calcolarsi gli emolumenti accessorj percepiti in partem salarii, ecc.*

22 febbrajo 1823.

N.° 1349-337. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imp. regie delegazioni provinciali, alle direzioni, ecc.

L' eccelsa imp. regia camera aulica generale dietro il quesito statole proposto, se nell'assegno del sussidio d' alimentazione per gl' impiegati sospesi dall'impiego e dalla percezione del soldo possano calcolarsi anche gli emolumenti accessorj tassati, con venerato decreto 10 gennajo pross.° pass.°, n.° 1144-60 ha dichiarato che nell'assegno d'alimentazione per gl' impiegati sospesi e per le loro famiglie non devono calcolarsi gli emolumenti accessorj percepiti *in partem salarii* e tassati.

Tanto si partecipa a codesta ..... per sua norma ed in aggiunta al decreto governativo 15 luglio 1819, n.° 10031-2598.

Milano, il 22 febbrajo 1823.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 11.) *Le droghe e gli oggetti d'uso medico di qualunque sorta provenienti dall'estero debbono essere assoggettati alla visita sanitaria nelle dogane.*

25 febbrajo 1823.

N.° 2257-173 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Considerato che i motivi pei quali dall'avviso 27 novembre 1802 dell'ex-ministero delle finanze vennero sottoposte diverse droghe ad una visita sanitaria nelle dogane, ed ultimamente col decreto 13 novembre pross.° pass.°, n.° 34505-2450 fu compreso in tale disposizione anche il solfato di chinina, possono egualmente verificarsi riguardo a tutte le droghe e sostanze medicinali; il governo ha determinato che le droghe ed oggetti d' uso medico di qualunque sorta che dall' estero vengono introdotti in questo stato, debbano essere d'ora innanzi indistintamente assoggettati alla visita sanitaria nelle dogane nel modo che si pratica già in forza dell' avviso succitato per le droghe in esso indicate.

Incaricata pertanto l' imperiale regia direzione delle dogane di dare all' uopo le disposizioni che da lei dipendono, si comunica la

presa determinazione anche alle imperiali regie delegazioni per l'esecuzione nella parte che le risguarda.

Milano, il 25 febbrajo 1823.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 12.) *Nomina di S. E.* Leopoldo *nobile di Plenciz alla carica di supremo presidente della giustizia.*

25 febbrajo 1823.

N.° 1740-565. CIRCOLARE.

L' imp. regio tribunale d' appello generale alle imp. regie prime istanze giudiziarie delle provincie lombarde.

S. M. I. R. A. mediante clementissima sovrana risoluzione 12 febbrajo corrente, in contemplazione dei lunghi, fedeli e segnalati servizj prestati dal primo vicepresidente del supremo tribunale di giustizia, commendatore del real ordine di S. Stefano d' Ungheria, *Leopoldo* nobile di Plenciz, e della sua prudente direzione del senato di giustizia residente in Verona, si degnò di affidargli la suprema direzione de' suoi dicasteri giudiziarj,

e di conferire quindi al medesimo la vacante carica di supremo presidente della giustizia come un contrassegno della sua particolare confidenza, e come una prova della sua sovrana grazia.

Di questa sovrana consolantissima nomina si rendono intese le prime istanze giudiziarie dipendenti da questo tribunale d'appello per loro norma e direzione.

Milano, il 25 febbrajo 1823.

PATRONI, PRESIDENTE.

OREFICI, Vicepresidente.

MAGISTRELLI, *Consigliere.*

(N.° 13.) *PASSANDO i pompieri civici di Milano nella truppa di linea, si dovrà ai medesimi valutare nella capitolazione il tempo del prestato anteriore servigio.*

3 marzo 1823.

N.° 5208-650 P. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Sopra domanda di *Bajetta Giovanni Battista*, addetto alla compagnia degli zappatori

pompieri della regia città di Milano, coscritto requisito per la leva militare dell'anno 1820, tendente ad ottenere che in isconto della sua capitolazione gli fosse valutato il tempo trascorso nel servigio della compagnia suddetta; l'imp. regio consiglio aulico di guerra con risoluzione 29 gennajo p.º p.º, n.º 314 K. ha determinato che qualora i pompieri civici di Milano passino nella truppa di linea, sia per requisizione come coscritti, sia per arrolamento spontaneo, debba ai medesimi valutarsi nella capitolazione il tempo del prestato anteriore servigio, e che di conformità a questa risoluzione sia da trattarsi il pompiere *Bajetta*.

Tanto si partecipa per opportuna intelligenza e norma dietro l'analoga comunicazione avutane dall'imperiale regio comando militare generale con nota 10 corrente, n.º 1196.

Milano, il 3 marzo 1823.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 14.) *Attribuito il titolo di* Serenissimo Principe ed Altezza *al regnante* pro tempore *della casa principesca Liechtenstein.*

11 marzo 1823.

N.° 2159-673. Circolare.

L' imp. regio tribunale d' appello generale a tutte le imperiali regie prime istanze delle provincie lombarde.

Appartenendo ora il regnante *pro tempore* della casa principesca Liechtenstein, quale sovrano immediato, alla confederazione germanica, S. M. I. R. A. si è degnata di prescrivere, mediante venerratissima sovrana risoluzione 16 gennajo 1823, che gli sia attribuito da tutti i dicasteri il titolo di *Serenissimo Principe ed Altezza* (Durchlauchtigster Fürst und Durchlaucht).

In esecuzione del rispettato aulico decreto del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia si comunica a tutte le imperiali regie prime istanze lombarde la premessa sovrana risoluzione per loro norma.

Milano, l' 11 marzo 1823.

PATRONI, Presidente.

OREFICI, Vicepresidente.

Baruffini, *Consigliere.*

(N.° 15.) *Esentate dal contributo arti e commercio le farmacie appartenenti ai conventi dei Padri della misericordia.*

15 marzo 1823.

N.° 6785-419 P. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L'imperiale regia cancelleria aulica unita ha partecipato al governo con dispaccio 6 febbrajo p.° s.°, n.° 4307-352 la risoluzione emanata da S. M. il 2 dello stesso mese di febbrajo, in virtù della quale sono esentate dal contributo arti e commercio le farmacie appartenenti ai conventi dei Padri della misericordia.

Si comunica una tale sovrana risoluzione alle imperiali regie delegazioni provinciali per loro notizia e perchè quando occorra vi diano esecuzione.

Milano, il 15 marzo 1823.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 16.) *Proibizione di assumere in ufficio presso le istanze giudiziarie senza la suprema autorizzazione delle persone estranee.*

1.° aprile 1823.

N.° 2687. Circolare.

L' imp. regio tribunale d' appello generale alle imp. regie prime istanze giudiziarie lombarde.

Essendo pervenuto a notizia del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia che, ad onta delle vigenti contrarie prescrizioni, o per pretesa inscienza di queste, o per mala intesa compassione, o per altro non plausibile motivo alcune istanze giudiziarie si permettono di assumere o ritenere in ufficio col nome di praticante o simili delle persone estranee senza la voluta suprema autorizzazione, applicandole al disimpegno delle ufficiose incumbenze in sollievo degl' impiegati effettivi con lusinghe di preferibile futuro collocamento.

Considerando che con tale arbitrio riprovato dai veglianti regolamenti non solo viene compromessa la regolarità e massime la segretezza del servizio, ma viene inoltre intralciata e delusa la necessaria surveglianza delle autorità superiori, e tolta ogni sicura norma per conoscere e valutare i lavori de' singoli impiegati ed i reali bisogni del servizio con danno

di quelli che, lusingati come sopra, si distolgono forse da qualche altra più vicina o più proficua vocazione; il prelodato senato lombardo-veneto con suo decreto 21 marzo prossimo passato, n.° 659-252 ha trovato necessario di determinare quanto segue:

1. È vietato non solo severamente per l'avvenire di assumere in ufficio presso le istanze giudiziarie senza la suprema autorizzazione delle persone estranee, sotto qualsisia pretesto e denominazione; ma queste devono essere sull'istante licenziate, ove già esistessero, sotto la più grave risponsabilità dei rispettivi presidenti o pretori, o di quelli che fanno le loro veci.

2. Se ad onta di questo decreto taluno avrà prestato un abusivo servizio a qualche istanza giudiziaria, non si avrà alcuno benchè minimo riguardo ad un tale servizio in caso di qualche di lui aspiro ad un vacante posto qualunque, quand'anche fosse un posto gratuito di ascoltante od alunno.

3. Dall'altro canto i presidenti e pretori, o quelli che ne fanno le veci, che si permettessero in avvenire di assumere o ritenere arbitrariamente, ed anche di tollerare nei rispettivi uffici delle persone non autorizzate, saranno risponsabili di tutte le conseguenze di legge anche verso le persone come sopra illecitamente lusingate.

Di questa suprema determinazione si rendono intese tutte le prime istanze giudiziarie per propria norma, avvertendole che un esemplare della presente circolare dovrà sempre rimanere affisso nella cancelleria d'ogni tribunale o pretura.

Milano, il 1.° aprile 1823.

PATRONI, Presidente.

OREFICI, Vicepresidente.

Besozzi, *Consigliere.*

(N.° 17.) *Ordinanza con cui si prescrivono diverse discipline tendenti all'esatta esecuzione delle leggi ed al miglior andamento degli affari nelle istanze giudiziarie.*

2 aprile 1823.

N.° 2768-847.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imp. regie prime istanze giudiziarie delle provincie lombarde, alle camere di disciplina notarile ed agli uffici delle ipoteche.

Presi in esame i protocolli della visita fatta alle prime istanze giudiziarie delle provincie lombarde, e sentito il relativo rapporto colle

osservazioni del commissario aulico visitatore, il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia sedente in Verona con rispettato suo decreto 4 marzo p.° p.°, n.° 334-7 ha trovato conveniente pel miglior andamento degli affari e per l'esatta esecuzione delle leggi di ordinare quanto segue:

Criminale. 1. Dovrà cessare l'abuso di tenere nelle carceri criminali prima dell'aprimento della speciale inquisizione più di quanto è necessario gl'individui consegnati dalla politica autorità, al qual uopo furono date le occorrenti disposizioni acciò alle medesime venga inculcato di non iscostarsi da quanto prescrivono i §§ 282 e 283 del codice penale.

2. Ogni qual volta le politiche autorità consegneranno all'autorità giudiziaria degli arrestati colti in flagrante delitto o gravati da indizj legali, si dovranno esattamente osservare le prescrizioni dei §§ 285, 286, 287, 301 e 303 del codice dei delitti mediante il sommario costituto dell'arrestato.

3. Tanto nel caso del precedente articolo, quanto in quello in cui un'altra autorità qualunque per sè stessa risponsabile delle sue operazioni facesse la consegna d'un imputato con un volume d'atti, l'esame dei quali richiedesse un tempo maggiore di quello stabilito ai §§ 285, 286 e 287, dovrà il relatore

occuparsi dell' esame stesso in preferenza di ogni altro affare, e quindi sollecitamente passare secondo le regole sovraccennate al sommario costituto ovvero all' esame del detenuto, giusta il § 384, ed eseguire del pari quelle ulteriori operazioni e quei rilievi che necessarj si rendessero, onde il tribunale possa, senza perdita di tempo, giudicare se sia da aprirsi la speciale inquisizione.

I presidenti sono personalmente responsabili dell' adempimento di questa prescrizione.

4. Quando l' arrestato si giustificasse sul momento, ovvero non fossero date sufficienti e concludenti tracce d' indizj da rilevarsi, o le operazioni ed i rilievi non avessero il corrispondente risultato, l'arrestato si dovrà senza perdita di tempo respingere all' autorità che lo avrà consegnato, indicandogliene il motivo.

5. Acciò possa il superiore tribunale invigilare onde non si riproducano abusi tanto fatali alla libertà individuale dei sudditi, cessar dovrà il costume d' inserire nelle tabelle, come contro ignoti, le cause criminali per cui giacciono negli arresti dei tribunali simili detenuti, che dovranno d' ora in poi esattamente indicarsi nelle tabelle trimestrali in calce per appendice; posti fuori di vigore i decreti appellatorj che diversamente dispongono.

6. È illegale la pratica di que' tribunali i quali, conoscendo essersi commesso un delitto, aspettano a procedere finchè l'autorità politica abbiane data loro denuncia, lasciando così scorrere un tempo prezioso alla punitiva giustizia. Quindi i tribunali e le preture avranno a cuore l'esatta osservanza dei §§ 222 e 226 del codice.

7. Essendo la principale incumbenza del giudice inquirente quella di assumere egli stesso i costituti e gli esami, dovrà sotto risponsabilità degl' inquirenti, dei presidenti e dei pretori cessare l'abuso di farli assumere dagli attuarj, scrittori od altri subalterni non delegati specialmente dall' autorità superiore, non reggendo la scusa da alcuni addotta che essi o si fanno poscia leggere gli atti assunti, o che stanno materialmente presenti nel luogo ove si assumono; mentre la legge ai soli giudici inquirenti affida una cura tanto gelosa.

8. È incaricato l' appello di fare opportunamente al tribunale della città ove risiede qualche visita per assicurarsi dell' osservanza della legge, e di ordinare ai presidenti *criminali* di vegliare eglino stessi sotto propria risponsabilità sul regolare andamento degli affari.

9. Richiedendo il codice la presenza degli assessori non solo nei costituti, ma ben anche

negli esami testimoniali, si dichiara illegale la pratica di chiamarli soltanto alla lettura degli atti assunti senza il loro intervento.

10. Osservatosi che dopo il costituto sommario, tranne il caso di qualche confronto, non si sente da alcuni giudici l'imputato negativo che una sola volta nell'articolato, viene al loro zelo inculcato che non manchino, giusta lo spirito del § 355 del codice, di continuare gli esami quante volte e per quel tempo che sperar lascino una confessione, senza troncar sì tosto e precocemente l'inquisizione.

11. Si vide con dispiacere che gran quantità di processi criminali anche voluminosi passa all'archivio senza relazione precisa che ne indichi lo stato, o colla vaga enunciativa che non sonovi tracce da coltivare; perciò viene ordinato che i relatori formar ne debbano un succinto estratto che renda ai votanti possibile di conoscere se e quali operazioni fossero da intraprendersi per iscoprire la verità.

12. L'obbligo di subordinare al tribunale superiore gli atti assunti contro determinate persone nelle cause a lui riservate dai §§ 433, 434 e 442 del codice venendo bene spesso deluso col mandarli all'archivio, previa la dichiarazione che non concorrono gli estremi

del delitto, si richiamano i tribunali alla esatta osservanza della sovrana risoluzione 3 luglio 1819 e della circolare relativa 29 gennajo 1822, n.° 1117, e si pongono in avvertenza che la dichiarazione di quest' ultima, in forza di cui la trasmissione degli atti non deve aver luogo quando il giudice rigetta mere denunzie o respinge già da principio l'affare, non può estendersi ai casi in cui l'autorità giudiziaria ha già assunti contro una persona determinata degli atti, e tanto meno a quei casi in cui si dubita sulla qualità del titolo, e se per mancanza di dolo concorrano gli estremi del delitto.

13. Allorchè il tribunale criminale riconosce non essere il fatto delittuoso, dovrà egli, ogni qual volta può essere il caso di una grave trasgressione di polizia, comunicare gli atti alla politica autorità competente senza permettersi alcuna dichiarazione sull'esistenza o qualità della trasgressione medesima.

14. Si trovò pernicioso al retto andamento dei criminali processi l'uso di quei tribunali i quali mandano gli atti all'archivio nel momento stesso in cui requiriscono la politica autorità per l'arresto di un fuggitivo, nè più si curano dell'esito delle loro requisitorie e di rinnovare le pratiche per aver tracce di lui, sicchè molti processi restano dimenticati.

Quindi ciò non dovrà in avvenire aver luogo prima d' aver ottenuti i definitivi riscontri della politica autorità, ed esaurite le indagini relative, e terrassi pei decreti d'arresto la nota voluta dal § 37 del regolamento criminale della Galizia.

15. Onde si evitino gl' inutili rapporti degli inquirenti sulle operazioni e sui rilievi da farsi nell'istruzione dei processi, vengono gli stessi rimessi al § 39 del regolamento per la Galizia.

16. Apertasi già una volta la speciale inquisizione contro un imputato per un delitto, sono superflui altri decreti d'aprimento d'inquisizione speciale per ogni nuovo titolo, dovendosi procedere per tutti i titoli che contro l' imputato emergessero, senza bisogno di tanti decreti quanti sono i titoli stessi.

17. Dei corpi di delitto si formeranno in avvenire gli elenchi voluti dai §§ 244 e 247 del codice, ed in quanto ai molti vecchi corpi di delitto che si trovano giacenti e dispersi nei tribunali criminali si procederà tosto in conformità del capitolo XVII, sezione II del codice.

18. Vengono avvertiti gl' inquirenti ed i pretori che nelle trasferte criminali, visite e perizie debbono attenersi strettamente al disposto dalle leggi, senza permettersi eccessi.

Terranno su di ciò mano ferma i tribunali nel liquidare le specifiche delle spese, e faranno rapporto ogni qual volta ravvisassero delle male direzioni. I pretori anzichè occupare un personale non necessario nelle ispezioni di poca importanza, potranno incaricarne una sola persona giudiziale, giusta i §§ 235 e 237 del codice penale.

19. Pei condannati criminali che presso i tribunali stessi espiano la loro pena, in luogo di attendere il rapporto del carceriere che informi sullo spirare della stessa, ciò che può dar luogo ad inconvenienti assai gravi, i presidenti incaricheranno il consigliere dirigente di tenere nota dei giorni in cui le condanne vanno a finire.

20. Risultando che le preture ritardano nel portare a notizia dei tribunali criminali i delitti commessi nella loro giurisdizione sinchè non abbiano raccolti gl' indizj per conoscere il colpevole, dovranno le medesime, senza sospendere le indagini loro spettanti per la verificazione dei fatti e pel rintracciamento de' rei, notificare immediatamente ai rispettivi giudizj criminali i delitti nella loro giurisdizione avvenuti.

21. Dovrà cessare l' uso presso le preture introdottosi di rilasciare fedine criminali, che ai soli tribunali criminali competono, salvo alle stesse il rilascio delle politiche.

22. Viene anche alle preture inculcata l'osservanza dei §§ 285 e 287 del codice di sentire i detenuti senza perdita di tempo, e di osservare in quanto le può concernere gli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto.

23. I protocolli degli esibiti criminali dovranno dai presidenti e dai pretori ogni giorno firmarsi.

24. Dovranno i carcerieri tenere i loro protocolli nel modo prescritto dal § 332 del codice, e cesseranno i metodi diversi ove sussistono.

25. Ove semplicemente trattasi di aprire la speciale inquisizione, si deve bensì conoscere se vi sieno gli estremi di delitto, ma non già intempestivamente dichiararne la specie, per esempio se il fatto sia uccisione od omicidio.

26. Quando secondo la legge penale per un determinato delitto può infliggersi una pena maggiore d'un anno, la sola possibilità che nella dimensione che la legge lascia al giudice possa la pena riescire non maggiore di un anno non basta per concedere il beneficio del § 306 del codice, e nell'applicarlo è del tutto illegale il deliberare il merito della causa non finita, onde determinare precocemente se il delitto sarà per portare una pena non maggiore di un anno.

27. I consiglieri inquirenti dovranno tenere nota della corrispondenza, onde poter sollecitare le informazioni da loro richieste e pendenti, giusta il § 37 dell' istruzione criminale.

28. Essendosi trovato che gl' inquirenti non notano ne' confronti il contegno del reo e del testimonio, si rimettono gli stessi all' osservanza del § 394 del codice penale.

29. Nei casi in cui a tenore del codice dei delitti il condannato si può servire dell'opera d' un avvocato per istendere il ricorso, dovrà egli essere avvertito di questo diritto che la legge gli dà.

30. La pratica invalsa di non riferire in consiglio i pezzi subalterni relativi ai processi criminali se non unitamente alla causa principale colla semplice indicazione dei numeri, senza specificarne il contenuto, dovà cessare; rimessi i tribunali al § 38 del regolamento criminale per la Galizia.

31. Onde sia evitato ogni arbitrio dei carcerieri, i presidenti ed i pretori dovranno sempre indicare il numero della carcere in cui sarà da porsi l' arrestato.

32. Trovandosi sui muri di molte carceri delle iscrizioni apertamente dirette a far sì che i rei neghino la verità, i tribunali e le preture le faranno non solo cassare, ma visitando le carceri stesse veglieranno onde non

si riproduca un abuso sì dannoso alle inquisizioni.

33. Dovrà cessare l'uso d'accordare ai carcerati altri cibi fuori di quelli cucinati nella casa d'arresto o nel luogo a ciò destinato; rimessi i tribunali e le preture all'osservanza del § 312, lettera *b* del codice.

34. Cesserà il costume d'inserire nel giornale d'inquisizione il tenore delle deposizioni, di cui basterà indicare la natura e l'oggetto.

35. Viene all'incontro ordinato ai tribunali ed alle preture di riportare nello stesso giornale non in confuso, ma separatamente tutti i pezzi senza eccezione, indicando ogni singolo pezzo e non il solo fascicolo che molti ne abbraccia, e dando a ciascuno un numero proprio progressivo nella serie generale secondo la formola annessa al presente decreto.

36. Delle cause verbali e degli affari correnti d'importanza e di merito non dovrassi nei tribunali ommettere di fare un succoso e succinto rapporto giusta i §§ 35, 36, 37 e 38, parte I dell'istruzione del 1785, e cesserà quindi l'abuso di leggere processi verbali voluminosi o di riferirli a voce dietro semplici note. Civile.

37. I presidenti veglieranno onde nelle sessioni di consiglio i votanti nel parlare osservino l'ordine prescritto, evitino ogni

superfluità, e nelle relazioni non confondasi dai relatori il fatto col punto di diritto e coi ragionamenti che al voto appartengono.

38. Gli ascoltanti si dovranno sempre ammettere alle sessioni di consiglio, sentire talvolta colle loro opinioni, ma sempre prima che il relatore esterni il suo voto.

39. Nei casi in cui ai rappresentanti politici o camerali debbonsi comunicare gli atti, si farà premura la presidenza di vegliare che da essi non si trattengano più del bisogno, e che la deliberazione non venga oltremisura protratta, giacchè per tali comunicazioni non devesi mai oltrepassare il termine stabilito per la definizione degli affari in genere.

40. Quando il rappresentante, anzichè comparire, appone il suo *vidit* ai processi fiscali, dovrà ciò notarsi nei protocolli di consiglio.

41. Nelle cause in cui più sono i rei convenuti e rappresentano una parte sola, sebbene la prima scrittura col relativo decreto debba essere intimata solamente al primo nominato, ed agli altri una rubrica, tuttavia nella trattazione della lite devesi da questi rei convenuti nominare un procuratore comune, cui sono nella continuazione della causa da intimarsi tutte le scritture e tutti gli ordini giudiziali, quand'anche ciascuno in particolare possa far valere le sue eventuali ragioni ed

eccezioni particolari; per lo che nel primo decreto devesi ingiungere ai consorti di lite la nomina di un procurator comune, cui nell' ulteriore procedimento sono da farsi le intimazioni, e in conseguenza sono da spedirsi solamente due decreti, l' uno per l' attore, l' altro pel reo convenuto; dal che ne avviene che sebbene non possa impedirsi ai consorti di lite di servirsi di più avvocati, essi tuttavolta possono soltanto in una sola e medesima scrittura addurre tanto le ragioni che hanno in comune, quanto quelle che all' uno o all' altro competessero in ispecialità; quindi presentandosi una sola comune scrittura, può tanto meno farsi luogo alla contumacia dell' uno o dell' altro, quanto che ai rei convenuti per la presentazione della stessa viene concesso il solo e lo stesso termine; finalmente formando i consorti di lite una sola parte, s' intende da sè che deve spedirsi per gli stessi solamente un esemplare della sentenza ed intimarsi loro per mezzo del comune procuratore.

42. Dovendo, secondo il § 491 del regolamento giudiziario, nel caso di più consorti di lite intimarsi il primo decreto ad ognuno di essi, e quindi incumbendo loro pel § 495 dello stesso di nominare all' avversario quello

cui si debbano intimare gli ordini ulteriori, che altrimenti s' intimeranno al primo nominato nel libello, ne viene di conseguenza che quei consorti di lite i quali non rispondono e non si difendono in particolare, si reputano che siano d' accordo con quello che è il primo nominato e che sul libello risponde e si difende; dal che ne consegue non essere più necessaria alcuna ulteriore intimazione ai consorti di lite contumaci, nè citazione particolare al rotolo degli atti, nè potersi sopra un libello contro più rei convenuti presentato ordinare contro alcuni una particolare processura, pronunciare una particolare sentenza o concedere una separazione dei consorti nell' ulteriore procedimento; ma dovere e processura e sentenza comprendere tutti i rei convenuti e per tutti egualmente operare.

43. È irregolare la pratica di fare agli avvocati presentare la rubrica su di cui si scrive la fede d' intimazione ne' casi d' intimazione per requisitorie, e dovrassi quindi giusta il § 503 del regolamento giudiziario ed il § 97 dell' istruzione del 1785 usare il foglio d' intimazione e certificare dal cursore la seguita intimazione sul duplo della scrittura; posta fuor di vigore la circolare appellatoria 30 maggio 1818.

44. Sebbene il dubbio sull' intimazione delle sentenze a quelle parti che sono assenti dal luogo del giudizio, e la cui dimora è anche ignota, non possa di leggieri nascere quando si osservi il disposto dai §§ 15 e 494 del regolamento giudiziario, tuttavia per introdurre l' uniformità ne' varj casi che pur succedono vien dichiarato che per l' intimazione delle sentenze devesi tener presente ciò che dispone il § 498 del regolamento giudiziario per l' intimazione del primo libello ad un assente, senza che per ciò venga fatta mutazione alcuna ai termini dell' insinuazione d' appello e di revisione.

45. La pratica onde i tribunali e le preture fanno ad arbitrio delle parti intimare continue diffide, controdiffide, proteste, controproteste e consimili dichiarazioni per ogni effetto di ragione non è da ammettersi, tranne il caso in cui una diffida fosse prescritta dalla legge o da un contratto.

46. Il senso dell' aulico decreto portato dalla circolare d' appello 14 agosto 1821, con cui s' ingiunse di citare nelle cause di contrabbando gl' ignoti colle forme del § 498 del regolamento giudiziario, non è quello che debbasi contro l' ignoto pronunciare sentenza che lo condanni entro giorni 14 al pagamento della multa, sentenza del tutto frustranea;

ma bensì quello di dar atto all' imperiale regia finanza della non comparsa del contravventore per l'effetto che la merce si ritenga caduta in commesso.

47. La pratica di ordinare d' ufficio alle parti la produzione degli originali è erronea, giacchè nessuno, tranne il caso d' ispezione giudiziale chiesta dalla controparte, è tenuto ad allegare in originale anzichè in copia i suoi documenti.

48. Avendosi osservato che si sogliono rigettare d' ufficio le petizioni per non essersi dirette contro chi dovevano, per essere male documentate o per simili altre ragioni di merito, si dichiara che non può il giudice prendere sopra di sè le ispezioni della parte ed entrare nel merito dell'affare durante il corso della processura.

49. L' uso di restituire d' ufficio *ex primo decreto* le istanze per ispezione degli originali quando non è provato essersi prodotte nel termine di legge non è conforme allo spirito dei §§ 183 e 508 del regolamento giudiziario, potendo la controparte rinunciare all' eccezione della scadenza del termine.

50. Non potendo il giudice secondo il § 1.° del regolamento giudiziario procedere che ad istanza della parte, è illegale la pratica di fissare d' ufficio sessione sulla dichiarazione

di ambedue le parti, di recedere da una causa onde ridurre ad appuntamento il loro recesso e conoscere sulle spese, bastando che si atterghi all' istanza delle parti decreto che s'intende con essa cessata la causa.

51. È del tutto erronea e contraria ai §§ 366 e 367 del regolamento giudiziario la massima che all' oggetto di ottenere un sequestro la fidejussione prestata supplisca, oltre al difetto della prova del credito, anche all' estremo mancante del pericolo.

52. Siccome i fondi da oppignorarsi si devono descrivere nell' istanza di pignoramento, nè la legge prescrive verun atto solenne di apprensione, cesserà l'uso dei così detti processi verbali che stendono i cursori nei casi di pignoramento di stabili ed immissioni in possesso; posta fuori di vigore la relativa circolare d' appello 21 gennajo 1817.

53. I decreti di esecuzione dovranno sempre munirsi del suggello d' ufficio, giusta lo spirito del § 455 del regolamento giudiziario e della § 88, parte I dell' istruzione del 1785. Non è conforme ai §§ 442, 490 e 503 del regolamento giudiziario la pratica dei cursori di non eseguire i decreti di pignoramento se non quando le parti si presentano ad essi per chiederlo, e di lasciar lungamente giacenti simili decreti o nell' ufficio delle tasse o presso

i cursori medesimi. Ad ovviare queste giacenze dovrà dal messo avvisarsi l' istante.

55. Per ordinare al cursore l'esecuzione di un pignoramento non v' è bisogno d' un separato decreto speciale in carta bollata ossia ordine di esecuzione, oltre il decreto di pignoramento attergato all' istanza.

56. In evasione d' ogni protocollo di convenzione giudiziale dovrà alle parti darsi una giudiziale notizia, essersi colla convenzione finita la lite, ed inserirsi nella stessa di parola in parola il tenore della convenzione medesima, con che le parti ottengano un documento che loro serva non solo di prova, ma di sicurezza de' loro diritti per l' inscrizione ne' libri ipotecarj in quanto la convenzione si estende a realità.

57. Dovrà pur cessare la pratica di mandare i protocolli in punto d' ispezione d' originali all'archivio senza il decreto voluto dal § 188 del regolamento giudiziario.

58. Onde sia posto argine ai gravi inconvenienti introdottisi nella processura volgare, dovrà cessare l'abuso di lasciare dagli avvocati preparare e scrivere i processi verbali, donde sì spesso nascono o annullazioni di protocolli irregolari, o nuove chiamate delle parti per reintegrarli.

59. Nei casi qualificati per una pronta definizione, finita l'udienza, si passerà ad una sollecita deliberazione, giusta il § 8, parte II dell'istruzione del 1785.

60. Ove trattasi di semplice proroga in un processo verbale, se questa è controversa, s'intimerà tosto il decreto per subattergato; se la proroga viene col decreto negata, la parte dovrà subito in quella stessa sessione dare le sue deduzioni di merito, sotto pena di contumacia, quand'anche dichiarasse di voler ricorrere; mentre pel § 341 del regolamento giudiziario il ricorso non sospende il corso degli atti, ma la sola sentenza che deve pronunciarsi tosto che l'appello avrà rigettato il ricorso; quindi il costume introdotto di negare una proroga e di contemporaneamente fissare un'ulterior sessione per trattare il merito è in contraddizione colla legge e da abolirsi.

61. Se la proroga è consensuale, dovrà il giudice con decreto da scriversi sul momento in calce del protocollo fissare il giorno della nuova sessione e fare in pari tempo apparire che alle parti fu incontanente reso noto il tenore del decreto.

62. L'uso di lasciare scrivere a tergo delle petizioni le proroghe consensuali firmate talvolta dalle sole parti senza precedente giudiziale protocollo dovrà cessare.

63. Osservatosi che nelle cause verbali si cerca eludere la sessione con una supplica di proroga presentata in iscritto poco prima della comparsa, donde ne nasce che l' altra parte compare invano, perchè già prima fu prorogata la sessione, s' incaricano le prime istanze di non ricevere simili domande in iscritto senza la firma d' un avvocato, e di punire a termini del regolamento giudiziario avvocati e parti che in tale modo maliziosamente protraggono le cause.

64. L' uso non infrequente che sopra una supplica per ispezione di originali o per una azione ad *exhibendum* mentre si ordina la comparsa delle parti, si dichiara sospesa la decorrenza del termine alla produzione della scrittura di merito, è illegale, giacchè simili domande incidentali non sospendono il termine, ma possono soltanto dar motivo di chiedere una proroga nelle vie tracciate dal § 507 del regolamento giudiziario.

65. Nei decreti sui protocolli di proroga si deciderà sulle spese senza sospenderne la cognizione sino al giudizio di merito.

66. Nei decreti che condannano una parte al risarcimento delle spese dovrà fissarsi il termine di quattordici giorni al pagamento.

67. A togliere gli abusi gravissimi di tante proroghe che nelle cause si ammettono, dovranno i tribunali e le preture vegliare con

tutta attenzione, acciò quegli avvocati i quali accordano proroghe convenzionali senza saputa e consenso delle parti, o vi prestano tacitamente adesione trascurando di chiedere l'inrotulazione degli atti o di accusare la contumacia, vengano irremissibilmente puniti sia con multa, sia colla perdita delle loro promerenze.

68. Onde cessi un pretesto di proroga, dovranno i giudici nelle petizioni contro più rei convenuti esprimere nel decreto d'intimazione la sanzione del § 493 del regolamento giudiziario che resta in facoltà degli altri nominati di vedere presso il primo l'originale e gli allegati.

69. Le sessioni dovranno d'ora in poi impreteribilmente incominciarsi alle ore 9 di mattina. I tribunali terranno man forte contro ogni pratica contraria anche coll'osservare un giusto rigore nell'esigere la prova d'un accidente inevitabile voluta dai §§ 25 e 27 del regolamento giudiziario.

70. Non si potranno contemporaneamente ammettere all'udienza più parti comparse per cause diverse, ma sibbene le parti di ciascuna causa separatamente.

71. Quindi cesserà anche l'uso di assumere i giuramenti fra la turba dei litiganti. Viene per questo atto inculcata la maggior decenza

e l' osservanza del § 14, parte II della patente 1785.

72. Dovendosi per l' istruzione stendere i protocolli verbali nelle preture avanti il pretore, o chi ne fa le veci, assistito dall' ufficiale che gli scrive, non è regolare che, oltre al pretore ed allo scrivente, v' intervenga anche il cancelliere con danno degli affari che questi può intanto disimpegnare.

73. Nei casi di contumacia è inutile che il cursore sulla petizione certifichi che, proclamata la causa, il reo convenuto non comparve.

74. In ogni protocollo giudiziale in cui si assume un giuramento di parte dovrà constare dell' ammonizione fatta sullo spergiuro.

75. Non è conforme al regolamento attuale la pratica onde sulle petizioni che si ravvisano qualificate alla verbale processura si decreta sessione, coll' avvertenza che non aderendo il reo convenuto alla processura verbale, debba seco portare all' atto della comparsa la risposta in iscritto, giacchè può nascere per parte dello stesso attore contrasto sulla legalità della processura in iscritto, ed essere il caso in cui l' appello confermi la processura verbale, ed inutile diventi l' ordinata risposta.

76. Dovendosi pei §§ 11 e 25 del regolamento giudiziario sulla non comparsa del reo convenuto tener per vero e confessato il fatto in

quanto non trascenda l' oggetto della domanda e non siano ad esso direttamente opposte le prove risultanti dagli atti, non è regolare l' esprimere nei decreti di comparsa sulle petizioni, che non comparendo il reo convenuto, ei sarà tenuto per confesso del debito esposto.

77. È contraria al regolamento giudiziario e dovrà cessare la pratica invalsa nelle preture di decretare sulle denunzie di finita locazione, che non contraddicendo il denunziato in giorni 14 all' atto di denunzia, si terrà come aderente al medesimo e sortirà gli effetti di cosa giudicata.

78. Non ammettendo l' attual regolamento giudiziario sentenze condizionate nei casi di prova testimoniale, dovrà cessare il costume di dichiarare nella sentenza sopra simili prove, essere o non essere l' attore od il reo convenuto riuscito nella prova, ma si dovrà decidere senza far menzione di essa.

79. Quando una parte non ha legalmente provato il suo assunto, o ha prodotte delle prove estemporanee, il riservare alla stessa di repristinare in altra nuova sede di giudizio la causa perduta è una pratica illegale, contraria tanto al § 316 del regolamento giudiziario, quanto allo spirito dei paragrafi del regolamento che parlano di nuovi amminicoli e della restituzione in intiero.

80. È del pari irregolare la pratica di usare nelle sentenze la clausola = si assolve per ora = o = si assolve nel presente stato di cose = e simili, essendo dovere del giudice di attenersi al § 315 del regolamento giudiziario.

81. Per evitare gl' incidenti che spesso nascono per le esecuzioni delle giudiziali convenzioni, sarà cura dei giudici di far in esse esprimere il termine entro il quale dovrà il debitore soddisfare il suo obbligo.

82. Dovendosi pel § 318 del regolamento giudiziario dare i motivi del giudicato ogni qual volta è il caso d' un gravame o d' un ulteriore procedimento, dovrà cessare la pratica di ricusare i motivi delle sentenze graduatorie.

83. I tribunali e le preture dovranno aver cura onde i vecchi processi concorsuali sieno definiti, ed i nuovi sollecitamente trattati, essendo contrario al § 99 del regolamento giudiziario il non vegliare d' ufficio al loro andamento.

84. Useranno nei casi di cessione de' beni tutto il rigore prescritto dalle leggi contro le frodi dei debitori, inculcato dai §§ 92 e 454 del regolamento giudiziario.

85. Quando il curatore della massa nei concorsuali processi riconosce la liquidità del credito, è illegale la pratica di considerare

questa ricognizione come ogni altro ordinario appuntamento e di mandarla all' archivio, data semplicemente facoltà alle parti d'averne copia, mentre il giudice sulla liquidità dell'insinuazione non può secondo il § 106 dispensarsi dal pronunciare sentenza.

86. La pratica di ordinare agli avvocati difensori delle liti concorsuali di presentare il progetto di sentenza classificatoria, per cui loro altresì si liquidano delle promerenze a danno della massa, è contraria alla legge e dovrà cessare.

87. Non essendo i delegati d' un concorso che creditori, giusta il § 89 del regolamento giudiziario, non competono loro pel § 116 dello stesso promerenze a titolo di consiglio e d' opera prestata pel ben comune.

88. Nei casi di prenotazioni, secondo il nuovo codice la petizione da presentarsi entro i giorni 14 deve trattare il merito della pretensione per cui la prenotazione si concesse, e non già occuparsi della forma o regolarità del decreto che accorda la prenotazione; decreto contro di cui sta aperto il ricorso all' appello.

89. Le prenotazioni non si possono accordare sopra istanze sfornite di ogni documento, ma solo in base d' un documento degno di fede, a termini del cap. XIII del regolamento giudiziario.

90. Non è permesso ai conservatori delle ipoteche d' accordare le prenotazioni chieste a tenore del codice civile universale indipendentemente dal decreto del giudice.

91. Non sulle istanze per ottenere il decreto di prenotazione, ma sul libello di merito da presentarsi giusta il § 431 del codice deve sentirsi la controparte in contraddittorio.

92. Per concedere una prenotazione secondo il codice civile generale non è necessaria la prova del pericolo.

93. Dovrà cessare l' abuso di esigere un triplo delle scritture d' appello, di revisione o di altre che secondo il § 302 del regolamento giudiziario si presentano in duplo, e così pure l' abuso in affari di giurisdizione volontaria di far presentare un duplo per l' archivio.

94. Dovendo i protocolli degli esami testimoniali unirsi in originale agli atti della causa, è illegale il costume d' ingiungere alla parte di comunicarli in copia alla controparte.

95. Non è necessario che i presidenti appongano l' *expediatur* anche ai conchiusi che non sono ancora compilati a formale spedizione, cioè prima che sia steso *in terminis* il conchiuso da spedirsi, non essendo ciò consentaneo ai §§ 78 e 79 dell' istruzione del 1785.

96. Non è regolare l' esigere dalle parti un' istanza in iscritto per aver copia dei motivi del giudicato, degli atti e processi loro che sono in corso. Verrà introdotto ove non esiste il registro delle copie.

97. La nomina dei commissarj in affari di volontaria e contenziosa giurisdizione non dovrà lasciarsi in balía del dirigente di cancelleria, del relatore o dei capi d' ufficio, ma dipenderà dalla presidenza.

98. Tranne il caso in cui *apposita sanzione* lo ordinasse, non si potrà esigere un deposito a titolo di anticipazione di tasse e competenze per gli atti giudiziali, essendo altresì regola che per tasse non pagate non può essere ritardato il corso della giustizia.

99. Dovendosi liquidare ai commissarj giudiziarj una sola andata e ritorno, è illegale l' uso di liquidare ad essi le spese di viaggio per que' giorni nei quali o sono rimasti, o, finita non essendo l' operazione, rimaner dovevano sul luogo.

100. Per una giornata di viaggio non si accorderanno più diete di quelle che porta la tariffa annessa alla circolare 12 novembre 1819, che servir deve d' unica base; quindi per le operazioni nel luogo di residenza non competono diete.

101. Le specifiche delle competenze da moderarsi regolarmente verranno sempre custodite unitamente agli atti relativi in archivio.

102. I registratori sono incaricati di non porre all' archivio alcun atto soggetto a tassa che sia scoperto delle prescritte annotazioni del tassatore.

103. I tribunali e le preture terranno per mezzo del loro archivista il libro degli eccitamenti e de' termini, giusta il § 109 dell' istruzione del 1785, da estendersi anche agli eccitamenti dati nella volontaria giurisdizione.

104. Gli archivisti non daranno atti senza ricevuta; verrà osservato il § 106 dell' istruzione del 1785.

105. Il costume di ordinare che l' atto di sicurtà e gli allegati dell' istanza per ottenere un sequestro si tengano in archivio non è consentaneo al § 100 dell' istruzione ed al § 503 del regolamento giudiziario, e si dovranno quindi tutti gli allegati comunicare alla controparte.

106. Non è regolare che atti d' una stessa causa o tutela od affare qualunque sieno negli archivj divisi per anno, ma dovranno gli atti degli anni posteriori unirsi a quelli dell' anno primo in cui incominciò l' affare cui si riferiscono.

107. Gli affari che durano diversi anni non s' inseriranno nel repertorio d' archivio soltanto sotto l' anno in cui incominciarono o sotto quello in cui finirono, ma dovrassi osservare il disposto dall' istruzione per le preture.

108. Sugl' involti non debbonsi ommettere i numeri e l' indicazione dell' oggetto in conformità della stessa istruzione.

109. Dovrà cessare l' uso di non mettere in archivio tutti gli atti d' una vertenza se non pienamente finito l' affare; dal che ne nasce che gli atti anteriori sono uniti ai posteriori, anzi che questi a quelli, e che gli atti di una causa che alcuni anni dura non vedonsi registrati che nel repertorio d' archivio dell' ultimo anno.

110. Tanto nei tribunali che nelle preture gli atti della registratura si dovranno custodire non in buste o in cassettine di legno o di cartone con inutile spesa, ma fra semplici cartoni.

111. È un uso irregolare quello di non rimettere all' archivio i referati insieme alle cause od ai comenti cui si riferiscono, ma in un fascicolo separato con numeri progressivi.

112. Nel repertorio d' archivio si dovranno registrare le cause anche sotto il nome del reo convenuto.

113. Dovrà cessare nelle preture l' uso di tenere un protocollo generale che abbracci il criminale, il civile ed il politico, per poscia formarne tre separati, civile, criminale e politico; ma questi si terranno già da principio distinti.

114. In quanto al libro dei numeri che nelle registrature si vuole tenere, basterà che abbia le sole quattro rubriche seguenti: *Numero del protocollo* = *Pezze componenti l' esibito* = *Sezione* = *Numero subalterno*, ommesse le altre come inutili.

115. Non è di regola che i registratori, speditori ed altri subalterni rilascino colle loro firme certificati alle parti per attestare cose d' ufficio, v. g. le adizioni di eredità e simili indipendentemente dal tribunale e dalla firma del presidente o del pretore, salvo quanto è disposto per le vidimazioni all' articolo seguente.

116. Tutte le legalizzazioni ossia vidimazioni di copie debbono eseguirsi solamente dai registratori o dagli speditori, osservato quanto dispone la circolare d' appello 8 maggio 1818.

117. Dovrà cessare il costume d' ammettere le parti, gli avvocati e loro scrittori a far copie di atti d' ufficio che loro si danno in originale, e per cui pagandosi all' erario le tasse, si cagiona doppia spesa alle parti e si

espongono a pericolo le scritture d' ufficio che ai soli impiegati affidar si possono.

118. Toccando al capo della spedizione giusta i §§ 97 e 99 dell' istruzione del 1785 di distribuire con equità ai cursori i pezzi, vengono rimessi i capi di spedizione alla osservanza dei detti paragrafi e a far cessare l' abuso di affidare la distribuzione ad un cursore o cancellista; posti in avvertenza i capi d' ufficio che le loro incumbenze non sono quelle d'una semplice direzione e sorveglianza degli altri.

119. Le sentenze d' appello civili dovranno dalle prime istanze farsi intimare mediante un loro decreto, come è di regola, e cessar l' uso di rimettere all'ufficio della spèdizione e d' incaricare semplicemente lo stesso dell'intimazione.

120. Essendosi nei tribunali ed in molte preture osservato un abuso di continui rapporti in iscritto stesi e presentati al protocollo degli esibiti dai subalterni, segnatamente

Dai registranti per ogni fedina criminale chiesta dalle parti e per consegnare ai relatori gli anteatti, per richiamare i quali dalla registratura si veggono spesso relazioni e conchiusi dei tribunali;

Dagli speditori sui seguiti o non seguiti esami testimoniali, sulle occorrenze non presentate dalle parti cui furono ingiunte;

Dagli ascoltanti per rassegnare i protocolli verbali assunti in giudizio, e sulla scadenza de' termini nell' eseguire i decreti di giurisdizione volontaria;

Dalla commissione de' depositi sopra ogni rilascio di somme depositate;

Dai cursori sopra tutte le intimazioni di atti giudiziali fatte agli avvocati;

Osservato inoltre che agli ascoltanti s' ingiungono formali rapporti sopra affari civili; che per le cose anche più ordinarie qualificate ad un incarico verbale si danno ai subalterni dai tribunali e dalle preture decreti in iscritto; dovranno cessar questi e simili altri carteggi interni, che consumano il tempo a danno del regolare e semplice corso degli affari.

121. Osservato che le preture sogliono fare moltissimi decreti interni inutili firmati talvolta dai soli subalterni, in cui ordinano previamente a sè stesse le operazioni, gli atti, le risposte, gli esami da farsi, o dichiarano che si faranno; tali usi, i quali non producono che perdita di tempo, dovranno in avvenire cessare.

122. L' abuso invalso in molte preture di permettere agli alunni e ad altri subalterni di fare per le parti private istanze in oggetti di volontaria giurisdizione, e di percepire mercedi e rimunerazioni, dal che è gravemente compromesso il decoro degl' impiegati,

che non debbono mai ingerirsi negli affari privati delle parti, verrà seriamente represso.

123. Ammettendosi, ad onta degli aulici decreti 21 febbrajo e 22 maggio 1821, i così detti faccendieri e contraffacenti, cioè coloro che non approvati all'esercizio forense si presentano per mestiere in giudizio sia muniti di procura, sia in compagnia delle parti, si dovrà attentamente vegliare onde sieno eliminati ed usare contro di essi tutto il rigore.

124. Essendosi con dispiacere osservato che gli avvocati ed i giudici non sempre si tengono alle nomenclature delle nuove leggi, a segno che tutte le scritture d'ordine si chiamano libelli, dovranno essi tenersi in tutto il corso della giudiziaria processura ai termini del regolamento ed alle espressioni della legge, e non ommettere d'indicare anche il domicilio e la professione delle parti. Chi contravviene a questa disposizione verrà punito con una multa corrispondente.

125. Veglieranno del pari i tribunali e le preture onde in quanto agli allegati non solo sieno indicati al di fuori, cioè nella rubrica della scrittura, ma specialmente citati nella scrittura stessa non in cumulo, ma ad ogni passo cui si riferiscono.

126. Si è con dispiacere rilevato che i protocolli di consiglio non corrispondono allo

spirito dell' istruzione e particolarmente alla prima sezione del capo VI. Ogni protocollo deve formare un tutto da sè senza riportarsi al referente e senza unirvisi le carte con opinioni date in iscritto. Ordinando il § 64 della parte I che, oltre all' oggetto ed alle parti, vengano addotte le opinioni ed i motivi dei consiglieri votanti, ed il conchiuso *in terminis*, devono le opinioni ed i motivi dei consiglieri essere addotti nel protocollo con sufficiente precisione e scrupolosa esattezza, senza riportarsi ad altri atti. Il § 61 dell' istruzione non si può intendere per modo che nei protocolli di consiglio sia semplicemente indicato se il referente abbia votato per una opinione o per l' altra, giacchè in tale modo non verrebbe osservato il § 64, nè sarebbevi quell' estratto succinto e fedele di cui parla la seconda parte del § 67. Dovranno quindi di conformità regolarsi i protocolli, tanto più ch' essi sono l' unico mezzo destinato ad assicurare i consiglieri votanti ed i presidenti che le loro opinioni date a dettame di coscienza e giustizia vengono conservate.

127. Non corrispondendo i protocolli senza indice allo scopo loro, dovrà l' indice tenersi giusta il § 71 dell' istruzione.

128. Al protocollo degli esibiti non appartengono le mozioni di ufficio e gli atti

interni, salvo per le preture quanto è disposto dal § 21 dell' istruzione.

129. Incumberà al protocollista di far cenno nel protocollo dei dupli e delle rubriche degli allegati o della loro mancanza, e di notare sopra ogni allegato il numero del pezzo cui appartiene, per esempio al n.° 400, onde consti dell' identità.

130. I protocolli degli esibiti non avranno in avvenire che le quattro seguenti rubriche: 1.ª *Numero*; 2.ª *Nome delle parti ed oggetto*; 3.ª *Giorno dell' evasione e qualità della stessa*; 4.ª *Numero del foglio d' intimazione.*

131. Anzichè destinare un foglio per ogni giornata, in cui talvolta non avvi che un sol numero od il *nihil exhibitum*, si dovrà sul medesimo foglio annotare in modo facilmente visibile la data della giornata o giornate susseguenti e continuare progressivamente le inserzioni, sicchè resti empito per intiero.

132. Le prime istanze aventi giurisdizione criminale, civile e commerciale dovranno bensì fino a nuova disposizione osservare il § 133 del regolamento criminale per la Galizia, tenendo pel criminale separati protocolli degli esibiti e di sessione, quinternetti e registratura; ma in quanto al commerciale ed al civile dovrà cessare la detta separazione.

133. Nelle varie preture in cui mancano si dovranno attivare i registri dei concorsi, delle cause civili, dei pezzi riservati da tenersi dai pretori, il libro delle udienze e l' indice delle normali, che nelle sole preture urbane potrà essere ommesso.

134. Nel riferire le normali dovranno i relatori indicare nel margine del voto o della spedizione la parola sotto di cui debbono essere registrate nell'indice per esse prescritto.

135. Le minute dei rapporti in affari di parti che vanno all' appello non si debbono stendere in carta di bollo cui soggiacciono i rapporti stessi.

136. Essendo contrario alla risoluzione sovrana 11 luglio 1820 comunicata con aulico decreto 23 agosto anno stesso che i consiglieri dei tribunali civili e criminali s' impieghino esclusivamente soltanto della materia civile o criminale, vengono nuovamente incaricati i presidenti di far sì che in quanto è compatibile col buon servizio della giustizia dieno ai consiglieri occasione d' esercitarsi e nell' una e nell' altra.

137. Il termine per dare i motivi del giudicato di una sentenza commerciale resta limitato a 24 ore dal momento della ricerca.

Volontaria giurisdizione.

138. Osservatosi che i protocolli pupillari non si tengono a termini dei §§ 207 e 208

del codice civile, nè giusta le istruzioni, si ordina che le prescritte rubriche sieno riempite esattamente, avendo cura speciale che non manchino le annotazioni del patrimonio, delle rese di conti e del giorno della nascita di ogni minore, e che nei protocolli delle tutele e cure anteriori al codice attuale sieno integrate le rubriche del patrimonio e del passaggio dei beni nei terzi, al quale uopo si trascriveranno ne' protocolli le prescritte annotazioni sempre prima che passino gli atti all' archivio.

139. I protocolli pupillari non saranno separati e divisi per anni; basterà tenerne uno progressivo, senza formarne un nuovo ogni anno: essi si uniranno a volume, e cesserà il costume, ov' è introdotto, di tenerli in fogli volanti o sparsi ne' fascicoli degli atti di registratura.

140. Cesserà l'abuso di trattare le rese di conti pupillari coi metodi tracciati dal regolamento giudiziario pei processi ordinarj di rendiconto, e si osserveranno per essi le particolari prescrizioni di legge emanate per la volontaria giurisdizione.

141. Saranno attivati i libri di contabilità per le rese di conti pupillari tanto presso i tribunali, quanto presso le preture, che daranno eccitamenti d' ufficio onde le rese di conti sieno regolarmente trattate.

142. È posta fuori di vigore la circolare appellatoria 29 marzo 1816, e cesserà quindi l'uso degl'inventarj privati delle sostanze dei minori.

143. Cesserà del pari l'abuso introdottosi di permettere adizioni di eredità domandate col beneficio dell'inventario verso di un inventario non giudiziale, ma privato e soltanto confermato in giudizio con giuramento.

144. Essendosi col § 817 del codice derogato al § 43 dell'istruzione dell'anno 1785, basta ove trattasi di aggiudicazione di eredità che l'erede provi di aver reso il legatario consapevole del legato.

145. Per ovviare gl'inconvenienti che nascer possono dalla pratica di mandare un semplice cancellista massime nei casi di stretto suggellazioni d'eredità, non si dovrà dai tribunali ommettere di delegare in oggetto sì delicato due persone d'ufficio.

146. Sull'asserzione dei tutori che i minori sono privi di sostanza e non è il caso di un inventario, non è conforme alla legge il costume di fare ai medesimi prestare un giuramento di manifestazione.

147. Cesserà il pericoloso costume di tenere i documenti originali interessanti minori ed i testamenti confusi colle altre carte d'archivio; ma ove vi sono gli uffici dei depositi, si terranno in essi, ed ove non vi sono, verranno custoditi in un armadio chiuso a chiave.

148. I testamenti fatti a nuovo metodo e le deposizioni giudiziali sui testamenti nuncupativi non debbono consegnarsi da custodire ai notai.

149. Nelle pubblicazioni de' testamenti medesimi cessar dovranno le pratiche delle leggi italiche e le forme ad esse relative che in molti luoghi si osservano; posta fuor di vigore la circolare appellatoria 12 gennajo 1816 in quanto richiamò in vigore il disposto dall' art. 1007 dell' abolito codice francese.

150. L' uso di sentire simultaneamente i testimonj intervenuti ad un testamento nuncupativo è irregolare e pernicioso; dovrà ogni testimonio separatamente sentirsi.

151. I protocolli degli esami assunti sopra testamenti nuncupativi, se sono di più fogli, dovranno legarsi col sigillo d' ufficio.

152. È un abuso il lasciare assumere agli ascoltanti gli esami civili ed i protocolli di volontaria giurisdizione in affari di tutele, di matrimonj e di testamenti nuncupativi.

153. Gli ascoltanti possono bensì nelle commissioni d' ufficio nobile del giudice adoperarsi come attuarj, ma non mai far le veci di commissarj.

154. L' uso di assumere tutti i protocolli ed esami in via di volontaria giurisdizione avanti tre consiglieri non è consentaneo allo spirito del § 5 della risoluzione 17 novembre 1820.

155. Essendo pei §§ 187, 190, 199, 209, 269 e 283 del codice dovere del giudice pupillare di procurarsi le opportune cognizioni per attivare d'ufficio le tutele, ne viene di conseguenza essere uso illegale quello di deputare ai minori che passar vogliono al contratto di matrimonio un semplice curatore *ad actum* per darvi l'assenso senza punto attivare la tutela nelle vie regolari.

156. Incaricando il § 190 del codice i giudici pupillari di destinare tutori abili, ne segue essere affidato al loro ministero il procurarsi sulle persone da destinare le cognizioni opportune.

157. Pei consensi ai matrimonj de' minori, che formano un oggetto di tanta importanza, dovranno i giudici usare maggior cura nel disimpegnare l'obbligo loro dato dal § 49 del codice per rilevare prima di tutto sufficientemente se il partito di matrimonio sia o no utile ai minori non solo per ciò che riguarda lo stato di possidenza, ma molto più per quanto concerne il carattere morale di chi col minore contrae matrimonio, senza contentarsi di una vaga dichiarazione dei tutori o così detti curatori, che quasi sempre si presentano e si nominano tali nello stesso momento in cui si tratta di dare l'assenso.

158. Non è conforme alla legge il sentire sui matrimonj i tutori a voce, senza stendere

protocollo su di ciò che dichiarano, e tanto meno l' uso invalso di accordare il consenso con decreto attergato alle istanze de' minori, cui sono firmati colla loro adesione i tutori, prestando cieca fede alla loro firma, senza sentir essi ed il minore, della di cui volontà l' istanza pupillare deve sempre convincersi.

159. Essendosi in molte preture introdotta la pratica che i legatarj semplici con apposita istanza dichiarano in via di volontaria giurisdizione di adire il loro legato, e chiedono l' immissione in possesso del medesimo, ed i pretori con decreto attergatovi immettono il legatario in possesso del legato e ne ingiungono il pagamento; dovranno cessare siffatte adizioni dei legati, che si confondono erroneamente coll' adizione dell' eredità.

160. Sono usi contrarj alle leggi di volontaria giurisdizione a tutela dei diritti del suddito providamente emanate quelli

a) Di non fare sigillazioni d' ufficio, ma solamente ad istanza delle parti nei casi di eredità;

b) Di concedere con decreto attergato all' erede che primo il domanda ora il godimento interinale dell' eredità, dopo il quale null'altro succede, ora l' immissione in possesso, senza premettere le pratiche volute dalla natura stessa della cosa, in quanto agli aventi interesse per l' aggiudicazione e consegna;

c) Di non vegliare d'ufficio per la regolare e sollecita definizione degli atti ereditarj, massime nei casi d'adizioni di eredità col beneficio dell'inventario;

d) Di non trattare d'ufficio le eredità vacanti secondo il disposto dalla legge; conseguenza della illegale pratica di non agire che ad istanza di parte.

161. I tribunali stessi si terranno in avvenire alle massime tracciate dalla nuova istruzione per le regie preture in affari non contenziosi.

162. Vengono specialmente incaricati i tribunali e le preture, alle cui mani la legge affida pel bene de' sudditi l'esercizio della volontaria giurisdizione, di cooperare, come il loro istituto richiede, con prudenza e con incensurabil contegno a far sì che si persuada il popolo della verità che gli atti di volontaria giurisdizione sono tutti diretti alla salvezza dei suoi diritti.

Altre disposizioni.

163. Ogni qual volta un pretore anche per soli 3 giorni s'allontana pe' suoi privati affari dal luogo di residenza, dovrà darne parte all'appello, cui spetta d'invigilare onde cessino le troppo frequenti assenze dei pretori ed i permessi d'assenza non necessarj dati da essi e dai presidenti dei tribunali ai loro subalterni.

164. I tribunali e le preture terranno per gli avvocati i libri delle censure coll'indicazione

delle cause che le produssero, di cui dovrassi ogni anno unitamente alla tabella degli elaborati rassegnare un estratto all' appello; incaricato l' appello medesimo di rassegnarlo al senato del supremo tribunale di giustizia unitamente allo stato degli elaborati.

165. Nella stessa occasione alla fine d'ogni anno sarà fatta particolare menzione di quegli avvocati che si saranno distinti per condotta morale e politica, per onestà e per scienza lodevolmente impiegata.

166. Dovrà cessare ogni differenza fra avvocati e patrocinatori, che sebbene in legge non fondata, sussiste tuttavia in fatto. Coloro che ricusano di comparire in giudizio e di firmare da sè gli atti, servendosi dell' altrui opera, verranno sopra rapporto del tribunale d' appello cassati dagli elenchi degli avvocati.

167. Agli avvocati sarà d' ora in poi anche presso i tribunali concesso il diritto di sedere, di cui parla il § 9, parte II dell'istruz. del 1785.

168. Per ciò che i notai concerne sarà invigilato onde non si riproduca l' abuso di ricevere convenzioni interessanti persone sottoposte a tutela o curatela senza farsi carico di verificare se vi concorra l' autorizzazione del giudice pupillare, come pure di assumere deposizioni testimoniali giurate, atti d' emancipazione, consensi di matrimonio, nomine di tutori ed inventarj pupillari.

169. Nei casi in cui le parti vogliono mettersi arbitrariamente in possesso dell' eredità senza giudiziaria ventilazione, i notai diffideranno le stesse del disposto dal § 797 del codice civile universale.

170. Dovrà pur cessare l' abuso di stipulare negli atti loro ipoteche generali, ovvero sopra i beni presenti e venturi, contrarie alle nuove leggi.

171. È severamente vietato ai notai il dichiarare di riconoscere le sottoscrizioni delle parti nelle carte private senz' affermare di essere stati presenti alle sottoscrizioni medesime.

172. Sono avvertiti i conservatori delle ipoteche di non inscrivere ipoteche convenzionali generali.

Le premesse disposizioni da inserirsi anche nella collezione ufficiale sono da questo imperiale regio tribunale d' appello diramate e pubblicate a tutti gli uffici da esso dipendenti, con obbligo alle prime istanze di farle conoscere anche al ceto degli avvocati sottoposti alla rispettiva giurisdizione, perchè a tutti debbano servire di norma e contegno.

Milano, il 2 aprile 1823.

PATRONI, Presidente.

OREFICI, Vicepresidente.

Baruffini, *Consigliere.*

Al § 35 Criminale.

GIORNALE dell' inquisizione criminale contro Giovanni Curlandi per titolo di grave ferimento.

Num. corrente dei pezzi principali.	Num. corrente dei pezzi allegati.	QUALITÀ DELL' ATTO.	Data dell' atto.
			1823.
I.	.....	Lettera della delegazione di polizia di Brescia, colla quale si communicano gli atti seguenti.....	6 febbrajo.
	II.	Denunzia di Antonio Facchini contro Giovanni Curlandi per grave ferimento inflitto al denunziante.....	3 febbrajo.
	III.	Perizia medica privata.....	3 febbrajo.
	IV.	Esame politico del ferito Facchini....	4 febbrajo.
V.	.....	Esame giudiziale del ferito Facchini...	7 febbrajo.
VI.	.....	Lettera della delegazione di polizia accompagnante l'atto seguente.....	8 febbrajo.
	VII.	Relazione della gendarmeria sulla fuga dell' imputato.....	7 febbrajo.
VIII.	.....	Esame di Francesco Tromba.....	9 febbrajo.
IX.	.....	Protocollo di visita domiciliare, colla quale si rinvenne la seguente.....	9 febbrajo.
	X.	Lettera del foggitivo scritta a suo padre.	5 febbrajo.
XI.	.....	Relazione per l' apertura dell' inquisizione speciale e decreto d' arresto...	10 febbrajo.
XII.	.....	Requisitoria alla pretura di N. per l' arresto.....	11 febbrajo.

(N.° 18.) *Dazio d' introduzione ed esportazione delle matrici dei caratteri da stampare.*

4 aprile 1823.

N.° 3625-614 C. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali ed alla direzione delle dogane.

All' oggetto di richiamare ad una misura univoca in tutte le provincie austriache il daziato delle matrici dei caratteri da stampare, l' eccelsa imperiale regia camera aulica generale d' intelligenza coll' imperiale regia commissione aulica di commercio ha con dispaccio 14 prossimo passato marzo, n.° 9954-270 determinato che d' ora innanzi le dette matrici dovranno essere assoggettate al dazio prescritto dalla tariffa per le provincie tedesche, e quindi a quello di 6 fiorini al centinajo di Vienna, ossia di lire 27, cent. 86. 6 al quintale metrico per l' introduzione, e a quello di 7 ÷ carantani pel centinajo di Vienna, ossia di 58 centesimi al quintale pure metrico per l' esportazione, colla quale determinazione viene in conseguenza abolita l' anteriore prescrizione emanata col dispaccio aulico in data 9 giugno 1819, n.° 22589-2537.

Tanto si comunica a codesta . . . . perchè ne renda consapevole la camera di commercio.

Milano, il 4 aprile 1823.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 19.) *I parrochi e le comunità comunali debbono astenersi dal rilasciare attestati di sudditanza a favore d' individui abitanti in esteri stati.*

8 aprile 1823.

N.° 4352-539 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

I parrochi e le autorità comunali si sono in qualche caso permesso di rilasciare attestati di sudditanza a favore d' individui abitanti in esteri stati.

I parrochi e le autorità comunali hanno bensì la facoltà ed il dovere di emettere attestazioni di stato e di ordine civile secondo le risultanze de' proprj registri, ma devono astenersi da qualunque dichiarazione relativa alla condizione politica di ogni individuo, rimettendo chi si trovasse in bisogno di simili attestati alla rispettiva delegazione provinciale, che secondo i casi o provvede a termini del proprio ufficio, o invoca le dichiarazioni superiori.

Queste avvertenze saranno comunicate ai parrochi ed alle autorità comunali.

Le delegazioni provinciali dovranno specialmente aver cura di non apporre la loro vidimazione a certificati che fossero irregolari.

Milano, l' 8 aprile 1823.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 20.) *Gradazione nelle superiori categorie dei benemeriti pubblici impiegati, ristabilendo la classe dei servitori dello stato, che porta il titolo di ministri di stato.*

10 aprile 1823.

N.° 8975-1063 P. Circolare.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Con venerata risoluzione del 27 febbrajo p.° p.° S. M. l' imperatore e re, nella mira di avere un nuovo mezzo di dare un onorifico contrassegno della suprema sua contentezza ai benemeriti pubblici impiegati, e nello stesso tempo di formare una conveniente gradazione nelle superiori categorie del servizio, si è degnata di determinare quanto segue:

1.° Deve per l' avvenire essere ristabilita la classe dei servitori dello stato, che porta il titolo di ministri di stato.

2.° I ministri di stato devono avere il rango tra i ministri di stato e conferenza ed i presidenti dei dipartimenti aulici, e prendono il rango tra loro secondo la data della decretazione, prescindendo da tutti gli altri rapporti di rango che potessero ad essi specialmente competere.

3.° La dignità di ministro di stato non ha da comprendere necessariamente in sè l' attività del servigio, e non va quindi annesso alla medesima verun diritto ad uno stipendio ovvero ad una pensione.

4.° L' uniforme dei ministri di stato deve essere quello dei presidenti dei dipartimenti aulici col ricamo secondo la classe n.° 2 della norma emanata l'anno 1814 per gli uniformi, con collarino e rivolte alle maniche di panno dello stesso color verde, e bottoni gialli decorati dell' aquila bicipite.

5.° Devono comparire i loro nomi nell'almanacco dello stato sotto la rubrica = *Cesarei regj ministri di stato* = fra il consiglio di stato e di conferenza, e la cancelleria intima di corte e di stato.

6.° I ministri di stato hanno da godere, nei casi in cui competono di regola, le diete di quelle della seconda classe.

Nello stesso tempo con altro graziosissimo foglio di gabinetto la prelodata M. S. si è compiaciuta di conferire la dignità di ministro di stato al presidente dell' aulica camera signor conte Chorinshy, che ora si ritrova messo in istato di pensione, ed al signor conte Bnol Schauenstein finora inviato presidenziale al collegio della federazione germanica in Francoforte.

Le premesse sovrane risoluzioni partecipate al governo con dispaccio dell' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica 4 marzo p.° p.°, n.° 6876-342 si comunicano anche a codesto ufficio per sua notizia.

Milano, il 10 aprile 1823.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 21.) *Le tasse delle sentenze di prima istanza debbonsi applicare ed esigere, non fatto caso dei successivi giudizj di appello o di revisione.*

16 aprile 1823.

N.° 6249. CIRCOLARE.

L' imp. regia direzione del demanio, ecc. ai signori ufficiali tassatori presso gli imp. regj tribunali di prima istanza, ai signori cancellieri tassatori presso le imperiali regie preture, ed alla sezione delle tasse giudiziarie.

Informato l' imperiale regio governo delle contestazioni che si promuovono dalle parti litiganti in punto del pagamento delle tasse delle sentenze di prima istanza allorchè nei successivi giudicati viene espresso che le spese giudiziali siano compensate, ovvero che siano compensate le spese e pagati per metà da cadauna delle parti gli onorarj delle precedute sentenze, si è compiaciuto con decreto 21 marzo prossimo passato, n.° 2900-1011 C. di dichiarare:

1.° Che le tasse debbansi applicare ed esigere dietro il prescritto nelle sentenze di prima istanza, non fatto caso che ne' successivi giudizj d' appello o di revisione possano

modificarsi o caricarsi le tasse e spese piuttosto all' una che all' altra delle parti liganti; non dovendo gli uffici tassatorj tenere in sospeso la percezione dei diritti fino all' esaurimento dei tre gradi di giudicati, da che la parte vincente in ultima istanza è nel diritto assoluto di esercitare il proprio regresso contro la parte soccombente per regolare definitivamente i rimborsi di spese che le competono.

2.° Che quando nelle sentenze succennate vi è la sola espressione *compensate le spese*, senz' altra dichiarazione, si ritenga che ciascuna delle parti in causa debba sostenere le proprie spese, e che la tassa della sentenza abbia da soddisfarsi per metà da cadauna di esse parti, dovendosi nell' espressione *spese giudiziarie*, senza ulteriore menzione, ritenere comprese anche le tasse.

La direzione nel comunicarle le surriferite governative dichiarazioni, perchè le servano di norma e per la corrispondente esecuzione, attende un cenno di ricevuta della presente.

Milano, il 16 aprile 1823.

PSALIDI.

NARDUCCI, *Segretario.*

(N.° 22.) *Discipline da osservarsi onde conseguire la gratificazione di lire 25 accordata a chi coopera all' arresto di un refrattario.*

20 aprile 1823.

N.° 8747-1282 = 9965-1541 P. Circolare.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Verificandosi il caso della gratificazione di lire 25 accordata dal § 57 della sovrana patente 17 settembre 1820 a chi coopera all' effettivo arresto d' un refrattario, l' imperiale regia delegazione farà che si osservino le seguenti discipline:

1. L' arrestante o gli arrestanti dovranno consegnare il refrattario all' autorità locale civile.

2. La suddetta autorità dovrà emettere la dichiarazione di ricevuta del refrattario, nella quale sia espresso il nome, cognome e la figliazione dell' arrestato, l' epoca della consegna, ed il nome, cognome e qualità dell' arrestante od arrestanti.

3. Mediante la produzione della suddetta dichiarazione la regia delegazione rimane

autorizzata a soddisfare la gratificazione, ritirandone ricevuta.

4. La regia delegazione dovrà poi produrre e la suddetta dichiarazione e la ricevuta dell' eseguito pagamento al governo, il quale nei modi di pratica disporrà il relativo rimborso sui fondi di leva.

5. Qualora la gratificazione di cui si tratta o parte di essa fosse dovuta ad individui appartenenti all'imperiale regia gendarmeria, verrà sempre corrisposta all' ufficiale comandante dell' ala per gli effetti contemplati dal regolamento organico di quest' arma in data 1.° novembre 1817 sotto il titolo dell' amministrazione economica.

Milano, il 20 aprile 1823.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 23.) *Facilitazione concessa per l'elezione dei deputati delle città regie alle congregazioni provinciali.*

22 aprile 1823.

N.° 11468-1308 P. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Con sovrana risoluzione 22 marzo prossimo passato comunicata dall' eccelsa aulica cancelleria mediante dispaccio del giorno 29 del suddetto mese, n.° 9205-449 S. M. I. R. A. si è graziosamente degnata di approvare la proposizione di questo governo di estendere ai deputati delle città regie alle congregazioni provinciali la facilitazione concessa dalla sovrana risoluzione 2 aprile 1816 per l' elezione dei deputati delle città stesse alla congregazione centrale.

Può quindi la proprietà stabile dell' estimo di 2000 scudi richiesta per essere eleggibile a deputato esistere parte in città e parte nella provincia.

Milano, il 22 aprile 1823.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 24.) *Disposizioni onde regolare il dazio di transito sulle mercanzie estere all' ingresso e passaggio nel Tirolo, nel Vorarlberg e nelle provincie lombardo-venete.*

23 aprile 1823.

N.° 4274-714. Circolare.

L' imperiale regio governo all' imp. regia direzione delle dogane, privative, ecc.

Attesa l'avvenuta sospensione nel Tirolo, nel Vorarlberg e nel regno lombardo-veneto della nuova tariffa e del regolamento sul transito delle merci, per cui tornarono in vigore in questa parte le antecedenti discipline, l' eccelsa imperiale regia camera aulica generale, ad oggetto di sollevare le merci di transito già daziate nelle antiche provincie austriache secondo la nuova tariffa dal pagamento di un altro dazio al loro ingresso nei territorj succennati, a norma delle tariffe delle quali rimane ivi provvisoriamente prorogata l'osservanza, e per togliere le difficoltà che dall'accennata sospensione potrebbero derivare al commercio di transito, ha di concerto colla imperiale regia commissione aulica di commercio ordinato con dispaccio 26 marzo p.° p.°, n.° 12954-1393 quanto segue:

1. Che all'ingresso e passaggio nel Tirolo, nel Vorarlberg e nelle provincie lombardo-venete di merci di transito, le quali sieno già state daziate nelle antiche provincie austriache sulla base della nuova tariffa, si abbia da esigere semplicemente il dazio di transito, dedotto l'importo già pagato per dazio di transito nelle dette antiche provincie, in guisa però che se questo fosse maggiore del dazio di transito vigente nel Tirolo, nel Vorarlberg o nel regno lombardo-veneto, non debba più aver luogo un ulterior pagamento di dazio.

Dovranno quindi gli uffici daziarj di confine cancellare e ritirare le bollette di transito giunte colle merci, ed unirle al registro, rilasciando in vece nel primo caso una nuova bolletta di pagamento suppletorio di transito, la quale si riferisca alla data ed al numero della bolletta ritirata, e nel secondo caso una bolletta di esenzione, che si riferisca alla bolletta di pagamento ritirata.

2. Che la premessa determinazione debba esser estesa alle merci di transito che dal regno lombardo-veneto entrano in Tirolo, o dal Tirolo nel regno lombardo-veneto, e così pure dal Tirolo nel Vorarlberg, o da questo nel Tirolo.

La prelodata eccelsa imp. regia camera aulica ha poi espressamente rimarcato che

sotto merci di transito devono intendersi soltanto le mercanzie che provengono dall'estero e che vengono di nuovo inoltrate all' estero, mentre, atteso il libero traffico di tutti i prodotti nazionali stabilitosi fra tutte le provincie della monarchia, non si può in verun luogo esigere dazio di transito rispetto alle merci le quali da una provincia quantunque separata da un cordone intermediario e da un sistema di transito diverso passano all'estero per un'altra provincia della monarchia, e che per conseguenza sono effettivamente generi di esito.

Si commette pertanto a codesta direzione di diramare agli uffici daziarj da lei dipendenti gli opportuni ordini ed istruzioni per l'esatto adempimento delle succennate antiche disposizioni.

Milano, il 23 aprile 1823.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 25.) *Norme per l' amministrazione e successiva liquidazione delle spese d' inquisizioni politiche e criminali presso le preture e giudicature politiche.*

28 aprile 1823.

N.° 4396-1565. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

A togliere alcuni inconvenienti che è occorso di rilevare nel vigente metodo di amministrazione e successiva liquidazione delle spese d'inquisizioni politiche e criminali presso le preture e giudicature politiche, il governo, di concerto coll' imperiale regio tribunale di appello, ha approvato le seguenti disposizioni proposte dall' imperiale regia direzione generale di contabilità:

1. Perchè possano venir ammesse in liquidazione le competenze e spese di dette inquisizioni, dovrà giustificarsi ch' esse siano state effettivamente corrisposte ai singoli individui aventi diritto alla loro percezione.

2. In conseguenza l'amministratore de' fondi per tal causa assegnati dovrà erogarli prima al pagamento dei testimonj e periti, poi degl' impiegati subalterni della pretura ed istanza politica, e per ultimo del cancelliere, pretore o capo d' ufficio.

3. Tutti questi pagamenti dovranno essere giustificati da confesso de' singoli percipienti in carta senza bollo, considerandosi come un atto interno d'ufficio, e tali confessi verranno uniti al consueto conto bimestrale.

4. Non saranno ammesse in liquidazione che quelle partite o pagamenti i quali verranno corredati del confesso del creditore della competenza o spesa risultante dal conto e dalle relative specifiche di dettaglio.

5. Il metodo in corso presso qualche pretura di porre a piedi del conto bimestrale la quitanza generale pei pagamenti fatti agl'individui addetti alla pretura medesima non verrà tollerato siccome irregolare, dovendosi produrre tanti confessi quanti sono i percipienti, onde possa conoscersi la quota rispettivamente loro corrisposta.

6. I fondi assegnati per le spese d'inquisizioni criminali e politiche e già esistenti presso le singole preture e giudicature, siccome dotazione permanente con cui provvedere alle relative occorrenze, si ritengono posti sotto l'immediata surveglianza dell'imperiale regio pretore o capo dell'ufficio politico, il quale solo in ogni e qualunque evento ne sarà tenuto personalmente risponsabile; e perchè i medesimi pretori e capi d'ufficio abbiano tutti sicura notizia del rispettivo montare delle

indicate dotazioni poste sotto la propria risponsabilità, verrà lo stesso montare loro partitamente notificato dall'imp. regia delegazione provinciale.

Delle premesse determinazioni viene fatta comunicazione alle imperiali regie delegazioni provinciali con incarico di farle conoscere alle preture tutte e giudicature politiche per l'indefettibile loro osservanza a cominciare dal 1.° di giugno prossimo venturo.

Nel tempo stesso si rimette quì unito alle imperiali regie delegazioni medesime l'elenco indicante il montare delle dotazioni assegnate per l'accennata causa di spese d'inquisizioni criminali e politiche alle singole preture e giudicature della rispettiva provincia, e presso le medesime già da lungo tempo esistenti, onde ne facciano la notificazione quì sopra al § 6 disposta, non senza però aggiungervi l'espressa avvertenza che le dotazioni suindicate sono affatto indipendenti dalle altre già assegnate ed esistenti pure presso le preture e giudicature stesse per le loro spese d'ufficio.

Milano, il 28 aprile 1823.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

MILANO, DALL'IMP. REGIA STAMPERIA.

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ
GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

N.° 2.

(N.° 26.) *ATTIVAZIONE col 1.° giugno dell' istruzione per le imp. regie preture negli affari non contenziosi.*

29 aprile 1823.

N.° 3801-1170. CIRCOLARE.

L' imp. regio tribunale d' appello generale alle imperiali regie prime istanze giudiziarie delle provincie lombarde.

Il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia con suo venerato decreto 23 cadente aprile, n.° 862 ha ordinato che col 1.° giugno prossimo futuro dovrà ritenersi attivata in tutta l'estensione del regnò lombardo-veneto l'istruzione per le imperiali regie preture in affari non contenziosi, stampata in Milano dietro sovrana approvazione, e già diramata nelle provincie lombarde e venete.

Ha pure ordinato che l' istessa istruzione dovrà servire di norma in sussidio anche pei

tribunali di prima istanza, in quanto le relative disposizioni sono applicabili anche ai tribunali collegiali, ed in quanto questi non siano già provveduti di apposite norme nelle materie contemplate dall' istruzione suddetta.

Dell' accennata suprema determinazione si rendono intese le prime istanze giudiziarie dipendenti da quest' appello ad opportuna loro norma e per la corrispondente esatta osservanza.

Milano, il 29 aprile 1823.

PATRONI, PRESIDENTE.

MAGISTRELLI, *Consigliere.*

ISTRUZIONE

per le regie preture in affari non contenziosi approvata da S. M. I. R. colle veneratissime sovrane risoluzioni del 13 *giugno* 1818 *e* 9 *maggio* 1822.

§ 1. La presente istruzione per le regie preture in affari non contenziosi abbraccia due oggetti, 1.° la liquidazione delle eredità, 2.° la procedura risguardante le tutele e le cure.

CAPITOLO PRIMO.

Della liquidazione delle eredità.

§ 2. L'intervento del giudice nella liquidazione delle eredità è diretto ai seguenti tre oggetti: cioè

a rilevare ed assicurare l'asse ereditario, a riconoscere l'erede, ad aggiudicare e rilasciare l'eredità agli eredi riconosciuti: la procedura abbraccia quindi

a) L'apposizione dei sigilli giudiziali,

b) La formazione dell'inventario,

c) La citazione dell'erede e la sua dichiarazione,

d) L'aggiudicazione e la consegna dell'eredità.

§ 3. La pretura deve mettersi in istato di conoscere immediatamente tutti i casi di morte che accadono nel suo circondario giurisdizionale.

§ 4. Pervenuta al pretore la notizia della morte di alcuno, ha egli tosto da recarsi in persona alla abitazione del defunto, oppure secondo le circostanze ha da spedirvi due persone d'ufficio: queste debbono senza ritardo trasferirsi all'indicata abitazione del defunto, ed ivi procedere all'investigazione coll'intervento di due persone della famiglia del medesimo, ed in mancanza di queste in presenza di due vicini in qualità di testimonj, ed in tale occasione rilevare esattamente gli oggetti accennati nell'unita modula n.° I, annotarli nelle debite rubriche, ed in contrassegno dell'interposta autorità giudiziale debbono apporre in luogo opportuno il sigillo d'ufficio in modo che l'erede non resti impedito nel possesso dell'asse ereditario. Modula I

I commissarj giudiziali non omettono eziandio d'informarsi dalle persone di casa, e dovunque convenga, se esista un testamento; ed a questo fine, sempre alla presenza dei due testimonj, fanno anche le occorrenti indagini fra le carte del defunto; e qualora sia rinvenuta la disposizione di sua ultima volontà, debbono levarla ed unirla alla relazione del suggellamento senza aprirla e senza lederne i sigilli.

Qualora ai commissarj delegati emergano fondati indizj che alcuno abbia in sua custodia il

testamento del defunto, si fa menzione anche di questa circostanza nella relazione.

§ 5. Siccome l'atto d'apposizione dei sigilli e le rubriche accennate nella modula n.° 1 comprendono tutti gli essenziali oggetti dalla legge prescritti, rendesi perciò inutile, esclusi alcuni casi particolari, di rassegnare alla pretura una separata relazione accompagnatoria; laonde per conseguire l'uniformità e per evitare gl'inutili e prolissi scritti viene comunicato a tutte le preture un proporzionato numero di esemplari a stampa della modula medesima.

si nei qua- a luogo la odia sem- a

§ 6. Quando l'eredità si trova nelle mani di quelli che furono dal testatore richiesti di eseguire la sua ultima volontà, oppure nelle mani dei presunti eredi, abilitati a disporre liberamente delle proprie sostanze, che non siano altronde persone sospette, in questi casi si appone il sigillo puramente in contrassegno dell'intervenuta autorità giudiziale, come è prescritto al § 4.

si nei qua- a luogo la ta custo-

§ 7. In tutti gli altri casi, e specialmente poi allorchè non vi sia alcuna persona di confidenza che prenda cura dell'eredità, oppure in caso che vi fosse pericolo di trafugamento, i commissarj delegati debbono apporre la stretta custodia giudiziale.

§ 8. La stretta custodia esige che tutta la sostanza di sua natura suscettibile sia a misura delle circostanze rinchiusa in uno o più locali da ogni parte ben serrati, e che si appongano i sigilli d'ufficio a tutte le porte che a quelli danno accesso, onde niuno possa entrare senza levare i sigilli.

I commissarj avranno ogni precauzione acciocchè non resti loro ignoto alcun ingresso palese o segreto.

§ 9. Il danaro contante che non è necessario al proseguimento dell'amministrazione economica,

i documenti pubblici e privati, gli effetti d'oro e d'argento, come pure gli altri effetti preziosi si prendono in nota dai commissarj col far cenno esattamente del numero, del peso e della qualità di ciascun articolo: indi sono assicurati con sigillo, e dai commissarj suddetti depositati in ufficio, giusta le norme prescritte nel seguente § 10.

§ 10. Gli effetti preziosi ed il danaro contante, come è ordinato per qualunque altro deposito, si accompagnano con una istanza o sia esibito in tre esemplari, in cui, oltre al nome e cognome del deponente, cioè dei commissarj giudiziali, dev'essere chiaramente espresso in che cosa precisamente consista il deposito, ed a quale oggetto venga fatto.

La modula n.° II accenna la maniera con cui si deve formare la specifica del danaro contante e degli effetti preziosi. Modula n.

L'istanza si presenta al protocollo degli esibiti. Quanto al modo della consegna e della relativa accettazione del danaro contante e degli effetti preziosi, e quanto ulteriormente è da osservarsi, dispongono le istruzioni di disciplina inerenti al capitolo che tratta dell'ordine di procedere intorno ai depositi.

§ 11. Quelle cose che non possono essere sottratte, nè staccate dal luogo ove si ritrovano; quelle altresì che sono necessarie alla continuazione dell'amministrazione economica domestica o rurale, quelle finalmente che non si possono senza pericolo conservare lungo tempo, non sono soggette alla stretta custodia; i commissarj giudiziali debbono frattanto, e sino che segua in proposito la decisione, formarne la descrizione e consegnarle contro ricevuta, da stendersi a piedi della specifica originale, a quella persona che interinalmente prende cura degli affari domestici.

§ 12. Se all' atto del suggellamento per la morte di un ecclesiastico in cura d' anime o di qualche altro ministro di religione si trovano documenti risguardanti la cura delle anime oppure le funzioni d'ufficio già da esso coperto da lasciarsi necessariamente nelle mani degli ecclesiastici, come sarebbero i libri battesimali ed altri registri parrocchiali, i protocolli in oggetti pubblico-ecclesiastici ed in affari spirituali, i documenti risguardanti la chiesa o la parrocchia, e quelle scritture private che in oggetti di coscienza dai parrocchiani sono pervenuti al parroco, e dalle persone accattoliche al loro ministro, oppure che in oggetti disciplinali e simili al defunto pervennero dal suo superiore o dal concistoro; questi documenti sono posti in elenco e poscia consegnati al commissario ecclesiastico destinato in questi casi, che deve farne la ricevuta sopra l'elenco medesimo da conservarsi negli atti ereditarj. Eguali precauzioni si osservano riguardo ai ministri delle altre religioni che in questo regno sono tollerate.

§ 13. Il pretore, ottenuta la relazione del seguito suggellamento, ed anche prima della relazione, semprechè il caso della morte gli sia stato notificato in modo degno di fede, provvede acciò venga eseguito l'aprimento e la pubblicazione del testamento alla presenza dei commissarj delegati al suggellamento, dell' erede presuntivo e di ogni altra persona che vi abbia interesse, in quanto però questi ultimi compajano; a piedi dell'originale testamento marca il giorno della seguita pubblicazione, indi prende in considerazione e stabilisce quale importo sia da impiegarsi a carico dell' eredità per le spese del funerale e pel mantenimento di quelli ai quali sono dovuti gli alimenti, se per la sicurezza dell' asse ereditario formare si debba una regolare descrizione delle cose sigillate, oppure

se debba erigersi un inventario e costituirsi un curatore per la massa ereditaria, ovvero prescriversi altro confacente provvedimento.

§ 14. Allorchè alcuno verrà giudizialmente dichiarato morto, e che la dichiarazione di morte passi in giudicato, il pretore nel tempo stesso intraprende d'ufficio la liquidazione dell'eredità.

§ 15. Il pretore è tenuto di notificare senza dilazione all'autorità competente i casi di morte degl' impiegati dello stato, e generalmente di quelle persone che sotto qualsivoglia titolo percepiscono dai fondi pubblici dello stato pensioni, gratificazioni, appuntamenti di quiescenza, assegni alimentarj ed altri simili.

I casi di morte dei primi debbono notificarsi all'autorità cui appartenevano; quelli poi delle altre persone sovrindicate si notificano direttamente all' imperiale regio governo.

Ne' casi di morte di quegl' impiegati dello stato presso i quali si ritrovano carte d'ufficio, mappe, ecc., queste sono separate e poste in elenco alla presenza di un commissario da delegarsi dalla competente autorità, e poscia consegnate al medesimo contro ricevuta da conservarsi negli atti ereditarj. Allorchè cessa di vivere un impiegato addetto alla medesima giudicatura, è obbligato il giudice, sotto la propria risponsabilità, di disporre che gli atti esistenti presso il defunto vengano tosto presi in nota e restituiti, e di partecipare indilatamente al tribunale d'appello il caso di morte, affinchè sia sospeso l' ulteriore corso del soldo.

§ 16. I casi di morte di quegl' impiegati dello stato rispetto ai quali è notorio oppure soltanto presumibile che avessero col sovrano erario delle relazioni di contabilità, si debbono dalla pretura indilatamente partecipare al tribunale d'appello colla precisa indicazione del loro carattere, acciocchè

mediante l' appello ne venga fatta l' ulteriore comunicazione a quell' autorità cui essi appartenevano.

§ 17. I distintivi dei cavalieri di un ordine dello stato di qualunque classe, le croci d' onore del merito civile e militare, come pure le chiavi degl' imperiali regj ciambellani e degl' imperiali regj scalchi dalle preture s' innoltrano al governo della provincia.

§ 18. Il giudice che procede deve altresì indicare all' autorità politica i così detti legati pii, come pure, tutti gli altri legati destinati ad un fondo pubblico.

§ 19. La norma di giurisdizione determina a quale delle preture competa il diritto di passare agli atti di liquidazione dell' eredità ne' casi di morte; essa determina inoltre il modo di procedere quando il defunto avesse lasciati de' beni stabili situati in un diverso distretto giurisdizionale.

La norma di giurisdizione contiene altresì le precise discipline pel caso che in questo regno cessi di vivere uno straniero, lasciando dopo di sè qualche sostanza.

§ 20. L' inventario viene di regola formato soltanto ad istanza dell' erede. La pretura deve non ostante, giusta le disposizioni del codice civile universale, procedere d' ufficio alla formazione dell' inventario,

a) Se l' erede è incapace di amministrare le proprie sostanze; se l' erede è affatto ignoto, oppure se è ignoto il luogo di sua dimora; ovvero se una delle premesse circostanze si verificasse anche riguardo ad un solo dei coeredi;

b) Se l' erede viene a conseguire l' eredità coll' obbligo di tramandarla in seguito in tutto od in parte ad altri.

§ 21. Tosto che il pretore ha ricevuto la relazione dai commissarj delegati al suggellamento, e che si verifichi il caso in cui abbiasi a procedere al giudiziale inventario, questo si fa dal pretore medesimo, ovvero esso ne incarica i commissarj suddetti. Nei casi d'eredità di maggiore importanza si debbono delegare per la formazione dell'inventario due persone giudiziali. Nei casi d'eredità di minor rilievo basta un sol commissario a tal uopo delegato: è rimesso alla prudenza del pretore, sotto però sempre la sua risponsabilità, di determinare se ed in qual caso abbia a delegarsi un solo o due commissarj. Dell' tario.

§ 22. L'erede dev'essere invitato ad intervenire alla formazione dell'inventario; tralasciando però di comparire, non si sospende per questo motivo la formazione del medesimo. A quelli che hanno delle pretese verso l'eredità ed ai loro procuratori, e generalmente a chiunque vi avesse interesse è libero d'intervenirvi e di ottenerne la copia a sue spese. All'atto della formazione dell'inventario i commissarj debbono assumere, affinchè restino presenti come testimonj, due probe persone di casa ovvero due altre persone che godano la pubblica confidenza.

§ 23. L'inventario si forma con tutta la possibile esattezza, e nel medesimo s'inserisce quanto appartiene all'eredità, cioè tutti i beni mobili ed immobili, tutte le azioni, le ragioni ed i crediti competenti al defunto verso di terzi, siano questi assicurati o no, ridotti a scrittura o no, cogl'interessi decorsi sino alla morte del testatore, con tutti i documenti, conti, quietanze ed altre carte che possono essere di qualche utilità.

Allorchè sopra gli effetti rinvenutisi all'atto della formazione dell'inventario vengano da taluno promosse pretese di proprietà, non si deve per

questo motivo omettere di riportare gli effetti controversi nell'inventario, ma però in separata specifica, nella quale si fa cenno delle persone e dei titoli della pretesa senza procedere alla stima di questi effetti.

§ 24. Il valore dei beni immobili, in quanto servir deve semplicemente di norma per commisurare le tasse, ed in quanto dalle parti interessate non fosse chiesta la stima giudiziale, si desume o dagli ultimi documenti giustificanti il titolo d'acquisto, od in mancanza di questi anche dalle stime o dalle basi regolatrici dell'imposta prediale: l'importo viene annotato nella rubrica a ciò destinata, allegandosi i relativi documenti in originale oppure in copia autentica.

Questa norma può essere applicata non solo al pieno ed indiviso dominio, ma eziandio in relazione ai casi del dominio diviso.

§ 25. Nella descrizione de' mobili si deve esprimere fedelmente la loro forma, qualità, peso, numero e misura; nella relativa rubrica si espone il valore di ogni articolo da determinarsi col mezzo di periti giurati ed a tal fine chiamati espressamente.

§ 26. Allorchè nella sostanza lasciata dal defunto nel circondario della pretura vi fossero varie possessioni separate, in tal caso gli effetti mobili che si trovassero in quelle si prendono in nota secondo l'ordine, e previa la stima giudiziale s'inseriscono nell'inventario generale, facendo l'osservazione a quale possessione ciascun articolo appartenga.

§ 27. Quando fra gli effetti ereditarj si ritrovano dei libri, incumbe al pretore od ai commissarj delegati di formare di questi il catalogo, che si unisce all'inventario: il catalogo si ordina in modo che dalla precisa indicazione del titolo, dal nome dell'autore, dall'epoca e dal luogo ove il libro fu stampato, dal formato e dal numero dei volumi si possa al momento levare ogni difficoltà e dubbio.

La pretura comunica il catalogo alla regia delegazione per quelle incumbenze d'ufficio che crederà del caso, ed in pendenza dei riscontri da parte della regia delegazione la pretura dà le disposizioni perchè non venga dalla raccolta tolto oppure in altra maniera smarrito alcun libro.

§ 28. Nell'inventario si debbono inoltre annotare i debiti della massa rilevati con certezza al tempo della formazione del medesimo; nelle relative rubriche dello stato passivo si annotano, oltre i capitali che stanno a carico della massa, anche gli interessi decorsi fino al giorno della morte col rispettivo loro importo: per le annuali prestazioni perpetue in danaro contante si espone la corrispondente somma del capitale, aggiuntavi l'osservazione se vi siano rate scadute sino al dì della morte del testatore; pei salarj delle persone di servizio si accenna se e da qual giorno siano da pagarsi ed a qual somma ammontino gli arretrati; per le pensioni si rimarca se la prestazione far si debba con effetti in natura oppure in danaro, e quanto importino gli arretrati sino all'epoca della morte del testatore; per le imposte arretrate devesi del pari specificare l'importo, e nel tempo stesso annotare in qual cassa abbiano ad essere versate; pei legati pii e di altra specie si annotano nell'inventario con esattezza e precisione i fondi e le persone cui sono devoluti.

§ 29. I commissarj incaricati della erezione dell'inventario sono tenuti in tale incontro di procedere con tutta la diligenza, attenzione e fedeltà; di non prolungare senza bisogno l'operazione oltre quanto è necessario; di non omettere scientemente sotto qualsivoglia pretesto cosa alcuna spettante all'eredità; sopra tutto poi essi debbono astenersi da ogni privato loro vantaggio, e non è lecito ai medesimi appropriarsi la più picciola cosa dell'asse

ereditario, fosse anche contro il pagamento del prezzo fissato dalla stima, o contro qualsisia altro abbonamento, sotto grave risponsabilità ed inevitabile castigo.

§ 30. L'inventario sopra la sostanza d'una persona ecclesiastica beneficiata si forma alla presenza de' commissarj deputati per parte dell'autorità politica ed ecclesiastica, e si marca nel giudiziale inventario alla rubrica dello stato passivo l'importo delle cose mancanti o danneggiate appartenenti alla dotazione del beneficio che verrà da questi commissarj indicato.

L'eguale rimarco si deve eseguire per qualsivoglia altra pretesa dai medesimi esposta.

§ 31. L'inventario formato in questo modo si sottoscrive dai commissarj delegati, dai due testimonj che furono presenti alla formazione, e dai periti in quei casi nei quali essi presteranno la loro opera.

Qualora l'inventario sia composto di più fogli, le fila colle quali sono uniti si debbono alle estremità assicurare mediante impressione del sigillo d'ufficio in modo che senza rompere il sigillo non possa venir distaccato e levato alcun foglio.

I testimonj che sono provveduti di sigillo debbono corroborare la loro firma coll'apposizione del proprio sigillo. Quando v'intervenissero testimonj illetterati, si assume un terzo testimonio che sappia scrivere, il quale sottoscrive separatamente il nome e cognome dei testimonj illetterati, e questi aggiungono alla sottoscrizione rispettiva il segno di croce; il testimonio che sottoscrive per gli altri annota presso la propria firma di aver sottoscritto il nome e cognome dei testimonj illetterati.

Si avverte però che simili testimonj non si assumono se non nel caso in cui non si possa averne di quelli che sappiano scrivere.

L' inventario unitamente al protocollo in tale occasione assuntosi si rimette in seguito con relazione accompagnatoria alla pretura per mezzo del protocollo degli esibiti, e dopo le occorrenti ulteriori disposizioni viene conservato nell' archivio, con facoltà agli eredi e ad ogni altro che ne avesse interesse di ottenere la copia.

Ad effetto di conseguire l' uniformità nella formazione degl' inventarj si unisce la modula n.° III, la quale contiene le relative rubriche e l' ordine con cui si succedono. Modula

§ 32. I due periti stati chiamati alla stima dei beni mobili ottengono la mercede giusta la vigente normale delle tasse quando gli eredi od i loro procuratori non vi siano con essi convenuti amichevolmente per quella.

§ 33. Affinchè il compimento della liquidazione delle eredità non venga protratto per arbitrio degli eredi dal giudice resi già consapevoli e diffidati, ed acciocchè i diritti civili non rimangano troppo lungamente incerti, deve la pretura partecipare il caso di morte separatamente a ciascuno dei prossimi parenti indicati nella relazione di suggellamento, o che in appresso si rendessero noti, come pure a ciascuno degli eredi istituiti dal testatore nella disposizione di ultima volontà, accennando nel tempo stesso se il defunto sia morto testato od intestato, e deve nel medesimo decreto avvertirli essere facoltativo ad ognuno d' essi di avere l' ispezione del testamento e di levarne la copia; e che finalmente agli eredi incumbe di presentare entro il termine da questa legge stabilito la dichiarazione d' erede; giacchè nel caso contrario la liquidazione dell' eredità verrà definita con quelli che s' insinueranno, e ad essi altresì consegnata la sostanza. Cita degli

La pretura conserva diligentemente negli atti di liquidazione dell' eredità le ricevute originali rilasciate da ciascuno al momento della regolare intimazione del decreto.

§ 34. A misura della diversità de' casi la legge stabilisce diversi termini:

a) Per gli eredi noti al giudizio aventi il loro domicilio nel regno lombardo-veneto il termine a presentare la dichiarazione d'erede viene fissato a mesi sei decorribili dal giorno dell' intimazione del giudiziale decreto;

b) Per gli eredi noti bensì al giudizio, senza però che sia noto il luogo della loro dimora, come pure

c) Per gli eredi dimoranti negli altri imperiali regj stati oppure nello stato estero, de' quali è noto al giudizio il luogo di dimora; e finalmente

d) Pel caso che al giudizio fosse ignoto il nome ed il luogo del domicilio dell' erede il termine resta fissato ad un anno.

Il più lungo termine stabilito dalla legge per uno degli eredi decorre parimente a beneficio degli altri.

La fissazione d'un termine a presentare la dichiarazione d'erede non ha luogo nelle eredità di poca entità contemplate dai §§ 38 e 51 della presente istruzione.

§ 35. Ne' casi accennati nel precedente paragrafo sotto le lettere *b*) e *c*) la pretura deputa per gli eredi un curatore, qualora non si fosse presentato un procuratore da essi nominato, ed a questo curatore si rilascia il decreto prescritto dal § 33 coll' ordine di notificare il caso di morte ai medesimi eredi e di mettersi in corrispondenza con essi per tutto ciò che concerne la liquidazione dell' eredità.

Se però tale notificazione e corrispondenza non fosse possibile o fosse rimasta senza effetto; allora il curatore deve chiedere dal giudizio che mediante pubblico editto sia reso noto il caso dell' apertasi successione. Il pretore stende l' editto e dispone che per tre volte venga inserito nelle gazzette. Accadendo ad un tempo parecchi consimili casi, si potrà far uso di un solo editto per diverse eredità.

Nel caso contemplato nel precedente paragrafo alla lettera *d*) il pretore senza ritardo e d' ufficio pubblica mediante editto la successione apertasi, e contemporaneamente deputa all' eredità un curatore. Il termine a presentare la dichiarazione di erede, qualora sia costituito un curatore dell' eredità, decorre dal giorno in cui è a questo intimato il relativo decreto, e nel caso della spedizione di un editto, dal giorno in cui per la prima volta viene inserito nella pubblica gazzetta.

§ 36. È dovere del pretore di accennare negli editti le dannose conseguenze che per l' omissione della dichiarazione d' erede sovrasterebbero al diffidato, e nei casi del § 34 *b*) e *c*) dichiara che, qualora l' erede assente non s' insinuasse entro il termine di un anno, si procederà alla liquidazione dell' eredità in concorso del deputatogli curatore e degli altri eredi che si saranno insinuati.

Qualora poi al giudizio fosse affatto ignoto se esistano eredi, e quali, s' inserisce nell' editto l' avvertimento che, trascorso inutilmente il termine prefisso all' insinuazione, il possesso dell' eredità verrà ad istanza del regio fisco al medesimo aggiudicato, a termini del § 760 del codice civile universale.

In quest' ultimo caso però all' atto della spedizione dell' editto si fa noto il caso di morte all' imperiale regio governo. Gli editti si potranno estendere secondo le annesse module al n.° IV. Module n.

§ 37. Affinchè la dichiarazione d' erede possa essere presentata entro il termine stabilito dalla legge anche dai tutori, dalle tutrici e dai curatori in nome dei minori e curandi, la pretura nell' atto di deliberare sopra la relazione del suggellamento rende informati anche questi del caso di morte di quello, della cui eredità si tratta, nel modo prescritto dal § 33 della presente istruzione: se poi la pretura avanti cui viene liquidata l'eredità non fosse l'istanza pupillare dei minori e curandi, essa deve contemporaneamente partecipare il caso della eredità apertasi a loro favore alla rispettiva istanza pupillare, onde non abbiano a soffrir danno per colpa de' loro tutori.

Casi nei quali ha luogo la liquidazione sommaria della eredità.

§ 38. Nelle eredità di poca importanza apertesi nel luogo ove ha la sua sede il giudizio, cioè in quelle nelle quali secondo le circostanze non si può presumere che l'attività, detratte le passività, ammontare possa a lire 5000 italiane, e generalmente poi nei casi delle eredità apertesi fuori del luogo della residenza, il pretore nell' atto di deliberare sopra la relazione del suggellamento ordina alle persone che hanno diritto alla successione di comparire avanti la pretura, ed in tale incontro deve esigere da esse la dichiarazione se ed in qual modo intendano di adire l' eredità; espone ai medesimi chiaramente le legali conseguenze che seco porta l' omissione dell' inventario e della convocazione de' creditori del defunto, e, premessa quest' avvertenza, riceve a protocollo la loro determinazione oppure la dichiarazione di erede.

Questo protocollo assunto dal pretore, letto all' erede, e da questo firmato, si conserva negli atti del giudizio.

§ 39. Cessando di vivere un avvocato, il pretore dispone che tutti i documenti, mezzi di prova e carte al medesimo dalle parti affidate siano tosto

poste sotto sicura custodia nella casa del defunto, e più sollecitamente che sia possibile consegnate nelle vie regolari e contro esatta specifica ai sostituiti, noti, oppure alle parti stesse od ai loro procuratori, riservati agli eredi del defunto avvocato tutti i diritti per ogni pretesa ed indennizzazione a loro competente.

§ 40. L' erede può dare la sua dichiarazione di erede o verbalmente al protocollo, oppure in iscritto, nel qual caso la dichiarazione si fa in quella forma che dalle leggi è prescritta per un documento che abbia a meritare piena fede. Se il suo diritto di succedere deriva da una disposizione d' ultima volontà o dalla legge, oppure da altro titolo, in tutti i casi egli è tenuto a produrre il titolo del preteso diritto all' eredità. Dichiarazione d' erede

§ 41. All' atto dell' aprimento e della pubblicazione del testamento, ed all' atto che si delibera sopra la relazione di suggellamento, la pretura provvede ulteriormente d' ufficio nei seguenti casi: Casi nei quali avvi luogo ulteriore procedura d' ufficio.

1.° Qualora nel testamento appariscano porzioni ereditarie o legati lasciati a minori o curandi, e qualora essi siano soggetti alla giurisdizione della pretura, si debbono di ciò rendere intesi i tutori o curatori; se poi essi appartenessero ad un' altra giurisdizione, se ne dà avviso alla rispettiva istanza pupillare, indicando nella relativa nota il nome e cognome dell' erede, allegando inoltre nel suo intiero tenore la disposizione testamentaria che vi si riferisce.

2.° Allorchè più pretendenti all' eredità presentano al giudizio la dichiarazione di erede coll' appoggio di titoli diversi, e che l' uno contrasti all' altro il diritto di successione, in questo caso le diverse dichiarazioni di erede non si considerano come formali libelli o siano petizioni; ma la pretura, sentiti i pretendenti in una giornata o

comparsa da prefiggersi, decide con decreto, quale di essi comparire debba in giudizio nella qualità di attore, e presentare la formale petizione contro gli altri. Questa è poi nelle vie ordinarie intimata ai diversi pretendenti per la risposta; la causa si tratta al pari d'ogni altra causa civile, e la pretura decide in seguito a chi spetti il controverso diritto di successione. Fino alla decisione di questa causa la pretura in qualità d'istanza di liquidazione dell'eredità non può passare alla consegna della medesima.

3.° Quando il defunto abbia in vita percepito dal fondo destinato ai poveri una pensione od un soccorso, e che dalla liquidazione dell'eredità risulti aver egli al tempo di questo godimento posseduta tanta facoltà, la quale, se in allora fosse stata nota, l'avrebbe escluso dal percepire la pensione od il soccorso, tale emergenza viene tosto partecipata all'autorità politica.

§ 42. Se in pendenza del termine stabilito nel § 34 a presentare la dichiarazione d'erede alcuni effetti spettanti all'eredità e notati nell'inventario non si potessero conservare senza pericolo di guasto o di diminuzione del loro valore, questi, senza attendere la dichiarazione di erede, si possono stimare, se prima non fossero stimati, e, previe le pubblicazioni solite praticarsi in ciascun luogo, si possono vendere al pubblico incanto. Il danaro che ne sarà ricavato deve di regola essere depositato in giudizio, e conservato nell'ufficio dei depositi

§ 43. La pubblica licitazione dei mobili si eseguisce sempre in presenza di due persone d'ufficio, od almeno in presenza d'una persona d'ufficio e di due testimonj.

La subasta d'un bene immobile deve sempre eseguirsi in presenza del pretore e d'un impiegato pubblico, che fa le veci dell'attuario: alla licitazione

dei mobili che avesse luogo in campagna sempre v'interverranno due di quegl'individui del comune che stabilmente sono prescelti per assistere (§ 56) a simili atti giudiziali. In queste licitazioni si osservano tutte quelle formalità che dal regolamento generale giudiziario sono prescritte pei pubblici incanti, e fuori del caso di un rilevante motivo si procede nelle stesse con quell'ordine secondo il quale gli effetti appariscono nell'inventario; nel protocollo di licitazione si nota nell'antecedente rubrica il prezzo di stima, e nella susseguente la maggiore offerta.

Terminata la licitazione, il protocollo viene firmato, nel primo caso dalle persone d'ufficio, nel secondo dal commissario delegato e dai testimonj a tal uopo assunti: in ambidue i casi si presenta alla pretura con una succinta relazione accompagnatoria il danaro ricavato unitamente al protocollo di licitazione. A fine di ottenere l'uniformità nella procedura si unisce sotto il n.° V una modula del protocollo di licitazione. Modula

Allorchè all'eredità concorrono anche persone di età minore o soggette a cura, si deve nella vendita delle cose mobili ed immobili osservare ciò che è prescritto da §§ 231 e 232 del codice civile universale

§ 44. Ne' casi di morte di quelle persone che si trovavano in rapporti di contabilità col sovrano erario la pretura non fa la consegna dell'eredità prima che non siano stati chiusi i conti e fino a tanto che non ne sia stato dato l'assenso dalla competente autorità.

§ 45. Se presso la pretura dovesse liquidarsi l'eredità lasciata da una persona appartenente allo stato militare, in questo caso debbono, mediante editto, essere diffidati i creditori della massa ad insinuare nel termine di sei mesi i loro crediti, e

l' editto si comunica d' ufficio col mezzo del general comando militare della provincia al supremo consiglio di guerra, acciocchè dall' ufficio di contabilità addetto al medesimo possa essere indicato l' importo del credito erariale, ed in seguito in tempo abile insinuato e liquidato dall' ufficio fiscale.

§ 46. In tutt' i casi ne' quali l' intera eredità o una parte dovesse essere trasportata in estero stato, il giudice ritiene provvisoriamente una porzione corrispondente alla tassa d' esportazione, che potesse competere all' erario, e nel tempo stesso ne dà notizia all' imperiale regio governo.

§ 47. Prima dell' aggiudicazione e consegna dell' eredità incumbe agli eredi di far constare d' aver soddisfatto a tutti gli obblighi dalle leggi loro imposti. Il giudice è obbligato d' invigilare che le prove dagli eredi siano date senza ritardo, e che la liquidazione dell' eredità venga ultimata colla maggiore sollecitudine.

Qualora nel contegno degli eredi si osservasse ritardo, deve la pretura citarli avanti di sè, sentirli a protocollo ed esigere da essi la dichiarazione,

a) Se essi riconoscano reciprocamente il diritto di successione preteso dai singoli coeredi, ed in qual modo;

b) Se essi abbiano eseguito il pagamento delle tasse e di ogni altra competenza relativa al caso di morte;

c) Se a misura delle circostanze tutti abbiano adempiti gli obblighi loro imposti dalle leggi e dal testatore.

Quando dalla dichiarazione delle parti e dai prodotti documenti, che sono da unirsi al protocollo, emerga che nulla osti al rilascio dell' eredità ed all' ultimazione degli atti ereditarj, viene chiuso e firmato il protocollo dal pretore e dalle parti, da conservarsi negli atti ereditarj coi prodotti

documenti; nel caso opposto, all' atto di deliberare sul protocollo si ordina alle parti di supplire entro un termine da fissarsi secondo il prudente arbitrio del giudice a quanto rimanesse ancora da eseguirsi. Questa citazione non ha luogo se entro il termine fissato dalla legge per deliberare alcuno degli eredi non avesse presentato la relativa dichiarazione di erede. Trascorso però il detto termine, può il giudice senza ostacolo far luogo alle disposizioni antecedentemente prescritte in concorso di quelli che si saranno insinuati.

§ 48. Ritenuto che il decreto con cui a più eredi viene aggiudicata l'eredità deve senz' altro assegnare a ciascuno la sua quota proporzionata all' intiero asse, in relazione al testamento od alla successione *ab intestato*, e che quindi il decreto di aggiudicazione contiene già in sè la base della futura divisione; ritenuto in oltre che la divisione non ha luogo quando esiste un solo erede, e che nel caso ove concorrano all' eredità i soli maggiori d'età, il modo ed il tempo di formare la stessa dipende dal loro arbitrio; e che finalmente trattandosi anche di minori d' età, può talvolta essere soggetta a qualche ostacolo che non si può sull' istante togliere di mezzo; perciò l'ultimazione degli atti ereditarj, ne' casi nei quali concorrono all' eredità minori o curandi, non si deve di regola sospendere sino alla divisione.

Ma ove non vi sieno gli ostacoli sovraccennati, e quando la sostanza senz' altro di poca entità consiste in danaro contante, in tenui crediti od in mobili, in questo caso il pretore, sia che la successione si fosse aperta nel luogo della residenza della pretura, o fuori della medesima, è tenuto di stendere contemporaneamente a protocollo verbale in una udienza anche la divisione coll' intervento del tutore o curatore, o della tutrice e del contutore, giusta la modula n.° VI. Contin ne della dazione maria dità. Modula

§ 49. Nelle eredità di maggiore importanza ed intralciate, nelle quali concorrono i soli eredi di età minore, oppure minori con altri d' età maggiore, la divisione dell' eredità si deve formare prima o dopo il decreto d' aggiudicazione, secondo che le circostanze lo permetteranno, in conformità della
n.° VII. modula n.° VII, indi si presenta alla pretura. Il pretore esamina attentamente l' atto di divisione per rilevare se l' eredità in tutti i rapporti sia stata egualmente divisa, se il calcolo sia giusto, oppure se esista qualche ostacolo; nel primo caso egli approva l'atto di divisione, in quanto questa risguardi l' interesse dei minori, e pone a piedi dell' atto medesimo la clausola d'approvazione, e v' imprime il sigillo d' ufficio; se l'eredità od una parte della medesima si ritrovasse nell' ufficio dei depositi, dispone nel tempo stesso acciocchè l' importo assegnato a ciascuno degli eredi venga anche nell' ufficio dei depositi annotato come sua porzione ereditaria. Nel caso opposto ne ricusa l' approvazione e ne rilascia alle parti i motivi. L' istromento originale di divisione approvato si conserva negli atti ereditarj, ed a richiesta si comunica alle parti in copia certificata.

§ 50. Quando il defunto avrà lasciato dopo di sè un solo erede, e questo sia minore oppure soggetto a cura, in tal caso, siccome non può aver luogo la divisione, si forma in vece il prospetto finale della sostanza da presentarsi al giudizio prima della spedizione del decreto d' aggiudicazione; in questo prospetto si espone, giusta la
n.° VIII. modula sotto il n.° VIII, lo stato attivo desunto dall' inventario, aggiungendovi i posteriori acquisti o miglioramenti. Dallo stato attivo si deducono tutte le passività della massa di qualsivoglia genere, non che le spese della liquidazione ed altre competenze, ed in fine si espone lo stato attivo depurato.

La pretura rivede attentamente questo prospetto, ed osserva se il calcolo sia giusto, oppure se altrimenti vi sia qualche ostacolo. Trovandosi il prospetto finale in regola, viene approvato e conservato fra gli atti; nel caso opposto è restituito coll' ordine di correggere i difetti.

§ 51. Nei casi contemplati dai §§ 38 e 48, vale a dire nelle eredità di poca importanza, incumbe alla pretura, sia che concorrano alla medesima maggiori d' età, sia minori, di ricevere a protocollo dagli eredi citati la dichiarazione d' erede, la ricognizione del rispettivo diritto di succedere, e la prova d'aver essi soddisfatto agli obblighi imposti. Qualora poi concorrano all' eredità soli minori, si riceve inoltre a protocollo la divisione dell' eredità, ed a misura delle circostanze il prospetto finale; e senza ritardo e perdita di tempo della classe più indigente degli abitanti si dà compimento in tal modo con un atto solo, per quanto è possibile, alla liquidazione dell' eredità, giusta il prescritto dal seguente paragrafo.

Contir ne della maria li zione d redità.

§ 52. Allorchè gli eredi avranno provato nelle vie regolari il diritto di succedere, e soddisfatto a tutti gli obblighi loro imposti, la pretura procede al rilascio ed alla consegna dell' eredità agli eredi dichiarati, annota nel protocollo il seguito rilascio, dichiara ultimata la liquidazione dell' eredità, ed in pari tempo spedisce l' ordine ai commissarj al suggellamento oppure all' agente comunale di levare gli appostivi sigilli; e verificandosi i casi indicati ai §§ 48, 50 e 51, dando evasione al protocollo, approva nel tempo stesso la divisione dell' eredità, oppure il prospetto finale. La modula n.° IX indica i termini coi quali si spedisce questo decreto.

Decr spedirsi nelle li zioni de dità or che nell marie.

Modula

§ 53. Per ciascuna eredità, prima di spedire un' ordinazione alla stessa relativa, il pretore riporta nelle rispettive rubriche del protocollo annesso

la n.° X. sotto il n.° X di mano in mano e progressivamente i seguenti oggetti, cioè:

1) Il nome, il cognome, lo stato e la condizione del defunto.

2) Il giorno ed il luogo in cui sarà accaduta la di lui morte.

3) Il nome della moglie superstite.

4) Il nome dei figli lasciati, accennando la loro età ed il luogo della loro dimora.

5) Il giorno del testamento nuncupativo o scritto, o del codicillo, ed il giorno della sua pubblicazione; oppure l'osservazione che non esiste alcuna disposizione di ultima volontà.

Se vi fossero più atti di ultima volontà, si dovrà notare il giorno in cui ciascuno è stato fatto e pubblicato.

6) Il giorno della presentata dichiarazione di erede, indicando se l'erede abbia adita l'eredità in forza del testamento oppure *ab intestato*, come pure se sia stata adita con o senza beneficio dell' inventario.

7) Il giorno della formazione dell' inventario.

8) Le cause che ritardarono il corso ed il compimento della liquidazione dell' eredità.

9) Il giorno del rilascio e della consegna dell' eredità. Le preture sono provvedute a misura del bisogno di protocolli a stampa, i quali uniti e legati conservansi in un libro.

§ 54. Alla fine di ciascun anno, ed al più tardi entro i primi trenta giorni dell' anno susseguente, le preture subordinano al tribunale d' appello la tabella sopra tutte le eredità che erano al nuovo anno ancora pendenti, in conformità della modula
la n.° XI. sotto il n.° XI, riportando nella tabella le eredità secondo l'ordine del tempo dei relativi casi di morte; premettendo perciò sempre le più vecchie alle più recenti.

§ 55. Il tribunale d'appello prende in seguito in matura considerazione ciascuna eredità e gli addotti motivi di ritardo, ed, in caso di una esposizione non abbastanza chiara ricerca gli ulteriori rischiarimenti: osserva inoltre secondo l'ordine i difetti scopertisi ed i ritardi; e qualora l'erronea ed illegale procedura derivasse da mancanza di sufficiente cognizione, oppure da una falsa interpretazione delle leggi o delle prescritte norme di procedere, dà alle preture le opportune istruzioni.

Della d tazione de genti com nella liqu zione delle dità.

§ 56. A fine di esentare, per quanto è possibile, nelle eredità di poca importanza la classe più indigente degli abitanti del paese ed i non possidenti dalle spese di viaggio che sono accordate pe' commissarj, e dalle diete all' occasione dell' apposizione dei sigilli giudiziali, dell' inventario e della vendita dei mobili, si è trovato necessario d' incaricare di queste operazioni gli agenti comunali colle seguenti modificazioni:

1.° Gli agenti comunali, tosto che nel loro comune, situato fuori della residenza della pretura, sarà avvenuto il caso di morte di una persona, non avuto riguardo alla maggiore o minore importanza dell' eredità, senza attendere dalla pretura un ordine speciale, debbono passare all' apposizione dei sigilli giudiziali, e nell' apporli osservano tutto ciò che nei §§ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della presente istruzione viene prescritto per le preture allorchè il caso di morte accade nel luogo della residenza della pretura.

L' agente comunale, sotto l' osservanza delle norme stabilite nel § 10, inoltra indilatamente alla pretura col mezzo di sicura occasione, oppure trasporta alla stessa in persona il danaro contante e gli altri effetti accennati nel § 9.

Per ciascun atto di suggellamento, quando l' asse ereditario, detratte le passività, importi non

meno di lire 300 italiane, nè più di 1000, competono all' agente comunale tre lire italiane, e dalle mille in su, lire quattro: nelle eredità che non ascendono a lire italiane trecento l' atto di suggellamento viene eseguito gratuitamente.

Pei viaggi dei cursori comunali si pagano soldi dieci italiani per ogni miglio di strada tra l' andata ed il ritorno.

2.° Qualora nel circondario soggetto bensì alla pretura, ma fuori del luogo di residenza muore una persona, appartenga essa alla classe dei possidenti od alla classe dei non possidenti, la cui sostanza, detratte le passività, verisimilmente non ascendesse alla somma di lire 5000, le preture in ambo i casi su mentovati delegano per la formazione dell' inventario l' agente comunale, il quale nel disimpegno delle incumbenze deve strettamente attenersi a quanto venne prescritto nei §§ 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 31 di questa istruzione. Al medesimo competono in proporzione della sostanza le indennizzazioni fissate di sopra per l' atto di suggellamento.

3.° Qualora dovessero alienarsi mediante pubblica licitazione alcuni mobili spettanti alle eredità contemplate al n.° II, incumbe del pari alle preture di delegarne in iscritto gli agenti comunali.

È obbligo dell' agente comunale di osservare nella licitazione le discipline prescritte nei §§ 42 e 43 di quest' istruzione.

Le competenze si regoleranno come sopra a misura dell' importo che sarà stato ricavato dalla vendita. Gli agenti comunali tengono sopra gli atti di suggellamento da essi eseguiti un esatto registro giusta l' ordine con cui vennero assunti, ed alla fine di ogni mese lo rimettono per l' opportuno confronto alla pretura, dalla quale, presane l' ispezione, vengono tosto rispediti agli agenti comunali.

4.° Gli agenti comunali debbono prestare il giuramento d' ufficio nelle mani del pretore relativamente agli affari loro affidati dalla presente istruzione. Nei comuni ove per sistema non esiste un agente comunale, ma in vece un consiglio comunale col suo segretario stabile, quest' ultimo deve ritenersi per l' incaricato dei suddetti affari, e prestare il relativo giuramento. Nel caso che contro un agente comunale o segretario militassero gravi sospetti, ovvero se a loro riguardo si verificassero impedimenti o difficoltà, coll' assenso del tribunale d' appello possono essere assegnate ad un altro individuo dello stesso comune oppure del comune vicino le incumbenze d' ufficio affidate ai medesimi dalla presente legge.

Ciascun comune deve nominare ed indicare al pretore sei individui di sperimentata probità, due dei quali come testimonj sono assunti in ciascun caso dall' agente comunale o dal segretario per assistere all' atto di suggellamento, alla formazione dell' inventario ed alle licitazioni.

Generalmente poi incumbe al pretore, qualora insorgano difficoltà o dubbj, di compartire nei singoli casi agli agenti comunali o segretarj le opportune istruzioni.

Capitolo II.

Del modo di procedere per parte delle preture negli affari risguardanti i pupilli e le persone soggette a curatore.

§ 57. Le preture debbono d' ufficio vegliare sopra la persona e la sostanza dei minori sottoposti alla loro giurisdizione, come pure sul patrimonio appartenente ai maggiori di età, ai quali le leggi non hanno accordata oppure hanno nuovamente tolta l' amministrazione dei proprj beni, e sono

tenute di prendere in deliberazione e di dar fine a questi affari secondo il prescritto dalle leggi.

§ 58. Per ciascun pupillo o curando si deve tenere un protocollo pupillare giusta la modula annessa sotto il n.° XII, che contiene le seguenti rubriche:

n.° XII.

1.° Il nome del pupillo o curando e la di lui età.

2.° Il nome del tutore, curatore od amministratore.

3.° Il luogo di dimora e la qualità dell' educazione del pupillo.

4.° Il patrimonio del medesimo coll' indicazione da farsi brevemente in che cosa consista e da chi siagli pervenuto, citando i documenti dai quali, occorrendo, si possa ottenere maggior lume.

5.° D' anno in anno, se ed in qual giorno il tutore abbia resi e giustificati i conti dell' amministrazione dell' anno precedente.

6.° Tutti i decreti di giudiziale assenso che durante la minore età saranno stati impetrati per affari gravi.

7.° La seguita divisione della sostanza rispetto a que' minori che posseggono una sostanza in comune.

8.° La cessazione della tutela, accennando l' istromento di rilascio della sostanza, oppure

9.° La dichiarazione che per avventura fosse seguita relativamente all' incapacità di ottenere l' esercizio dei diritti della legale età maggiore.

Capitolo III.

Del modo di procedere per parte delle preture negli affari di rendiconto pupillare.

§ 59. La pretura deve provvedere che i conti dei tutori e curatori siano riveduti attentamente

ed esaminati, e che, in quanto occorresse, vi si facciano i convenienti rilievi.

Essa può eseguire tale incumbenza da sè sola, oppure, in quanto lo trovasse necessario, mediante la cooperazione di due idonei ed imparziali congiunti del pupillo dimoranti nel circondario giurisdizionale della pretura, oppure coll' opera di uno o due notai o persone esperte nel conteggiare, ai quali comunicherà i conti pupillari per la revisione ed il relativo rapporto. Deve però sempre lo stesso pretore esaminare con esattezza il parere dei riveditori, confrontarlo col conto reso, e rilevare se vi siano errori di calcolo che non fossero stati osservati dai riveditori.

I rilievi sulle mancanze avvertite dal riveditore oppure dal pretore si comunicano al tutore con ordine di presentare i relativi rischiarimenti; ottenuti i quali, la pretura decide della sussistenza o non dei fatti rilievi.

Contro la decisione, il tutore o curatore che si credesse gravato, sia poi che il gravame risguardi una formalità del conto o la denegata indennizzazione, oppure il carico di una compensazione, può, qualora la sua rimostranza stata previamente presentata alla pretura non abbia avuto alcun effetto, interporre entro il termine di giorni quattordici il ricorso avanti il tribunale d' appello; la rimostranza deve presentarsi entro il termine di giorni quattordici decorribili dal giorno in cui sarà stata intimata la decisione sopra il conto, ed il ricorso parimente entro giorni quattordici da calcolarsi dal giorno dell' intimazione del decreto emanato sulla rimostranza.

Il pretore deve assegnare dalle rendite del minore per la revisione di conti pupillari una moderata rimunerazione a que' notai od individui esperti nei conti che non sono vicini congiunti del minore.

§ 60. Nella disamina dei conti dei tutori e curatori si deve particolarmente dirigere l'attenzione ai seguenti punti:

1.° Se nessuna parte di attività sia stata omessa.

2.° Se gl'interessi ed altre rendite annue succedano le une alle altre senza interruzione e senza omissione.

3.° Se le spese siano giustificate secondo l'ordine prescritto.

4.° Se chi rende il conto non abbia usato di qualche arbitrio, e se non sia perciò tenuto ad impetrare la giudiziale approvazione.

5.° Se ne' conti non sia occorso qualche errore di calcolo.

6.° Se chi rende il conto abbia giustificata la legale sicurezza per l'avanzo attivo.

§ 61. Ciascun rilievo e ciascuna decisione segue esattamente l'ordine che nel conto si sarà preso: per ciascuna partita ammessa od esclusa si adducono i motivi dell'ammissione od esclusione, ed in fine della decisione s'indica precisamente l'importo totale di quanto sarà dovuto a chi rende il conto, o viceversa di quanto egli sarà tenuto di abbonare in contanti al minore od al curando.

In egual modo chi rende il conto è tenuto,
n.° XIII. giusta la modula n.° XIII, di premettere in ogni conto l'importo dell'intero stato attivo e passivo risultante dall'inventario, e di accennare in fine l'aumento o la diminuzione dell'uno o dell'altro; tale metodo di rendere conto si osserva in tutti i successivi annuali conti, in maniera che dall'ultimo rendimento di conto si possa agevolmente rilevare anche l'ultimo stato del patrimonio. Incumbe pertanto alla pretura di sollecitare il rendimento dei conti, e di dar pronte e sollecite deliberazioni sopra quelli che saranno stati resi, acciocchè il tutore o curatore sia abilitato a portare nel conto

successivo lo stato attivo dell'anno precedente già liquidato dal giudizio; se il patrimonio sarà diviso, in allora si deve per ciascun pupillo tenere, giusta la modula n.° XIV, un conto separato. Mod. n.

§ 62. Quando chi rende il conto avrà debitamente corrisposto a ciò che gli fu ordinato, e che avrà dati sufficienti rischiarimenti, gli viene dalla pretura rilasciato l'assolutorio.

§ 63. Finita la tutela o la cura, è facoltativo a quello sopra la di cui sostanza furono riveduti i conti, ovvero agli eredi del medesimo di richiamare a sè i conti renduti. Si fa quindi senza ostacolo la comunicazione dei conti contro la cautela di una esatta loro descrizione e di un elenco preciso degli allegati di ciascun conto. Sopra l'atto della consegna è rilasciata la quietanza. Qualora siffatta consegna non venisse ricercata da chi ne ha interesse, tutti i conti che saranno stati presentati durante la tutela o la cura, tutti gli allegati a quelli relativi e tutti i documenti sono col dovuto ordine riposti nella registratura.

MODULA I.

RELAZIONE sopra un atto di suggellamento giudiziale.

Atto di suggellamento giudiziale assunto dall' infrascritto (agente comunale o commissarj al suggellamento) il 15 del mese . . . . . dell' anno . . . . nella casa marcata col civico n.° . . . spettante il comune di . . . . . giurisdizione del tribunale di prima istanza di . . . . . (o della pretura di . . . . . .).

Delegazione di . . . . . .

I. Nome, cognome, condizione, religione, ultimo luogo della solita ed ordinaria abitazione del defunto.

II. Giorno, quando e luogo in cui egli cessò di vivere, quando e per mezzo di chi (l' agente comunale ovvero i commissarj) abbia acquistata la notizia del caso di morte.

III. Stato del defunto, vale a dire s' egli abbia cessato di vivere in istato celibe, matrimoniale o vedovile.

IV. Se egli abbia fatto il suo testamento, oppure se sia morto intestato.

V. Figli maggiori d' età del defunto coll' indicazione del nome e luogo di dimora di ciascuno di essi.

VI. Figli minori del defunto, loro nome, età, professione e luogo di dimora.

VII. A chi si possa conferire la tutela dei figli d' età minore, e perchè?

VIII. Quali siano i più prossimi congiunti del defunto, indicando il loro nome, cognome e luogo di dimora?

IX. Se il defunto abbia lasciato una sostanza, qual ne sia approssimativamente il valore; e se parte di quella consistesse in beni immobili e fondi, in quale giurisdizione siano situati i singoli possedimenti?

X. A chi sia stata interinalmente affidata la custodia dell' eredità, come e perchè?

XI. Se l' eredità sia stata posta sotto custodia semplice oppure stretta, dove e perchè?

XII. Se il defunto fosse stato dal giudizio destinato tutore o curatore, e sopra quali tutele e cure?

Testimonj presenti
N. N.
N. N.

(L. S.) Fatto come sopra,
Agente comunale
ovvero
(L. S.) *Commissarj giudiziali al suggellamento.*

Certifico col presente essermi stata affidata dall' agente comunale (o dai commissarj incaricati del suggellamento) la custodia dell' eredità lasciata dal defunto N. N.

N. N.

MODULA II.

SPECIFICA del danaro contante appartenente all' eredità di N. N. e dall' agente comunale (ovvero dai commissarj incaricati del suggellamento) depositato presso il giudizio di . . . . .

			Lire.	Cent.	Mill.
1	Ongari d' Olanda	pezzi 10	. . .	. .	. .
2	Talleri di Sassonia	» 20	. . .	. .	. .
3	*detti* Baviera	» 30	. . .	. .	. .
4	Scudi o sia crocioni di Fiandra . .	» 200	. . .	. .	. .
5	Doppie di Genova	» 10	. . .	. .	. .
6	Pezzi da venti carantani	» 300	. . .	. .	. .
7	Zecchini di Roma	» 13	. . .	. .	. .
	Somma		. . .	. .	. .

Segnato il 15 ottobre 1816.

N. N. } *Commissarj giudiziali incaricati del suggellamento*
N. N. }

ovvero

N. N. *Agente comunale.*

SPECIFICA degli effetti preziosi spettanti alla premessa eredità e stati depositati presso il giudizio di . . . . .

1. Due candellieri d' argento del peso di lib. met. 2 once »
2. Dodici cucchiai d' argento » » 1 » 2
3. Un pajo fibbie da scarpe » » » » 6

Segnato il 15 ottobre 1816.

N. N } *Commissarj giudiziali come sopra*
N. N. }

ovvero

N. N. *Agente comunale.*

MODULA III.

INVENTARIO GIUDIZIALE della facoltà mobile ed immobile che in esecuzione del decreto 14 novembre 1817 venne formato alla presenza di N. N. e N. N. in seguito alla morte di N. N. accaduta il 30 ottobre anno corrente nella città ovvero nel comune N. N., e nella casa marcata col civico numero 315.

Allegati ed annotazioni.		Prezzo di stima			Somma		
		lire.	*c.*	*m.*	*lire.*	*c.*	*m.*
A B C	I. Beni immobili di piena ed indivisa proprietà						
D E F	II. Beni immobili sui quali i diritti sono in tal modo divisi, che all' uno spetti il dominio diretto, ed all' altro l' utile .						
G H	III. Case ed altri stabili nelle città e nei comuni						
	IV. Danaro contante						
I K	V. Carte di obbligazioni pubbliche coll' indicazione dei rispettivi loro interessi scaduti sino al giorno della morte di N. N						
L M	VI. Obbligazioni private coi rispettivi loro interessi scaduti e calcolati fino al giorno della morte come sopra . .						
	VII. Pretese e crediti della massa, pei quali mancano i ricapiti						
N	VIII. Effetti d' oro e d' argento, ed altre cose preziose						
O	IX. Suppellettili e biancherie di casa.						
P	X. Abiti e biancheria della persona . .						
	XI. Utensili della professione e dell' arte, ed altri effetti diversi						
	XII. Provvisioni di vino, di farine, d' olio ed altro ritrovate nell' abitazione del defunto						
Q R S	XIII. Provvisioni ed altri effetti esistenti nelle possessioni, come sarebbe vino, granaglie, paglia, fieno e bestiame da soma e da tiro						

Allegati ed annotazioni.		Prezzo di stima			Somma		
		lire.	*c.*	*m.*	*lire.*	*c.*	*m.*
	XIV. Libri, come dall' annesso catalogo.						
	XV. Robe ed effetti che da altri vengono reclamati come cose di loro proprietà, giusta la specifica qui annessa						
T	e sotto la lettera *T*						
	Le somme dello stato attivo tutte unite importano.						
	STATO PASSIVO.						
1	I. Debiti della massa ereditaria						
2 3	II. Pensioni e salarj arretrati						
4 5	III. Imposte pubbliche arretrate . . .						
6 7	IV. Spese funebri						
8	V. Legati pii						
9	VI. Legati di altro genere						
	Somma dello stato passivo . . .						
	Confrontando ora lo stato attivo ascendente a						
	Collo stato passivo ammontante a						
	Risulta una facoltà netta per l' importo di						

In conferma di che

Venezia, il . . . . . 1817.

N. N. } *Commissarj del suggellamento.*
N. N. }

N. N. } *Stimatori giurati.*
N. N. }

N. N. *Erede universale.*

N. N. } *Testimonj.*
N. N. }

EDITTO N.° I

da pubblicarsi allorchè sarà noto l' erede, ma ignoto il luogo della sua dimora sia nel paese, o fuori dello stato.

Dalla regia pretura di N. col presente editto si fa noto essere l' 8 settembre 1817 mancato ai vivi in Vicenza N. N. con testamento, in cui istituì eredi i suoi figli Giovanni, Pietro ed Antonio. Non essendo noto a questo giudizio il luogo di dimora di esso Antonio, viene egli diffidato a dovere insinuarsi avanti quest' istanza, ed a presentare la sua dichiarazione di erede nel termine di un anno; avvertendosi che, scorso l' assegnato termine senza insinuazione, si passerà alla liquidazione dell' eredità in concorso di quelli che si saranno insinuati e del curatore stato ad esso Antonio costituito nella persona di N. N.

EDITTO N.° II

da pubblicarsi allorchè l' erede soggiornerà fuori del regno, e che al giudizio sia noto il luogo di dimora.

Dalla regia pretura di N. si notifica col presente editto essere l' 8 settembre 1817 in Como mancato ai vivi N. N. senza testamento, con lasciare dopo di sè il suo figlio Antonio, e le sue due figlie Giulia ed Anna. Constando a questo giudizio che il prenominato figlio Antonio dimora in Francoforte sull' Oder (od in Vienna d' Austria), perciò mediante questo pubblico editto viene il medesimo diffidato a dovere insinuarsi avanti quest' istanza entro il termine di un anno, ed a presentare la sua dichiarazione di erede, poichè in caso diverso, spirato questo termine, la liquidazione della eredità sarà fatta in concorso del deputatogli curatore e degli altri eredi che si saranno insinuati.

EDITTO N.° III

da pubblicarsi allorchè al giudizio non sarà noto se e quali eredi esistano.

Dalla regia pretura di N. viene col presente dedotto a pubblica notizia essere il 10 novembre 1817 mancato ai vivi in Venezia N. N. senza lasciar alcun suo testamento. Non essendo noto a questo giudizio se ed a quali persone competa il diritto di succedere nella di lui eredità, perciò vengono diffidati tutti quelli i quali per qualunque si voglia titolo credono di poter promuovere delle ragioni sulla stessa eredità, a dovere nel termine di un anno insinuare avanti questo giudizio il loro diritto alla successione colle necessarie giustificazioni; poichè in caso contrario l' eredità verrà rilasciata al regio fisco, sopra sua istanza, a norma del § 760 del codice civile universale.

MODULA V.

PROTOCOLLO DI LICITAZIONE degli effetti mobili spettanti all' eredità lasciata dal defunto N. N., che in forza del decreto del . . . . . annesso sotto lettera A, *previo l' avviso di licitazione segnato* B, *venne assunto dall' infrascritto agente comunale alla presenza dei due testimonj N. N. e N. N.*

N.° progressivo secondo l'ordine dell' inventario.	Descrizione degli effetti.	PREZZO secondo la stima			PREZZO di vendita			NOME e COGNOME del compratore.
		Lire.	Cent.	Mil.	Lire.	Cent.	Mil.	
1	Una scatola d' oro stimata	300	. .	. .	400	. .	. .	Gio. Trebia.
2	Quattro cucchiai d' argento stimati	20	. .	. .	25	. .	. .	Pietro Ada.

Dato come sopra.

N. N. } *Testimonj.*
N. N. }

(L. S.) *Agente comunale.*

N. N. *Tutore*

ovvero *Amministratore provvisorio.*

MODULA VI.

All' effetto di liquidare l' eredità lasciata da N. N. è comparso N. N. tutore dei figli minori N. N. e N. N., in concorso del quale si è formata la seguente liquidazione.

	INVENTARIO.	Lire.	C.	M.
	In danaro contante	100	—	—
	Un' obbligazione dello stato producente il 5 per 100 spedita in testa del defunto	500	—	—
	Interessi sopra di questa sino al giorno della morte	2	—	—
	In vesti e forniture da letto.			
	Un materasso stimato	10	—	—
	Quattro guanciali stimati	4	—	—
	Una coperta »	8	—	—
	Due lenzuoli »	4	—	—
	Un mantello di panno »	10	—	—
	Somma	638	—	—
	STATO PASSIVO.			
1	Il debito verso Pietro N. N. per	60	—	—
2	Spese della malattia	20	—	—
3	» funebri	16	—	—
4	Legato a favore dell'istituto di carità	4	—	—
	Somma totale	100	—	—
	Annotazione. Queste quattro partite sono state pagate a tenore delle quitanze *A*, *B*, *C*, *D*			
	Più agli stimatori per la loro mercede	4	—	—
	Per la triplice inserzione dell' editto di convocazione nelle gazzette n.° 30, 31, 32	6	—	—
	Per la denuncia nel caso di morte, per l' apposizione dei sigilli giudiziali, per la pubblicazione del testamento, per la dichiarazione di erede e pel rilascio dell' eredità	6	—	—
	Somma totale	116	—	—
	Ora diffalcandosi dalla premessa facoltà			
	Di lire italiane 638			
	Le suddette 116			
	Rimangono	522	—	—
	DIVISIONE.			
	Questa massa va divisa fra i quattro figli minori ed eredi testamentarj del defunto, e perciò viene a toccare			
	A Pietro . . . . . lir. 130. 50			
	» Francesco . . . . . » 130. 50			
	» Anna . . . . . » 130. 50			
	» Amalia . . . . . » 130. 50			
	Che così formano le premesse	522	—	—

Annotazione. Il presente protocollo deve venir firmato dagli stimatori, dal tutore dei minori, non che dal pretore, e le quietanze originali comprovanti i seguiti pagamenti saranno riposte e conservate in archivio.

MODULA VII.

ISTROMENTO DI DIVISIONE dell' asse ereditario di Giovanni Turini.

	STATO ATTIVO.	*Lire.*	*M.*	*M.*
A	A tenore dell' inventario l' eredità consiste in danaro	1400	—	—
	In obbligazioni	13000	—	—
	Gl' interessi di queste fino al giorno della morte di Giovanni Turini	200	—	—
B	In vestimenti ed effetti lire italiane 600, i quali giusta il protocollo di licitazione *B* furono venduti per	824	—	—
	Somma in tutto	15424	—	—
C	A ciò devesi ancor aggiungere l' importo che ha da conferire la maggior figlia Teresa, la quale in ordine alla carta dotale del . . . . . ebbe in dote .	3000	—	—
	La massa consiste quindi in . .	18424	—	—
	STATO PASSIVO.			
	Dalla premessa somma devesi diffalcare			
D	Il credito di Carlo N. N. stato pagato, come dall' allegato *D*, mediante . . . . . lire italiane 400			
E	Le spese della malattia state pagate, come da allegato *E*, con . . . . . » 300			
F	La pigione della casa stata pagata, come da allegato *F* . . . . . » 200			
G	Le spese funebri state pagate, come da allegato *G* . . . . . » 300			
H I	L' importo delle tasse ed altre competenze pagate, come dall' allegato *H* ed *I*, con . . . » 324			
	Somma . . . lir. 1524	1524	—	—
	Rimangono	16900	—	—
	Che formano la vera massa depurata e da dividersi in parti eguali fra quattro eredi.			
	Perciò acquista il figlio minore Francesco lir. 4225			
	il figlio minore Giuseppe . . » 4225			
	la figlia maggiore Anna . . . » 4225			
	la figlia maggiore Teresa . . » 4225			
	Le quali somme tutte unite insieme formano la premessa somma di lire italiane	16900	—	—

DIVISIONE.

Vengono quindi assegnate	Dalla sostanza realizzata			A Francesco Turini			A Giuseppe Turini			Ad Anna Turini			A Teresa Turini maritata Buono		
	Lire	*C.*	*M*	*Lire*	*C.*	*M*	*Lire*	*C.*	*M*	*Lire*	*C.*	*M*	*Lire*	*C.*	*M*
Dalla obbligazione del ..... coll' interesse del 5 per 100	4000	—	—	1000	—	—	1000	—	—	1000	—	—	1000	—	—
Da quella del	9000	—	—	3000	—	—	3000	—	—	3000	—	—	—	—	—
Dalla dote di già ricevuta	3000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3000	—	—
Dal contante.....	900	—	—	225	—	—	225	—	—	225	—	—	225	—	—
E così viene a risultare la suddetta somma di ..	16900	—	—	4225	—	—	4225	—	—	4225	—	—	4225	—	—

In conferma di che seguono le nostre sottoscrizioni.

Verona, il . . . . . settembre 1817.

N. N. Tutore dei minori eredi Turini.

Anna Turini.

Teresa Turini.

Per parte della regia pretura di N. si conferma col presente la premessa divisione della sostanza ereditaria del fu Giovanni Turini per ciò che concerne i figli minori Francesco e Giuseppe Turini.

Il . . . . . settembre 1817.

(L. S.)

N. N. Pretore.

MODULA VIII.

PROSPETTO FINALE dell' eredità di Antonio Orlandini morto il . . . . . settembre 1817.

	STATO ATTIVO.	Lire.	C.	M.
A	A tenore dell' inventario *A* la sostanza ereditaria consiste in danaro contante per la somma di . . .	1400	—	—
	In obbligazioni per l' importo di	13000	—	—
	Annotazione. Gl' interessi di queste obbligazioni appariranno nel rendiconto del tutore.			
B	In vesti ed effetti per l' ammontare di lire 600, i quali però essendo stati posti all' incanto, dalla vendita dei medesimi si ricavarono a tenore del protocollo di licitazione *B*	824	—	—
	Somma totale . .	15224	—	—
	STATO PASSIVO.			
C	*a.* Dall' importo premesso devesi diffalcare il credito di Carlo N. N. stato pagato, come *C* . . . . . lir. 400			
D	*b.* Le spese dell' ultima malattia state pagate, come dal conto saldato *D* . . . . . » 300			
E	*c.* La pigione di casa, come da quietanza *E* . » 200			
F	*d.* Le spese del funerale, come dalla saldata specifica *F* . . . . . » 100			
G	*e.* Tasse ed altre competenze, come da *G* . » 324			
	In tutto	1324	—	—
	Rimane quindi la sostanza netta del minore ovvero del curando Francesco Orlandini nella somma di .	13900	—	—
H	Le quali lire 13900 esistono a tenore dell' estratto di deposito *H* nell' ufficio dei depositi, e consistono in contanti per la somma di . . lir. 900			
	in obbligazione. . . . . » 6000			
	in obbligazione . . . . . » 5000			
	in obbligazione . . . . . » 2000			
	In tutto	13900	—	—

In conferma di che segue la mia firma.

Venezia, il . . . settembre 1817.

GIOVANNI N. N.

tutore del minore Francesco Orlandini.

MODULA IX.

DECRETO di consegna e rilascio dell' eredità.

Dalla regia pretura di N. viene aggiudicata l' eredità lasciata da N. N. mancato a' vivi nel giorno 30 novembre 1816 con (o senza) testamento a N. N., il quale nel giorno 10 dicembre 1816 presentò sotto il n.° ... la sua dichiarazione d' erede con (o senza) la riserva del benefizio legale dell' inventario, e giustificò d' avere soddisfatto alle tasse, e ciò in conformità del testamento scritto del 18 ottobre 1816 (oppure per diritto di legittima successione debitamente giustificato); ed in tal modo si dichiara ultimata la liquidazione dell' eredità predetta. *Oppure* dalla regia pretura di N. viene aggiudicata l' eredità lasciata da N. N. mancato ai vivi nel giorno 30 novembre 1816 senza testamento a N. N. N. N. N. N. in parti eguali, i quali nel giorno 10 dicembre 1816 presentarono sotto il n.° ... la loro dichiarazione di eredi con (o senza) la riserva del benefizio legale dell' inventario, e giustificarono il loro diritto di succedere, non che d' aver soddisfatto alle tasse; ed in tal modo si dichiara ultimata la liquidazione dell' eredità.

N. N. *Pretore.*

Dalla regia pretura di . . . . . il . . . . dicembre 1816.

ANNOTAZIONE.

Allorchè dal rapporto sopra il suggellamento risulterà non esistere alcuna sostanza, il decreto si farà in questi termini:

Per mancanza di patrimonio non ha luogo alcuna liquidazione dell' eredità.

MODULA X.

PROTOCOLLO di liquidazione dell' eredità.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cognome e nome del defunto.	Giorno e luogo della morte.	Nome del conjuge superstite.	Nome de' figli.	Giorno del testamento e della successiva pubblicazione.	Dichiarazione di erede coll'annotazione da chi e quando fu presentata.	Data dell' inventario.	Motivi che ritardarono la liquidazione dell' eredità.	Giorno dell'aggiudicazione e consegna dell'eredità.

MODULA XI.

TABELLA delle liquidazioni d' eredità pendenti avanti la regia pretura di . . . . .

Cognome e nome del defunto.	Giorno della morte.	Sino a qual punto il giudizio sia proceduto nella liquidazione dell' eredità, e motivi che ritardano l' ultimazione.	*OSSERVAZIONI.*

MODULA XII.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cognome e nome del pupillo o curando.	Cognome e nome del tutore, curatore od amministratore.	Dimora ed educazione del minore.	Patrimonio del minore.	Legittimazione de' conti.	Assensi impetrati durante l'età minore.	Divisione del patrimonio.	Fine della tutela.	Dichiarazione eventuale dell'incapacità all'esercizio dei diritti della maggior età.

MODULA XIII.

Primo rendimento di conto pupillare sopra la sostanza ereditaria di Antonio Bruno orefice di . . . . . il quale cessò di vivere l' 8 luglio 1817 in istato vedovile, lasciando due figli, l' uno per nome Carlo, dell' età d' anni 12, e l' altro per nome Giovanni, dell' età d' anni 8, pei quali il sottoscritto fu giudizialmente costituito tutore. Tutti due frequentano le scuole pubbliche, e si ritrovano in dozzina e di abitazione presso N. N.

Allegati.	Data dell' introito.	INTROITO dal 10 settembre 1817 sino al 10 settembre 1818.	Lire.	Cent.	Milles.
A	1817 12 settembre.	A tenore dell' inventario A si ritrovava al momento della morte del defunto Una carta d' obbligazione di . . . . . rilasciata il 10 giugno 1810 in testa del defunto, ed assicurata sopra la casa n.° 100, fruttante l' annuo interesse del 5 per 100 per la somma capitale di	1000	—	—
		Un' altra carta d' obbligazione dello stesso debitore rilasciata il 20 giugno 1810, assicurata sulla medesima casa, fruttante l' annuo interesse del 5 per 100 per l' importo di capitale in	1000	—	—
B	13 ottobre	Tutte due queste obbligazioni furono a tenore dell' estratto di deposito B depositate in giudizio.			
C	20 novembre.	La rimanente sostanza ereditaria compresa nell' inventario A fu venduta in via di licitazione, da cui si ricavarono. . . . . le quali, come dall'assenso C, furono consegnate al sottoscritto, con che a suo tempo ne rendesse conto.	192	18	—
D	1818 10 marzo.	Più incassò il medesimo, in seguito dell' assenso D, sopra il primo capitale gl' interessi al 5 per 100 arretrati per gli ultimi tre anni e tre mesi	162	30	—
		E così pure incassò sopra il secondo capitale gl' interessi arretrati per gli ultimi sei mesi	25	—	—
		Somma . .	2379	48	—

Allegati.	Data.	USCITA.	Lire.	Cent.	Milles.
	1817				
1	10 agosto.	Pagate le spese funebri, come da specifica n.° 1	90	20	—
2	14 d.°	Pagato il conto dello speziale	18	10	—
3	15 d.°	Pagato al medico per le sue visite.	10	—	—
4	2 d.°	Pagato il legato lasciato a favore del fondo scolastico	1	—	—
5	3 d.°	Pagato il legato lasciato a favore dell' istituto di carità	1	—	—
	1818				
6	30 giugno	Pagata la dozzina dell' intiero anno per entrambi i pupilli	100	—	—
7	1 luglio.	Pagate le tasse giudiziali	61	18	—
		In tutto . . .	281	48	—
		Ora diffalcandosi dalla somma d' introito di. . . . . lir. 2379,48 La somma dell' uscita di . . . » 281,48			
		Restano	2098	—	—
		Le quali vengono giustificate nel modo seguente:			
		Colle premesse due obbligazioni nel loro totale importo . . . . . lir. 2000. — Colla rimanenzac di assa esistente nelle mani del tutore. » 98. —			
		Ciò che tutto unito forma la presente somma	2098	—	—

N. N. Tutore dei figli minori di Antonio Bruno.

MODULA XIV.

Secondo rendimento di conto pupillare sull' eredità lasciata dal defunto Antonio Bruno dal 10 settembre 1818 fino al 10 settembre 1819, nel qual tempo fu l'eredità suddetta divisa tra i figli minori Carlo e Giovanni, e nell' istrumento di divisione assegnata a cadauno dei medesimi la sua quota ereditaria.

Allegati.	INTROITO	Lire.	C.	M.
	dal 10 settembre 1818 fino al 10 settembre 1819.			
	Introito primitivo a favore di Carlo Bruno.			
A	A tenore dell' approvazione giudiziale al rendimento di conto del precedente anno *A*, e dell' istromento di divisione *B*, il medesimo viene a conseguire dall' introito suddetto . . . . . lir. 2098. —			
	In danaro contante	49	—	—
	Dall' obbligazione del 10 giugno 1810 in somma di . . . . . » 1000. —	500	—	—
	Dalla seconda obbligazione del 20 giugno pure dell' importo di . . . . . » 1000. —	500	—	—
	Somma	1049	—	—
	Introito nuovo a favore di Carlo Bruno.			
	Della premessa obbligazione del 10 giugno 1810 per l' importo di lir. 1000			
	Incassati gl' interessi dal 10 settembre 1818 sino al 10 settembre 1819, dei quali a questo pupillo spetta per la sua metà la somma di	25	—	—
	Della seconda obbligazione del 20 giugno 1810 per . . . . . lir. 1000. —			
	Incassati gl' interessi dal 10 settembre 1818 sino al 10 settembre 1819, della metà dei quali gli spetta l' importare di	25	—	—
	Somma	1099	—	—

Allegati.		Lire.	C.	M.
	Introito primitivo a favore di Giovanni Bruno.			
	A tenore dell' approvazione giudiziale al rendimento di conto dell' anno precedente *A*, e dell' istromento di divisione *B* al medesimo spettano dall' introito suddetto in danaro	49	—	—
	Dall' obbligazione del 10 giugno 1810 . lir. 1000. —	500	—	—
	Dalla seconda obbligazione 20 giugno dello stesso anno . . . . . » 1000. —	500	—	—
	Somma	1049	—	—
	Introito nuovo a favore di Giovanni Bruno.			
	Della premessa obbligazione del 10 giugno 1810 per lire 1000 incassati gl' interessi dal 10 settembre 1818 sino al 10 settembre 1819, dei quali a questo pupillo spettano per la sua metà	25	—	—
	Della seconda obbligazione del 20 giugno 1810 per la somma di lire 1000 incassati gl' interessi dal 10 settembre 1818 sino al 10 settembre 1819, dei quali a questo pupillo spettano come sopra	25	—	—
C	Pel legato lasciatogli da Gio. Conti, ed in forza dell' assenso giudiziale stato pagato nelle mani del sottoscritto .	600	—	—
	In tutto . .	1699	—	—
	USCITA			
	dal 10 settembre 1818 sino al 10 settembre 1819 del pupillo Carlo Bruno.			
1	Pagato al sarto il conto con	30	—	—
	Pei minuti piaceri una lira al mese fa	12	—	—
2	Per la dozzina di un intiero anno	50	—	—
	Somma . . .	92	—	—
	Pel pupillo Giovanni Bruno.			
1	Pagato al sarto il conto con	29	—	—
	Pei minuti piaceri una lira al mese fa	12	—	—
2	Per la dozzina di un intero anno	50	—	—
3	Pagato al medico	20	—	—
4	Allo speziale	45	—	—
	Somma . . .	166	—	—

Allegati.		Lire.	C.	M.
	Somma contro . .	166	—	—
	Ora se dall' introito fattosi a favore di Carlo Bruno, e superiormente giustificato, ascendente alla somma di . . . . . lir. 1099. —			
	Si diffalcano le spese ammontanti a . . . » 92. —			
	Rimangono a suo favore	1007	—	—
	E se in riguardo al pupillo Giovanni Bruno dall' introito per la somma di . . . . . lir. 1699. —			
	Si diffalcano le spese ascendenti a . . . . » 166. —			
	Rimangono a suo favore	1533	—	—
	In tutto per ambedue . . . . . lir. 2540. — le quali vengono giustificate nel seguente modo, cioè dall' obbligazione del 10 giugno 1810 portante la somma di . . . lir. 1000. —			
	Si assegnano a Carlo Bruno	500	—	—
	Dall' altra obbligazione del 20 giugno di » 1000. —	500	—	—
	E finalmente dal contante esistente nelle mani del tutore	7	—	—
	In tutto dunque . .	1007	—	—
	A Giovanni Bruno si assegnano di questa obbligazione del 10 giugno 1810 per l'importo di . . . . . lir. 1000. —	500	—	—
	Della seconda obbligazione del 20 giugno 1810 di . . . . . » 1000. —	500	—	—
	Ed indi del danaro contante esistente nelle mani del tutore	533	—	—
	Perciò la premessa somma di	1533	—	—
	In tutto adunque rimangono per ambedue le sovraccennate	2540	»	

N. N. Tutore dei figli del fu Antonio Bruno.

(N.° 27.) *Modificazioni nell' applicazione delle prescrizioni vigenti in proposito degli studenti delle tre facoltà superiori.*

30 aprile 1823.

N.° 11888-2057 P. Circolare.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

S. M. I. R. A. con venerata risoluzione del 28 prossimo passato febbrajo comunicata a questo governo dall' imperiale regia cancelleria aulica riunita con dispaccio del 21 susseguente marzo, n.° 1735-410 si è degnata di ordinare che debbano venire osservate alcune modificazioni nell' applicazione delle prescrizioni vigenti in proposito dei posti di fondazione e degli stipendj relativamente agli studenti delle tre facoltà superiori.

Avvenendo il caso che uno studente provveduto di stipendio o di un posto di fondazione si renda colpevole nella sua applicazione di tali mancanze, che il professore dopo il corso di un semestre non possa dietro il risultato degli esami collegiali impartirgli che la sola terza classe, il professore dovrà darne parte al direttore della facoltà, in presenza del quale verrà esaminato subito lo studente, e se il professore persista nel proprio voto,

verrà a cura del direttore stesso innoltrato rapporto al governo perchè lo studente venga privato del posto di fondazione o del goduto stipendio.

Quegli studenti i quali avendo stipendio o posto di fondazione vengono a conseguire nell'esame finale dell'anno una seconda classe, dovranno dopo le ferie esser assoggettati ad un nuovo esame, ed ove riportino nuovamente la stessa classe, dovranno essere privati del posto o dello stipendio goduto.

Tanto viene comunicato a codesta imperiale regia delegazione per opportuna intelligenza.

Milano, il 30 aprile 1823.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 28.) *Dazio da applicarsi per l'entrata ed uscita del catrame.*

30 aprile 1823.

N.° 4753-783. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Sul dubbio insorto, a quale dazio debbasi applicare l'articolo *catrame*, l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale con suo

ossequiato dispaccio 14 prossimo passato marzo, n.° 9953-269, di concerto coll' imperiale regia aulica commissione di commercio, ha determinato che dovendo questo articolo servire nella costruzione de' navigli, ed essendo in generale necessario quando si tratta di garantire il legno dall' influsso dell' umidità, sia il medesimo da daziarsi come la pece, cioè in ragione di 64 centesimi nell' entrata, e di lir. 1 e 28 centesimi nell' uscita per quintale metrico.

Tanto si comunica a codesta imperiale regia delegazione, perchè ne renda partecipe la camera di commercio ad opportuna intelligenza e norma de' trafficanti. Si previene pure che venne incaricata l' imperiale regia direzione delle dogane di dare gli ordini occorrenti agli uffici daziarj che da lei dipendono per la corrispondente esecuzione.

Milano, il 30 aprile 1823.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 29.) *Rettificazione dell' art. 12 del cartello conchiuso fra l' impero d' Austria e la corte pontificia per la consegna dei disertori.*

2 maggio 1823.

N.° 13092-2109 P. Circolare.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Dopo che venne spedito a codesta imperiale regia delegazione provinciale per la corrispondente regolare pubblicazione il cartello recentemente conchiuso fra l' impero d' Austria e la corte pontificia per la scambievole consegna de' disertori, si è rilevato che nella traduzione del medesimo dal tedesco nell' italiano idioma fu all'art. 12 ommessa un' essenziale circostanza, per cui il governo ha fatto eseguire una nuova traduzione del suddetto articolo che si comunica a codesta imp. regia delegazione per sua intelligenza e norma, ed è il seguente:

Art. XII.

« Sarà sospesa la consegna di un disertore
» nel solo caso in cui sia dubbioso l' atto
» di diserzione, o esso non sia bastantemente
» schiarito, oppure quando non sia sufficiente-
» mente comprovato il diritto di sudditanza

» del disertore, o quello d' infliggere una pena
» criminale, giusta il quale a norma della
» presente convenzione il sovrano può ritene-
» re il disertore: si avrà però cura che il
» dubbio sia tolto al più presto possibile. »

Milano, il 2 maggio 1823.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 30.) *DICHIARATA l'esenzione dalle tasse e dall' uso della carta bollata nelle cause promosse dai delegati di un concorso contro l'amministratore della massa concorsuale.*

12 maggio 1823.

N.° 8799. CIRCOLARE.

L' imp. regia direzione del demanio, ecc. ai signori ufficiali tassatori presso gli imp. regj tribunali di prima istanza, ai signori cancellieri tassatori presso le imperiali regie preture, ed alla sezione delle tasse giudiziarie.

Sul dubbio promosso, se e quando i delegati di un concorso di creditori agiscono

contro l' amministratore della massa stessa in ordine al di lui rendimento di conti, debba o no aver luogo l' esenzione dalle tasse e dall' uso della carta bollata, l' imperiale regio governo con dispaccio 24 aprile prossimo passato, n.° 4277-1500 C. ha dichiarato che anco le cause promosse dai delegati di un concorso contro l' amministratore della massa concorsuale dovendosi considerare come cause attive, abbia perciò ad aver luogo l' esenzione dalle tasse e dall' uso della carta bollata.

La direzione, nel renderla intesa di siffatta superiore dichiarazione per di lei norma e per la corrispondente esecuzione, attende un cenno di ricevuta della presente.

Milano, il 12 maggio 1823.

PSALIDI.

NARDUCCI, *Segretario.*

(N.° 31.) *RICHIAMATI in osservanza i regolamenti relativi all'obbligo del segreto d'ufficio per parte degl' impiegati.*

20 maggio 1823.

N.° 4587-1338. CIRCOLARE.

L' imp. regio tribunale d' appello generale alle imp. regie prime istanze giudiziarie delle provincie lombarde.

Essendosi degnata S. M. I. R. A. di ordinare mediante veneratissimo rescritto di gabinetto 16 gennajo 1823 che siano pubblicati nuovamente i vigenti regolamenti sull' osservanza del segreto d' ufficio per parte degli impiegati, il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia coll' aulico rispettato decreto 7 maggio corrente, n.° 1118 ha ingiunto che sia rinnovata, come si rinnova quì abbasso, a tutte le prime istanze per loro norma e per l' esatta osservanza la traduzione dell' aulico decreto 24 gennajo, n.° 84 della collezione officiale delle leggi giudiziarie relativo alla violazione del segreto d' ufficio, di cui nella circolare di questo tribunale d'appello del giorno 1.° agosto 1822, n.° 6404-1816 del tenore seguente:

« Per la buona e regolare trattazione
» degli affari giudiziarj essendo indispensabil-
» mente necessaria una rigorosa osservanza
» del segreto d'ufficio, la quale però facil-
» mente e spesse volte viene trascurata e
» violata, s'ingiunge agl'impiegati, senza ri-
» guardo al loro posto, rango e carattere,
» di osservare scrupolosamente la segretezza
» e taciturnità in tutti gli affari d'ufficio da
» essi trattati o di cui venissero in cognizione,
» colla minaccia che nel primo caso di con-
» travvenzione sarebbe senz' altro e senza
» far luogo a grazia pronunciata la cassazione
» contro chi mancasse alla dovuta segretezza
» e taciturnità. »

Sarà quindi cura dei rispettivi capi d'ufficio di vegliare con tutto il rigore sull' esatta esecuzione dei sovrani comandi nel presente decreto ripetuti.

Milano, il 20 maggio 1823.

PATRONI, Presidente.

OREFICI, Vicepresidente.

Borri, *Consigliere*.

(N.° 321) *Incaricate le istanze giudiziarie di riportare nelle tabelle dei concorrenti a posti vacanti la qualità dei loro servigi e dei loro soldi per servire di base alla fissazione delle tasse di carattere e di carenza.*

27 maggio 1823.

N.° 4611-1349. Circolare.

L' imp. regio tribunale d' appello generale a tutte le prime istanze giudiziarie lombarde.

All' oggetto che l' ufficio aulico generale delle tasse possa procedere colla occorrente certezza alla prenotazione e misura delle tasse pagabili in causa d' impiego od avanzamento de' pubblici funzionarj, l' imperiale regia camera aulica generale ha prescritto a tutte le autorità da essa dipendenti, e così ha trovato il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia di prescrivere a tutte le istanze giudiziarie di questo regno che nelle tabelle regolari de' concorrenti annesse alle proposizioni pei posti vacanti indicati siano con tutta l' accuratezza la qualità di servizio stabile o provvisorio degl' individui suddetti, e i loro anni di servizio, i loro stipendj fissi, gli emolumenti od assegni che ricevono *in*

partem salarii, ed anche oltre il medesimo, dovendo tutto ciò servire di base alla fissazione delle tasse di carattere e di carenza.

Lo che in esecuzione di ossequiato decreto 14 corrente maggio, n.° 1176-445 del sullodato senato si comunica a tutte le prime istanze lombarde per loro intelligenza e per la corrispondente esecuzione.

Milano, il 27 maggio 1823.

PATRONI, Presidente.

OREFICI, Vicepresidente.

Baruffini, *Consigliere.*

(N.° 33.) *Discipline da praticarsi verso le parti che percepiscono o rifondono arretrati per ispedizioni di staffette.*

28 maggio 1823.

N.° 2228. Circolare.

Imperiale regia direzione delle poste di Lombardia.

Ad oggetto di maggiormente guarentire l'interesse dell'imperiale regio erario, non che dei privati relativamente alle spese occorrenti per la spedizione di staffette, l'eccelsa imperiale regia camera aulica si è degnata di determinare che anche in queste provincie sia introdotto il metodo già vigente nelle antiche provincie austriache concernente le discipline da praticarsi verso le parti che percepiscono o rifondono arretrati per dette spedizioni di staffette, e quindi la sullodata eccelsa aulica camera ha emanati i seguenti ordini, stati partecipati a quest'imperiale regia direzione con ossequiato dispaccio governativo del 15 dell'andante mese, n.° 5125-1223 C.

a) Ogni parte, da cui per la spedizione di una staffetta si esigerà un supplimento di competenze, avrà da estendere una nuova reversale sopra tale importo, riportandosi in

pari tempo alla data ed al numero della relativa staffetta.

b) Se dovrà essere rimborsato a qualche privato il più scosso per tassa di spedizione, si dovrà ripetere dal medesimo una quietanza della somma restituitagli.

c) Nel caso poi che la parte, la quale avrà da fare un pagamento per un' esazione in meno, non si potesse più rinvenire, la cassa postale quitanzerà il verificato sborso di tali competenze in meno cadenti a carico degl' incaricati postali, ai quali incumbe di prestare l' indennizzazione.

d) Quanto alle somme che non si potranno rifondere all'individuo speditore per non avere conoscenza di lui, o per essere questi assente, si dovranno intanto depositare nella cassa postale durante tre mesi, trascorsi i quali, saranno devolute al regio erario, e messe effettivamente in introito; nel qual caso si indicheranno chiaramente le singole parti di cui è composta la somma totale.

e) Finalmente per quegl' importi che la cassa postale esige posticipatamente per staffette provenienti dall' estero e transitanti per queste provincie, la menzionata cassa dovrà unirvi un distinto prospetto indicante le somme incassate.

Tutti i documenti sovraccennati dovranno riferirsi alle relative staffette, e si acchiuderanno ai giornali di cassa per le medesime che dovranno compilarsi ogni trimestre, ed in seguito trasmettersi all' imperiale regia direzione generale di contabilità, dalla quale saranno poi inoltrati ogni tre mesi alla contabilità aulica delle poste unitamente al giornale di cassa per l' opportuna revisione.

Si comunicano le sullodate auliche prescrizioni agli uffici ed ai mastri di posta della Lombardia incaricati del servigio delle staffette straordinarie, onde per parte di ciascuno di essi siano esattamente adempite in quanto li riguardano; avvertendosi che le prescrizioni medesime dovranno sortire il loro effetto col primo del mese di giugno prossimo futuro.

Milano, il 28 maggio 1823.

L' I. R. CONSIGLIERE DI GOVERNO DIRETTORE

SPECH.

GACCI, *Segretario.*

(N.° 34.) *L' importo per la somministrazione della legna ai gendarmi è a carico dei medesimi, e non dei comuni.*

9 giugno 1823.

N.° 15279-2496. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

È venuto in cognizione il governo che in alcuni comuni ne' quali avvi stazione di qualche posto di gendarmeria si faccia la somministrazione della legna alla gendarmeria stessa per parte dei comuni medesimi, specialmente nella stagione invernale. Pel disposto dal regolamento organico dell'imperiale regia gendarmeria 1.° novembre 1817 ampiamente sviluppato quanto al titolo *alloggi* dalle successive circolari 19 gennajo e 3 giugno 1818, n.i 621-117 = 7917-1240, il gendarme è tenuto colla propria paga a farsi da sè stesso le spese inclusivamente al pane ed alle forniture, sotto la quale espressione s'intende compresa anche la legna.

Questa circostanza avendo fatto nascere il dubbio che anche in altri comuni delle provincie lombarde possa verificarsi e sussistere una simile somministrazione, s' incarica

cotesta imperiale regia delegazione di assumere per quanto risguarda il circondario della provincia da essa dipendente col mezzo dei commissarj distrettuali esatte informazioni su questo proposito, e nel caso affermativo di rilevare tutti gli estremi necessarj onde liquidare le spese che incompetentemente i comuni gravati avessero potuto sostenere fino ad ora per somministrazione di legna alla gendarmeria di stazione, affinchè possa farsi luogo in seguito a que' provvedimenti, a tutela degl' interessi comunali, che saranno reputati convenienti e di ragione, riferendo in ogni modo il risultamento delle indagini all' uopo praticate.

Milano, il 9 giugno 1823.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 35.) *Il divieto di cedere o sequestrare il soldo portato dalla sovrana risoluzione 4 marzo 1815 non deve estendersi agl' impiegati comunali.*

10 giugno 1823.

N.° 16835-1894. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali, alla direzione di contabilità ed all' ufficio fiscale.

L' eccelsa cancelleria aulica con dispaccio 8 maggio prossimo passato, n.° 13166-629 ha dichiarato che il divieto di cedere o sequestrare il soldo portato dalla sovrana risoluzione 4 marzo 1815 non deve estendersi agl' impiegati comunali; ciò si partecipa a cotesta delegazione per opportuna sua norma.

Milano, il 10 giugno 1823.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 361) *Scioglimento del dubbio, a quali operazioni daziarie siano da sottoporsi le bestie ed altri oggetti che si espongono alla pubblica vista e curiosità.*

11 giugno 1823.

N.° 6305-1025. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo all' imp. regia direzione delle dogane, privative, ecc.

Essendo stato promosso il dubbio, a quali operazioni daziarie siano da sottoporsi le bestie ed altri oggetti che si espongono alla pubblica vista o curiosità, l' eccelsa imperiale regia camera aulica generale d' accordo coll' imperiale regia commissione aulica di commercio ha determinato che simili oggetti debbano essere daziati a norma della partita n.° 20 dell' ultima sezione di tariffa pubblicata il 15 giugno anno scorso; cioè, se introdotti per consumo ad uso dei privati, che sia loro applicato il dazio di 20 centesimi sul valore di una lira; se destinati per collezioni col permesso del governo, che siano daziate coll' uno per cento del valore di stima; e ritenutine esenti se appartenenti a pubblici stabilimenti.

Il dazio di esportazione di questi articoli dovrà parimente venir esatto sulla base della partita n.° 20 di detta tariffa.

All' incontro non avrà luogo l' esazione del dazio di transito qualora vengano introdotti nelle provincie della monarchia austriaca unicamente per essere fatti vedere e col progetto di essere ricondotti fuori dello stato. Ma in questo caso, previa stima ed esatta descrizione dei medesimi, si dovrà all' atto del loro ingresso sborsare oppur guarentire il dazio consumo del 20 per 100, per poi bonificarlo allorchè verranno regolarmente esportati.

In adempimento poi della relativa ordinanza della prefata camera aulica generale portata dal dispaccio del giorno 18 scorso maggio, n.° 18594-1964 viene incaricata codesta imperiale regia direzione di diramare le analoghe istruzioni per la corrispondente esecuzione.

Milano, l' 11 giugno 1823.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 37.) *Stabilimento delle* casse di risparmio *nelle provincie lombarde approvato dall'imperiale regia cancelleria unita con aulico dispaccio* 10 *aprile* 1823, *n.°* 516-10498.

12 giugno 1823.

AVVISO.

La commissione centrale di beneficenza eretta in Milano dalle paterne cure dell' augusto nostro monarca negli scorsi tempi di eccessivo prezzo delle derrate di prima necessità, fatalmente combinatosi in allora con malattie epidemiche e contagiose, adoperossi tosto con tutti i mezzi di cui poteva disporre a sollievo dell'indigenza, e singolarmente per l'erezione delle pubbliche case di lavoro spontaneo, conosciute sotto il nome di *case d'industria*, non cessando anche in seguito di occuparsi per la sussistenza di così benefici stabilimenti, ed anzi di sempre più promuoverne l' utilità.

Ora la stessa commissione, spinta dallo zelo che richiede il proprio istituto, si è determinata di procurare anche altrimenti utile al povero col somministrargli mezzi preventivi di opportuno riparo ai futuri straordinarj di lui bisogni. Quindi a tale intento ha essa afferrato con trasporto il superiore invito d'introdurre anche in queste nostre provincie lombarde lo stabilimento noto col nome di

cassa di risparmio, e già eretto in varie ragguardevoli città dell'Europa, e singolarmente in Vienna, capitale dell' impero.

Lo scopo di tale *cassa di risparmio*, che verrà stabilita in Milano e nelle altre città principali del territorio lombardo, si è quello di porgere a chiunque, ma segnatamente agli artigiani, ai giornalieri ed alle altre persone delle classi meno agiate, un pronto e sicuro mezzo di formarsi con piccoli e ripetuti depositi, che andranno sempre più aumentandosi per la successiva fruttifera accumulazione dei relativi interessi, un capitale di cui giovarsene in caso di malattia, di collocamento di figli, di vecchiaja o di qualunque altro straordinario loro bisogno.

A quest' oggetto per la dovuta cauzione de' prestatori con superiore autorizzazione restano assegnate lire trecento mila italiane, parte de' fondi che sono a di lei disposizione. Per tal modo ogni individuo che voglia approfittarsi delle menzionate *casse di risparmio* troverà una sicura guarentia ai proprj depositi ed ai conseguenti aumenti. Ed acciocchè ciascuno possa conoscere distintamente il piano dello stabilimento che va ad essere eretto, si rendono a pubblica notizia i singoli capitoli che lo costituiscono.

1. Nel locale di residenza della congregazione centrale si aprirà la *cassa di risparmio* per Milano. Per le altre città verrà designato il locale da un avviso della rispettiva congregazione provinciale f. f. di commissione di beneficenza.

2. Due giorni per ogni settimana sono destinati per ricevere le somme, cioè in Milano, per ora, il martedì ed il sabato; due altri per effettuare i pagamenti, cioè il lunedì ed il venerdì, esclusi i giorni festivi.

3. All' atto della ricevuta del danaro l' ufficio rilascia un libretto esente da bollo di finanza, sul quale si fanno di volta in volta le annotazioni del dare e dell' avere in testa del prestatore.

4. Si accettano le somme cominciando da un terzo di fiorino sino ai fiorini cento. Il danaro che si prende o che si paga è calcolato secondo le veglianti tariffe.

5. Le somme portate alla *cassa di risparmio* fruttano a chi le deposita l' interesse legale del quattro per cento qualora non vengano riscosse prima di un mese. Ogni semestre, cioè al 31 dicembre ed al 30 giugno, si chiudono i conti. Gl' interessi maturati sino a tali giorni, che non furono esatti, si aggiungono al capitale, e questo capitale aumentato produce interesse colla medesima regola del quattro per cento.

6. Si calcolano a favore del prestatore gli interessi anche sui giorni del mese nel quale vien fatta alla cassa la consegna del danaro; ma non si calcolano quelli del mese in cui se ne addimanda la restituzione se il mese non è giunto al fine, considerandosi sempre gl' interessi a mesi completi.

7. Il danaro si restituisce in tutto od in parte in conformità della dimanda del creditore. Se la somma di pagamento non oltre-

passa i fiorini trentacinque, si paga immediatamente all' atto della dimanda; se è maggiore, si paga quindici giorni dopo la dimanda stessa. Oltre quanto viene disposto al § 6, si avverte che non decorrono a favore del prestatore gl' interessi dal giorno della premonizione in avanti.

8. Non si restituisce la somma depositata allo stabilimento, nè si fanno parziali pagamenti senza la presentazione del libretto, per essere ritirato nel primo caso, o per apporvi la corrispondente annotazione nel secondo. In circostanza di perdita del libretto, il creditore notifica l' occorrente allo stabilimento per quelle annotazioni che risulteranno di giustizia.

9. Per l' importo del libretto che vien consegnato al prestatore, qual serve per tutte le successive partite, si paga il quarto di un pezzo da venti carantani.

10. Vi è un impiegato destinato in qualità di agente per rilasciare il libretto di ricevuta al prestatore della somma, per far annotazione sullo stesso in caso di parziale pagamento, e per ritirarlo in caso di totale restituzione; vi è pure un cassiere che riscuote e paga le somme registrate dall' agente medesimo sul libretto.

11. Dopo ogni semestre la commissione centrale pubblicherà un prospetto dinotante le somme introitate, il numero de' mutuanti, quello delle azioni cancellate, e l' ammontare delle somme pagate in causa capitali ed in causa interessi.

12. I libretti porteranno al di fuori la vidimazione del presidente o di chi ne fa le veci, di due deputati e del segretario della commissione centrale, ed al di dentro quella dell' agente, del cassiere e del ragioniere.

13. Nessun individuo è abilitato a ritirare o presentare più d' un libretto.

14. Le *casse di risparmio* verranno aperte col giorno primo luglio prossimo futuro in Milano, e nelle altre città all' epoca che verrà indicata con avvisi dalle rispettive congregazioni provinciali.

Milano, il 12 giugno 1823.

LA COMMISSIONE CENTRALE DI BENEFICENZA.

DIEGO GUICCIARDI = CAMILLO RENATI
GIULIO OTTOLINI = GIO. PIETRO PORRO
CARLO LONDONIO = ODORICO ODORICI
LUIGI MALASPINA.

Il Segretario
ENRICO BONONI.

(N.° 38.) *Nel caso che i rotoli delle cause subordinati in revisione si riconoscano incompleti e non istruiti a dovere, verranno ritornati a spese dei referenti.*

17 giugno 1823.

N.° 5475-96. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale a tutte le imperiali regie prime istanze giudiziarie lombarde.

Con rispettato aulico decreto 10 corrente giugno, n.° 1359-115 il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia avendo tante volte trovato incompleti e non istruiti a dovere i rotoli delle cause che vengono subordinati in revisione, lo che bene spesso cagiona un sensibile ritardo delle stesse supreme decisioni e non lieve pregiudizio alle parti, ha significato a quest'appello che qualora un rotolo pervenuto in revisione si riconoscerà incompleto e non istruito a dovere, verrà questo ritornato a spese dei referenti a di cui colpa cadesse il difetto.

Ciò si partecipa a tutte le prime istanze giudiziarie lombarde per loro norma e direzione.

Milano, il 17 giugno 1823.

PATRONI, Presidente.

OREFICI, Vicepresidente.

BONACINA, *Consigliere.*

(N.° 39.) *Gli autori di opere intorno alle leggi sull' industria e sul commercio producendo i manoscritti per ottenere l'* imprimatur *della censura, dovranno unire il certificato comprovante l' incarico avutone.*

18 giugno 1823.

N.° 18004-1119. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Essendosi determinato dal dicastero aulico di polizia e censura in Vienna che ogni qual volta gli autori di opere intorno alle leggi sull' industria e sul commercio producano i rispettivi manoscritti per ottenere l' *imprimatur* dell' autorità di censura, dovranno sempre unire un certificato comprovante l' incarico avutone d' ufficio. Si partecipa a codesta delegazione provinciale tale superiore prescrizione per propria norma ed affinchè abbia ad uniformarvisi ne' contingibili casi.

Milano, il 18 giugno 1823.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BAZETTA.

(N.° 40.) *Alle sentenze emanate sulle petizioni per rivendicazione di effetti stati compresi nella massa concorsuale devesi applicare la tassa prescritta dalla rubrica quarta del regolamento provvisorio delle tasse giudiziarie 5 gennajo 1816.*

18 giugno 1823.

N.° 11926. CIRCOLARE.

L'imp. regia direzione del demanio, ecc. ai signori ufficiali tassatori presso gl'imperiali regj tribunali di prima istanza, ai signori cancellieri tassatori presso le imperiali regie preture ed alla sezione delle tasse giudiziarie.

Con decreto 28 maggio p.° p.°, n.° 6014-2145 C. l'imperiale regio governo ha partecipato a questa direzione che l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale mediante dispaccio 8 detto mese, n.° 18481-458 ha dichiarato, qualmente alle sentenze emanate sulle petizioni per rivendicazione di effetti stati compresi nella massa concorsuale venga applicata la tassa prescritta dalla rubrica quarta del regolamento provvisorio delle tasse giudiziarie 5 gennajo 1816 per le sentenze sulla liquidità della pretesa di un creditore insinuato

al concorso; ritenendo non esservi differenza tra la liquidità di una insinuata pretesa di danaro e quella di altro diritto di dominio.

Ciò stante, la direzione le partecipa la premessa superiore dichiarazione, che deroga la determinazione portata dalla circolare 25 febbrajo 1822, n.° 2605, acciò le serva di norma per la corrispondente esecuzione.

Si compiacerà di accennare la ricevuta della presente.

Milano, il 18 giugno 1823.

PSALIDI.

NARDUCCI, *Segretario.*

(N.° 41.) *INCARICATI i parrochi di comunicare alle prime istanze giudiziarie del proprio distretto sotto la propria risponsabilità ed immediatamente ogni singolo caso di morte.*

25 giugno 1823.

N.° 19882-2194. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Essendo prescritto che le prime istanze giudiziarie siano messe in istato di conoscere

immediatamente tutti i casi di morte che accadono nel rispettivo circondario giurisdizionale, e per ragione del proprio ministero e in conseguenza delle attribuzioni conferite dal decreto 19 dicembre 1815 trovandosi i parrochi in grado di procurare tale notizia colla voluta sollecitudine, l'imperiale regio governo, corrispondendo alle ricerche dell' imperiale regio tribunale d' appello, è venuto alla determinazione di prescrivere quanto segue:

1. Ferme stanti le disposizioni date per riguardo ai minori ed agl'interdetti colle circolari 16 ottobre 1821 e 22 novembre 1822, i parrochi o quelli che ne fanno le veci sono tenuti di comunicare alle prime istanze giudiziarie del proprio distretto sotto la propria risponsabilità ed immediatamente ogni singolo caso di morte con una lettera stesa giusta la formola quì unita, e sugli esemplari a stampa di cui saranno forniti dalle rispettive delegazioni provinciali.

2. Questa lettera dovrà essere stesa dentro le ventiquattr' ore dall' avuta notizia della morte, e s'indicheranno per approssimazione e come constano al parroco le notizie nella modula indicate.

3. Se il parroco si ritrova nel luogo stesso ove risiede il tribunale di prima istanza o la pretura, deve rimetterla direttamente a questi uffici.

4. Se il tribunale o la pretura non sono in luogo, il parroco spedisce questa lettera alla prima istanza del proprio distretto, consegnandola in via d' ufficio alle stazioni postali ove si trovano, ai pedoni incaricati del porto delle lettere che passano dal luogo in cui risiede il parroco, ed anche al cursore comunale nell' istesso modo in cui se ne valgono le autorità locali per la spedizione dei loro pieghi alle preture ed ai tribunali.

5. Questa spedizione essendo di obbligo è esente da qualunque tassa come provvedimento d' ufficio.

6. Le imperiali regie delegazioni provinciali dovranno tenere forniti i parrochi delle stampe occorrenti, e veglieranno perchè da questi siano puntualmente osservate le presenti disposizioni, facendone in caso di contravvenzione rapporto al governo.

Milano, il 25 giugno 1823.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BAZETTA.

Provincia di . . . . . **MODULA.**
Distretto di . . . . . .
Comune di . . . . . .
Parrocchia di . . . . . .

All' I. R. *tribunale* / *pretura* di . . . . . .

Nel giorno di . . . . . alle ore . . . in questa parrocchia, e precisamente nella casa di . . . (*indicare se di propria abitazione o altrimenti*) in conseguenza di . . . (*indicare le cause note della morte*) è morto N. N. (*nome, cognome e soprannome del defunto*) figlio di N. N. (*nome e cognome del padre, e se vivente*) e di N. N. (*nome e cognome della madre, e se vivente*)

dell' età di . . . . . .
nativo di . . . . . .
domiciliato in . . . . . .
di condizione . . . . . .
di professione . . . . . .

(*Non essendo note, s' indicheranno per approssimazione e come risultano queste circostanze.*)

Se ne porge quindi l' avviso a codesto / codesta I. R. *tribunale* / *pretura* per quanto può essere di suo ufficio.

Dalla residenza parrocchiale il . . . del mese di . . . . anno . . . . .

N. N. *Parroco.*

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ
GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

N.° 3.

(N.° 42.) *Elenco delle patenti di privilegio diramate dal* 1.° *gennajo a tutto giugno* 1823, *accordate a diversi inventori ed artisti sotto le condizioni vigenti all' epoca della concessione e della sovrana patente* 8 *dicembre* 1820.

N.° 313-25.

A *Müller Matteo* fabbricatore d'istromenti musicali e *Sockel Amadio* falegname ambidue in Vienna per anni cinque decorribili dall' 11 novembre 1822, come dall'aulico dispaccio 21 detto mese n.° 32829-1707, per l'invenzione « d'una ruota galleggiante, la quale eser-
» cita una forza considerabilissima sotto qualunque acqua
» corrente al pari di quelle poste sopra l'acqua me-
» desima, ed ha le seguenti particolarità:

» 1.° Si volge rapidissimamente ponendo il mec-
» canismo in moto senza trasmetterlo con altre ruote.

» 2.° Si richiede soltanto un naviglio od una zat-
» tera atta a muoversi in qualsivoglia direzione per
» poter operare mediante detta ruota, e quindi si ap-
» plica vantaggiosamente alle operazioni eseguite me-
» diante il battipalo, ed allorquando si eseguiscono
» opere idrauliche.

» 3.° La ruota agisce anche sotto il ghiaccio a
» qualunque distanza possano trovarsi dalla terra l'of-
» ficina od il molino.

» 4.° La costruzione d'essa non cagiona grave
» dispendio, nè si arresta incontrando pezzi di legno
» galleggianti od il ghiaccio.

» 5.° Può anche servire di remo pei navigli, spin-
» gendoli facilmente contro la corrente dell'acqua. »

N.° 520-37.

A *Di Salm* conte *Ugone* imperiale regio ciambellano dimorante in Raitz e *Reichenbach* dottor *Carlo* dimorante a Stuttgard per anni quindici decorribili dall'8 settembre 1822, come dall'aulico dispaccio 17 dicembre detto anno n.° 35371-1826, per l'invenzione la quale consiste « che mediante appositi forni del tutto
» chiusi, contenenti una stiva ossia massa di legna da
» 10 sino a 100 *klafter* viennesi, ed anche più volen-
» do, si può carbonizzare la legna stessa in modo che
» si ricavano non solo altrettanti carboni, a proporzione
» della legna che vi si mette, bonissimi, forti, sonanti
» e lucidi, servibili per qualunque fonderia o fucina,
» ma se ne traggono altresì i prodotti della carboniz-
» zazione che sogliono sfuggire nelle ordinarie carbo-
» naje o calcare, come per esempio gas pesante car-
» bonico acquoso, acido di legno, catrame o pece;
» s'impiegano in varj usi giovevoli alle arti e per
» oggetti di commercio, e si lavorano in una maniera
» tutta loro propria, cioè l'acido legnoso riducendolo
» ad un puro acido acetoso concentrato e ad aceto
» pretto servibile tanto per l'uso medicinale che per
» la cucina, e così pure la pece ad uso di sugna per
» carri, carrucole di macchine, ecc. »

N.° 948-63.

A *Mayerhoffer Stefano* fabbricatore di merci coperte di lama d'argento in Vienna per anni dieci decorribili dal 1.° dicembre 1822, come dall'aulico dispaccio 13 detto mese n.° 34959-1809, pel miglioramento da lui introdotto:

« 1.° Di fabbricare secondo l'ultimo gusto d'Inghilterra e di Francia vasi d'argento d'ogni sorta pel servizio da tavola di qualunque grandezza, i quali meritano la preferenza sopra quelli fabbricati a mano per la loro nitidezza, pel superfluo peso che si evita, per la celerità del lavoro e pel risparmio d'un terzo, ed in certi articoli anche della metà del prezzo di fattura;

» 2.° D'inargentare all'inglese e durevolmente il ferro e l'acciajo, più di fabbricare delle mestole da vivande, dei coltelli da tavola, delle tazze o chicchere, delle mollette per gli sparagi, delle forchette alla francese a tre e quattro rebbj nel modo come sopra e meglio assai che non riescono gli articoli inglesi di rame inargentato (*plaqués*);

» 3.° Di formare una specie di fruste o scuriade inglesi da usarne in carrozza, ricoperte d'argento ed anche d'oro, o composte d'altri metalli in due, tre, quattro, cinque e più pezzi, cosicchè si possono allungare ed accorciare a piacere. »

N.° 955-64.

Ad *Hornbostel C. G.* fabbricatore di stoffe in Vienna per anni cinque decorribili dal 9 dicembre 1822, come dall'aulico dispaccio 18 detto mese n.° 35548-1838,

per l'invenzione « di fabbricare una stoffa di seta » denominata *crêpe à la chinoise*, la quale è total- » mente diversa da tutte le altre già note, e serve, » tanto liscia quanto con disegno, per vesti da don- » na e per fazzoletti ad uso di scialló. »

N.° 1210-80.

Ad *Orrigoni Giorgio* negoziante di Genova, ora domiciliato in Milano, per anni cinque decorribili dal 9 dicembre 1822, come dall'aulico dispaccio 21 detto mese n.° 35729-1852, per l'invenzione la quale consiste in sostanza « nel fabbricare la carta con un ve- » getabile volgarmente detto *palmaz* o lisca o liscone, » e che è della classe delle palme paludose. »

N.° 1502-99.

A *De Kongisbrunn* barone *Luigi* in Gratz e *Romershausen* dottore *Elardo* in Acken per anni cinque decorribili dal 9 dicembre 1822, come dall'aulico dispaccio 21 detto mese n.° 35728-1851, per l'invenzione « di » una nuova macchina pneumatica da applicarsi util- » mente agli oggetti seguenti:

» 1.° Può servire di mantice o soffione nelle fon- » derie e fornaci, essendo preferibile per la sua sempli- » cità, durevolezza, uniformità e pel suo facile maneggio.

» 2.° Per mantice di fucine e di lavoratorj di me- » talli, potendosi a piacere diminuire e rinforzare la » dose dell'aria.

» 3.° Come ventilatore nelle miniere, negli spe- » dali, ecc. tanto per introdurvi dell'aria atmosferica » come anche del gas di qualsiasi natura.

» 4.° Per macchina da alzar l'acqua, sì per sol-
» levarla assorbendo che per via di compressione.

» 5.° Per cannello da saldare ad uso de' lavoratori
» in metallo e fabbricatori di vetri.

» 6.° Parimente ad uso di tromba idrostatica, la quale
» supera di gran lunga quelle finora conosciute per la
» semplicità, durata e maggiore effetto, potendosi con
» essa produrre il vuoto tonicelliano; e finalmente

» 7.° Per mantice da formare il gas infiammabile,
» essendo questo apparecchio in simil genere il più
» semplice, uniforme e sicuro di quanti si conoscano. »

N.° 1503-100.

A *De Gerstner* cavaliere *Francesco Antonio* membro degli stati della Boemia, Moravia e Slesia per anni otto decorribili dal 16 dicembre 1822, come dall'aulico dispaccio 23 detto mese n.° 35963-1858, pel seguente miglioramento « di condurre col mezzo di corde i carriaggi
» sopra piani o stanghe di legno o di metallo, appli-
» candovi delle macchine a vapore immobili (*locomotive*
» *steam engines*) oppure anche delle ruote ad acqua,
» contrappesi ed altri apparecchi meccanici, di maniera
» che il trasporto delle merci nelle pianure e massime
» poi nei luoghi montuosi si effettua con assai minore
» dispendio e maggiore sollecitudine di quello che può
» avvenire nei canali e strade anche coi così detti
» notorj *nailwais* con cui si trasportano i carri con
» cavalli e con macchine a vapore mobili. »

N.° 1504-101.

A *Schober Giacomo* in Vienna per anni cinque decorribili dal 9 dicembre 1822, come dall'aulico dispaccio 18 detto mese n.° 35547-1837, per l'invenzione « di fabbricare coi prodotti indigeni

» 1.° La così detta gommagotta (*schöttgelb*), la » quale è affatto simile nella qualità a quella d'Olanda, » supera di gran lunga in bellezza e vivacità di colore » quella che si fabbrica in Vienna coi prodotti esteri, » e costa meno;

» 2.° Il verde in pasta (*saflgrän*) o verdegiglio, il » quale viene asciugato all'aria aperta, e non come » l'estero tra le foglie, per cui si vende senza tara.

» Adoperandosi questo verde per dipingere le » stanze, non guasta le pareti, e si può farvi passar » sopra il bianco senza che lasci alcun segno. È poi » egualmente utile nelle fabbriche di stampe. »

N.° 1505-102.

A *Hlawa Vincenzo* ispettore dei boschi in Datzchitz per anni cinque decorribili dal 9 dicembre 1822, come dall'aulico dispaccio 18 detto mese n.° 35546-1836, per l'invenzione « di una macchina mediante la quale

» 1.° Si somministrano nello spazio d'un'ora 250 » assicelle (*schindeln*) colla mano d'opera d'un uomo » e di due ragazzi da 10 in 12 anni.

» 2.° Ogni qualità di legno, sia esso dolce, forte o » nodoso, può servire a fabbricare le dette assicelle.

» 3.° Le medesime così costrutte e piallate da » ambi i lati, oltrechè combaciano esattamente nelle » rispettive canalature, sono più durevoli delle con- » suete, ed il tetto che viene con esse coperto riesce

» più solido, più bello e più resistente alla penetra-
» zione dell'acqua e della neve.

» 4.° Le assicelle a cagione del loro esatto con-
» giungimento possono essere fabbricate della lunghezza
» di 18 a 36 pollici, e della larghezza di 4 a 6 pol-
» lici, per cui si risparmia non solo la mano d'opera,
» ma anche assi, chiodi e materiale di legno quando
» si copre un tetto colle medesime. »

N.° 1577-108.

A *De Konigsbrunn* barone *Luigi* in Gratz e *Romershausen* dottor *Elardo* in Acken per anni cinque decorribili dal 9 dicembre 1822, come dall'aulico dispaccio 18 detto mese n.° 35539-1839, per l'invenzione
« d'una tromba a vapore, che mediante il peso dell'ac-
» qua innalzata e senza fondina e collo d'oca reca
» essenziali vantaggi onde elevar l'acqua stessa.

» Questa macchina può applicarsi non solo nelle
» manifatture, nelle birrerie e nelle fabbriche d'acqua-
» vite, ma anche trasportarsi pei lavori idraulici nel-
» l'asciugamento del terreno paludoso, e particolar-
» mente si può unirla alle trombe da fuoco a fine di
» riempierle d'acqua senza l'ajuto d'uomini. »

N.° 2948-181.

Ad *Amadeo* avvocato *Girolamo* in Como per anni cinque decorribili dal 29 dicembre 1822, come dall'aulico dispaccio 11 gennajo 1823 n.° 1475-50, per l'invenzione che consiste in sostanza « nel metodo
» facile e poco dispendioso d'estrarre dalle ossa e

» dalle sostanze cornee de' buoi e di qualunque altro
» animale molta colla forte, di eccellente qualità per
» uso non solo dei falegnami ed intarsiatori, ma ben
» anche delle fabbriche di carta, panni e simili ma-
» nifatture. »

N.° 3377-206.

A *Loisel Bernardo* commerciante in Venezia per anni cinque decorribili dal 9 dicembre 1822, come dall'aulico dispaccio 21 detto mese n.° 35730-1853, pel nuovo metodo « di conciare le pelli da lui usato in
» Francia ed introdotto per la prima volta nella mo-
» narchia austriaca, il quale in sostanza consiste:

» 1.° Nel valersi, oltre della vallonea e della
» corteccia di quercia, della fusione anche d'altre
» sostanze vegetabili provvedute di concino o princi-
» pio astringente;

» 2.° Nell'adoperare uno stromento da lui chiamato
» *concinometro*, il quale indica la quantità precisa di
» concino che ogni materia vegetabile contiene, per
» poter quindi dare quel grado che desiderasi all'in-
» fusione conciante;

» 3.° Nell'impedire l'azione dell'acido gallico sulle
» pelli al momento della concia, la quale azione venne
» sempre riconosciuta capace d'indebolire il nerbo delle
» pelli stesse;

» 4.° Nell'adoperare le infusioni residue della con-
» cia pel gonfiamento delle pelli, tralasciando in tal
» guisa d'adoperare l'acido solforico, il quale reca non
» piccolo detrimento coll'indebolire la tessitura delle
» pelli. »

N.° 3454-207.

A *De Brevillier Carlo Guglielmo* in Vienna per anni otto decorribili dal 6 gennajo 1823, come dall'aulico dispaccio 15 detto mese n.° 1991-66, per l'invenzione « di una nuova macchina per nettare il cotone, me- » diante la quale si pettina replicate volte il medesimo » senza che perda della sua forza, della lunghezza del » filo e della sua bontà. L'operazione, che si effettua » in un modo particolare e diverso dal consueto, è » perfetta e dà un risultato più vantaggioso di quello » che si ottenne finora per mezzo delle macchine » conosciute. »

N.° 3651-222.

A *Bollinger Rodolfo* meccanico in Vienna per anni tre decorribili dal 6 gennajo 1823, come dall'aulico dispaccio 15 detto mese n.° 1992-67, per l'invenzione la quale consiste nella costruzione « di una nuova » specie di vettura, il di cui meccanismo è totalmente » diverso da quello delle vetture finora conosciute, e » si applica

» 1.° A tutte le vetture grandi da trasporto, per » cui può mettersi in movimento con poca fatica e » forza un peso da cento a ottocento centinaja;

» 2.° Alle vetture militari per trasportare i can- » noni, la munizione ed altri oggetti di guerra;

» 3.° Alle vetture da viaggio d'ogni grandezza, di » due o di quattro ruote, ed alle carrozze e calessi » d'ogni genere;

» 4.° Per ottenere un leggiero e dolce movimento, » per esempio nel *carrousel*, e per sollecitare quello » dei così detti *corritori*;

» 5.° Alle vetture a vapore provvedute d' una
» macchina a vapore che richiede poco combustibile e
» poca acqua, per cui la zavorra delle vetture viene
» alleggerita più di $^{11}/_{12}$.

» Siccome poi per ogni 100 libbre di peso si ri-
» chiede un dispendio di forza di 4 $^{1}/_{2}$ libbre, così un
» uomo può muovere facilmente una tale vettura carica
» di tre persone e correre con essa sulla via piana. »

N.° 4222-248.

A *De Sonnenthal* barone *Giovanni Antonio* e *Sandhaas Giovanni* oriolajo in Vienna per quattro anni decorribili dal 29 dicembre 1822, come dall' aulico dispaccio 11 gennajo 1823 n.° 1474-49, per l' invenzione che risguarda « l' ingranaggio o il pendolo di compensa-
» zione negli oriuoli, e consiste nella particolarità

» 1.° Che l' ingranaggio in vece dell' ancora, del-
» l' asta del tempo o del cilindro si eseguisce con
» giunte mediante delle molle. Esso è applicabile ai
» grandi e piccoli oriuoli ed ai migliori ornometri,
» si costituisce più facilmente di qualunque altro in-
» granaggio, cagiona all' oriuolo la massima uniformità
» ora più forte, ora meno forte, e previene ogni fri-
» zione.

» 2.° Il pendolo costruito con un pezzo di metallo
» o con altro materiale a ciò proprio adegua piena-
» mente i pendoli di compensazione.

» 3.° L' invenzione suespressa è applicabile intie-
» ramente od in parte non solo agli oriuoli nuovi, ma
» ben anche alla maggior parte degli oriuoli già usati. »

N.° 4209-247.

A *Zich Giuseppe* di Weitra nell' Austria inferiore per anni cinque decorribili dal 1.° dicembre 1822, come dall' aulico dispaccio 13 detto mese n.° 34958-1808, per l' invenzione la quale sostanzialmente consiste in ciò

« 1.° Di servirsi del solfato di soda (*arcanum duplicatum*) e del ranno dei saponi come fondente nella vetrificazione;

» 2.° Di preparare col detto solfato, come anche col sal comune ovvero muriato di soda una miglior qualità di soda greggia, il di cui uso nella composizione del vetro verde può sostituirsi non solamente alla specie di soda raffinata, ma aumenta anche considerabilmente la stessa massa vitrea, per cui si rende superflua la così detta ripurgazione; ed essendovi cavato il liscivio, è applicabile alle qualità più fine di vetro;

» 3.° Di preparare ogni specie di potassa per mezzo di maggiore ossidazione e separazione delle sue parti costituenti, che nel vetro cagionano una tinta giallognola-verdastra-bleu e totalmente mista, a fine di fabbricare una quantità di vetro privo di colore, assai più trasparente del solito e meno duro per ruotarlo; e ciò in modo che in generale si richiedono pochi dei soliti ingredienti necessarj per iscolorare la massa vetrifica. »

N.° 5486-313.

A *Bernard Francesco Luigi* fabbricatore di seterie in Vienna per anni quattro decorribili dal 19 gennajo 1823, come dall' aulico dispaccio 29 detto mese

n.° 3481-143, per l'invenzione la quale consiste
" nella formazione di tavole quadrate secondo la mi-
" sura occorrente per piani di fabbriche, mediante le
" quali si ottengono i seguenti vantaggi:

" 1.° Il disegno di un piano di fabbrica viene
" eseguito almeno una volta più presto che col solito
" metodo.

" 2.° Il direttore della costruzione anche il meno
" istrutto può condurre a termine senza errare e con
" precisione, secondo la mira del disegnatore, i più
" grandi piani di edificj, di giardini, ecc.

" 3.° Nel calcolo de' materiali può ottenersi il
" conto delle spese con maggiore precisione, pron-
" tamente e senza ajuto della scala de' piedi.

" 4.° Si può far senza dei compassi di proporzio-
" ne particolarmente nel disegnare i piani, trovandosi
" già la più esatta misura nelle tavole stesse. "

N.° 5487-314.

A *Steiner Ernesto Francesco* in Vienna per due anni decorribili dal 12 gennajo 1823, come dall'aulico dispaccio 23 detto mese n.° 2779-109, per l'invenzione
" di fabbricare a miglior prezzo col mezzo della carta
" e degli stracci un surrogato dell'inchiostro della
" China nero e di fina qualità, come pure di comporre
" un inchiostro da scrivere migliore di quello finora
" usato, e che si può conservare per più anni senza
" che ammuffisca. "

N.° 5488-315.

A *Wallisser Ignazio* ed *Oberer Federico* in Vienna per cinque anni decorribili dal 12 gennajo 1823, come dall'aulico dispaccio 24 detto mese n.° 2780-110,

per l'invenzione « di dare la forma con apposite mac-
» chine ai guanti d'ogni sorta di pelle, seta e lana,
» non che di apprestare le pelli in intiero come si usa
» in Inghilterra a discreto prezzo e con esito assai
» più soddisfacente. »

N.° 5489-316.

A *Mayerhofer Stefano* fabbricatore aulico privilegiato di merci ricoperte all'inglese dimorante in Vienna per anni cinque decorribili dal 12 gennajo 1823, come dall'aulico dispaccio 24 detto mese n.° 2781-111, per la scoperta « di fabbricare le merci ricoperte *(plattirt)*
» di lamine d'oro e d'argento all'inglese col mezzo
» di apposite macchine in modo più facile, più gustoso
» ed a minor prezzo del 20 per 100 almeno delle
» usitate. »

N.° 5490-317.

A *Seitle Luigi* già imperiale regio ufficiale in Vienna per anni dieci decorribili dal 19 gennajo 1823, come dall'aulico dispaccio del 29 detto mese n.° 3499-145, pel miglioramento dell'invenzione già privilegiata che consiste « nel lavorare la lana di pecora dopo tosata
» tanto in velli intieri, come anche dopo assortita, in
» modo che si giunge per gradazione ad una lavatura
» d'ultima perfezione di fabbrica.

» Inoltre sebbene il guazzo delle pecore sia un
» tormento inutile per le bestie e che dà luogo so-
» vente a sbagli riguardo al peso, il di lui apparecchio
» ha ciò non ostante la prerogativa di dare la stessa
» lavatura alla lana guazzata che non guazzata. »

N.° 5795-337.

A *Konigsbrunn* barone *Luigi* in Gratz e *Romershausen Evardo* in Rhen per anni cinque decorribili dal 9 dicembre 1822, come dall' aulico dispaccio 3 febbrajo 1823 n.° 3803-158, per l'invenzione « di un appa-
» rato con cui

» 1.° Si può raffinare qualunque specie d' olio
» lordo, riducendolo ad olio limpido come l'acqua e
» scevro d'ogni odore;

» 2.° Si purga l'olio o grasso di pesce, la di cui
» parte migliore può anche adoperarsi pei cibi, e l'infe-
» riore è di uso utilissimo pei filatoi delle lane, mentre
» le parti integranti resinose e gommifere disseccative
» degli olj vegetabili, giacendo i filati, gli attaccano in-
» sieme, li rendono fluidi ed anche gialli;

» 3.° Si possono estrarre delle materie assai
» giovevoli per le conce delle pelli e delle tintorie;

» 4.° Finalmente si filtrano i liquidi d'ogni ge-
» nere. »

N.° 5796-338.

A *Burka Antonio* in Vienna per anni quindici decorribili dal 9 dicembre 1822, come dall'aulico dispaccio del 3 febbrajo 1823 n.° 3802-157, pel miglioramento « di fabbricare in ogni stagione della
» birra pura e durevole colla stessa proporzione o
» misura d'orzo tallito e del peso di luppoli come nella
» fabbricazione delle migliori birre di Boemia, e che
» supera perfino queste ultime, la quale birra ha la
» particolarità:

» 1.° Che essendo fabbricata senza il più piccolo
» risparmio d'ingredienti esotici, fuori dell'orzo tallito
» e de' luppoli, e facendosi fermentare per lo spazio di

» sei giorni, riesce di bevanda nutritiva e corroborante
» per uomini deboli.

» 2.° Che supera in qualità e gusto tutte le
» birre estere, ed è nel tempo stesso meno costosa.

» 3.° Che senza alcuna mescolanza può essere
» conservata per intieri mesi d'estate in fiaschi e
» bottiglie poste nella sabbia secondo la qualità delle
» cantine. »

N.° 6484-395.

A *Mussard Francesco Lodovico* in Vienna per anni cinque decorribili dal 2 febbrajo 1823, come dall'aulico dispaccio 12 detto mese n.° 4916-216, pel miglioramento consistente « nel comporre il nero giapponese
» ad uso degli stampatori più durevole nel colore e
» a molto miglior prezzo del solito. »

N.° 6635-406.

A *Struadt Vincenzo* in Vienna per anni due decorribili dal 1.° di dicembre 1822, come dall'aulico dispaccio 7 febbrajo 1823 n.° 4281-193, pel miglioramento « dell'apparato per distillare l'acquavite, il
» quale ha le seguenti particolarità:

» 1.° È applicabile tanto al metodo solito col fuoco
» che col mezzo del vapore.

» 2.° Si può ottenere l'acquavite di 18 gradi ca-
» vandola dalla mischia, e mediante un cambiamento
» semplice e poco dispendioso dell'apparato suddetto;
» durante e dopo lo scolo della mischia si ricava entro
» sei minuti senz'alcuna interruzione e con fuoco mo-
» deratissimo uno spirito di 25, 30, 35 e 40 gradi senza
» alcuna parte estranea e senza l'acqua distillata.

» 3.° Con tale miglioramento si rimette nel modo
» più sollecito e più semplice nella caldaja di vapore
» la quantità d'acqua perduta mediante l'evaporazione,
» si sostituisce l'acqua di rinfresco, usando una pre-
» cauzione onde evitare che salti il cappello dell'lam-
» bicco, e si raccoglie il prodotto col mezzo di una
» preparazione per cui non perde nè la qualità, nè la
» quantità di quanto è stato distillato. »

N.° 6638-407.

A *Müller Carlo Lodovico* in Vienna per anni cinque decorribili dal 27 gennajo 1823, come dall' aulico dispaccio del 6 successivo febbrajo n.° 4195-175, per la di lui invenzione consistente

« 1.° In una macchina colla quale un cieco o qua-
» lunque altra persona può scrivere senza lume in
» quell'idioma che più gli piace. Questa macchina, la
» quale si piega e si ripone in un forziere, può es-
» sere costruita di varie materie o metalli, ed essere
» aumentata di un meccanismo che da per sè indica
» la distanza delle linee;

» 2.° In un nuovo ordigno da scrivere ed in co-
» lori appositamente preparati, col di cui mezzo i ciechi
» potranno rileggere quanto hanno scritto;

» 3.° In nuovi stromenti da scrivere per uso dei
» ciechi medesimi e di quelli che non lo sono, i quali
» stromenti non vengono immersi nè nella materia
» suddetta, nè nell'inchiostro, poichè il fluido neces-
» sario per iscrivere o disegnare passa nella penna
» da un recipiente che può essere chiuso a piacere. »

N.° 6639-408.

A *Gianicelli Pietro* apprestatore di stoffe in Vienna per anni cinque decorribili dal 27 gennajo 1823, come dall'aulico dispaccio del 6 successivo febbrajo n.° 4197-177, per l'invenzione « di una macchina di ferro fuso, » colla quale s'imprimono perfettamente netti tanto » incavati, quanto in rilievo varj disegni, mediante un » cilindro metallico puntato sopra ogni specie di stoffe » di seta o di cotone, sopra nastri e velluti in pezze, » sopra carta, cuojo, ecc.

» Questo compressore, che non nuoce in alcun » modo alle stoffe medesime, produce anche il van- » taggio, oltre l'uniformità dell'impronto, d'imprimere » nello stesso tempo sei disegni diversi sopra dei na- » stri, per cui in confronto delle macchine finora usate » si guadagna il quintuplo del lavoro e si risparmiano » proporzionatamente le spese della mano d'opera. »

N.° 7472-471.

A *Felix Gregorio* fabbricatore di spirito di vino in Vienna per anni due decorribili dal 23 settembre 1822, come dall'aulico dispaccio del 12 successivo febbrajo n.° 4915-218, per l'invenzione « tanto di raddolcire » collo zucchero tutte le acque bruciate, quanto nel » fabbricare con odori aromatici lo spirito di vino pretto » con risparmio della legna solitamente necessaria nella » preparazione dell'acqua zuccherata, e conseguente- » mente di più della metà della spesa che occorrereb- » be per la relativa manipolazione.

» Con tale invenzione non si adopera legna di sorta » per cuocere le piante aromatiche, e nel tempo stesso

„ si evita che il concino, gli anici, le scorze d'aran-
„ cio, ecc. prendano dell'abbruciatura, e l'apparato in
„ proporzione è anche a buon prezzo. „

N.° 7587-480.

A *Cavallar Bernardo* domiciliato in Modling per anni due decorribili dal 9 dicembre 1822, come dall'aulico dispaccio 26 febbrajo 1823 n.° 6205-291, per la scoperta consistente „ nel modo di ricavare dalle buone „ e sane castagne un surrogato del caffè che supera „ in bontà tutti i surrogati nostrani finora conosciuti; „ ed il quale, oltre all'essere poco costoso, è anche „ molto nutritivo e confacente alla salute. „

N.° 8450-543.

A *Berlhold Augusto* in Vienna per anni cinque decorribili dal 25 novembre 1822, come dall'aulico dispaccio 3 marzo 1823 n.° 6825-340, per l'invenzione „ d'una macchina di vetro per abbrustolire il caffè, la „ quale ha le seguenti particolarità:

„ 1.° Si ottiene una bevanda più forte e più saporita, adoperando una minore quantità di caffè del solito.

„ 2.° Si scorge quando il caffè è abbrustolito al „ grado richiesto senza aprire la macchina.

„ 3.° S'impedisce l'evaporazione del caffè durante „ l'abbrustolitura, disperdendosi soltanto la prima eva- „ porazione terrea, la quale passa per una cannetta.

„ 4.° Il caffè abbrustolito può restare nella mac- „ china finchè si raffreddi del tutto, conservando così „ tutto l'aroma.

» 5.° L'evaporazione terrea che passa per la sud-
» detta cannetta coll'applicazione d'un altro tubetto
» alla cannetta medesima, e facendola passare per un
» apparato refrigerante, può servire per la distillazione
» dello spirito di caffè, e se ne ricava anche dell'olio. »

N.° 8451-544.

A *Warhollan Leonardo* e *Brucks Giuseppe* ambo in Klagenfurt per anni dieci decorribili dal 7 febbrajo 1823, come dall'aulico dispaccio 28 detto mese n.° 6580-317, pel miglioramento « della fabbricazione della biacca con-
» sistente in ciò, che tale fabbricazione procede entro
» 4 o 5 giorni. La suddetta biacca ottiene il massimo
» grado di bianchezza e finezza, non si cangia dopo
» essere stata distesa col pennello, s'incorpora coi
» colori più fini, è più proficua attesa la suddetta
» finezza e può facilmente macinarsi.

» Per fabbricare questa biacca non si adopera
» l'aceto, e si può ottenerla anche facendo uso per
» combustibile del carbon fossile. »

N.° 8555-549.

A *Kolnez A.* in Vienna, per anni cinque decorribili dal 29 dicembre 1822, come dall'aulico dispaccio 28 febbrajo 1823 n.° 6581-318, pel miglioramento consistente « in un apparato poco costoso, che opera presto
» senza gran consumo di combustibile, ed occupa poco
» sito, mediante il quale senza far uso di tanti altri
» utensili ed anche di quelli di metallo per distillare
» si ottiene collo stesso fuoco e nello stesso tempo
» dalla sola mischia un purissimo spirito d'acquavite,
» degli spiriti aromatici, dei liquori e dell'aceto. »

N.° 3453-206.

A *Schmidt Fedele* in Vienna per anni . . . . decorribili dal 18 novembre 1822, come dall'aulico dispaccio 15 gennajo 1823 n.° 1876-591, pel miglioramento consistente « nel fabbricare una specie di *punsch* a » guisa di vino, servendosi di prodotti indigeni. Questa » bevanda, nella di cui composizione si risparmia molto » zucchero, è a più buon prezzo della metà della con- » sueta e più confacente alla salute. »

N.° 9206-598.

A *Stumpp Giuseppe* e *Sobezky Francesco* ambo in Vienna per anni tre decorribili dal 24 febbrajo 1823, come dall'aulico dispaccio 9 marzo n.° 7438-370, pel miglioramento dell'invenzione « delle penne da scri- » vere di metallo, il quale in sostanza consiste nella » particolarità che l'inchiostro mediante l'applicazione » d'un ventillo nel cannone della penna e per mezzo » d'una molla elastica che agisce sopra il ventillo me- » desimo stilla soltanto mentre si scrive; cosicchè usan- » do di tali penne utilissime non occorre di portar » seco nei viaggi od altri incontri l'inchiostro in se- » parati recipienti. »

N.° 9207-599.

A *Billaudel Alessandro* foriere degl'invalidi nel Carolinenthal presso Praga per anni cinque decorribili dal 3 novembre 1822, come dall'aulico dispaccio 9 marzo 1823 n.° 7437-396, pel miglioramento « di distillare

» l'acquavite ed altri spiriti con risparmio di combu-
» stibili e di tempo, per cui in modo semplicissimo
» si ottiene con un solo riscaldamento quel grado di
» forza che riesce generalmente colle solite distillazio-
» ni ripetendole due sino a sei volte.

» Volendosi distillare l'orzo tallito, i pomi di
» terra od altre simili sostanze, le parti fermentabili
» non si uniscono, nè si abbuciano e non si mescola-
» no colle parti spiritose. »

N.° 9328-607.

A *Girard Filippo* in Hirtenberg nell'Austria inferiore per anni cinque decorribili dal 24 febbrajo 1823, come dall'aulico dispaccio del 6 successivo marzo n.° 7172-357, per diverse invenzioni, scoperte e miglioramenti
« nella fabbricazione delle navi a vapore e delle mac-
» chine per dar loro il moto, che consistono in sostanza

» 1.° In due nuove maniere di fabbricare le cal-
» daje riunendo insieme un gran numero di canne,
» colle quali, mediante un particolare metodo d'appli-
» cazione, si può formare tanto un calderone solo,
» che un calderone ed un forno insieme;

» 2.° Nella circolazione dell'acqua nel calderone,
» mediante la quale si conservano sempre bagnate le
» canne in tutta la loro altezza;

» 3.° In un mezzo ossia espediente meccanico
» atto ad aumentare nel forno la velocità del filone
» dell'aria;

» 4.° In un mezzo di abbruciare ossia consu-
» mare il fumo;

» 5.° In un metodo di produrre il vuoto nel con-
» densatore soltanto coll'azione dell'acqua fredda so-
» pra la superficie esterna del medesimo;

» 6.° Nella divisione in due parti delle barche a
» vapore, cosicchè si possono unire e separare a ta-
» lento, l'una delle quali porta la macchina, e l'altra
» le merci, conservando alla vista dell'occhio, allorchè
» sono congiunte insieme, l'apparenza d'una sola nave
» o barca;

» 7.° Nell'introduzione delle così dette *schlaugen*
» *schiffe* (navi serpentine) inventate da *Fulton* e co-
» strutte in più pezzi, i quali si muovono l'uno dentro
» l'altro, onde poterle piegare nella tortuosità de' fiu-
» mi e de' canali;

» 8.° Finalmente in una nuova qualità di timoni
» da pilota, mediante il di cui organismo si accresce a
» piacere la loro forza e quella di porli in movimento. »

N.° 11315-719.

Ad *Angeli Antonio* negoziante di tela e *Pfundmeyer Serafino* tessitore ambo in Vienna per anni cinque decorribili dal 2 marzo 1823, come dall'aulico dispaccio 17 detto mese n.° 8291-406, pel miglioramento consistente « nel tessere come la tela sopra i soliti telai
» e coi consueti attrezzi qualunque specie di filo me-
» tallico di diversa finezza, lunghezza e larghezza, tanto
» in liscio che a righe, a quadretti, a spiga *(croisé)* con
» qualunque siasi disegno, cosicchè si può formare in
» modo assai sollecito e meno costoso, in confronto
» della solita manifattura, un lavoro del tutto nuovo,
» servibile per mobili, colletti, grate, stacci, ecc. »

N.° 11316-720.

A *Benkert Antonio* in Vienna per anni due decorribili dal 2 marzo 1823, come dall'aulico dispaccio 17 detto mese n.° 8791-406, per la scoperta " d'una nuova sorta " di pipe formate di stagno puro, applicabili a qualun- " que botte contenente vino, birra, acquavite ed aceto, " ed anche ad altri recipienti grandi e piccoli, le quali " senza il minimo sforzo e senz'essere smerigliate pos- " sono chiudersi nel modo più sicuro ermeticamente, " e nel caso che si logorassero pel lungo uso e non " chiudessero più a cappello, si possono accomodare " di nuovo da chiunque senza spesa alcuna. "

N.° 11317-731.

A *Landesmann Beniamino* negoziante in Vienna per anni cinque decorribili dal 10 marzo 1823, come dall'aulico dispaccio 24 detto mese n.° 9170-440, per l'invenzione " d'una nuova sorta di pipe da fumare, " le quali hanno in sostanza la particolarità che la " canna per cui passa il fumo, sia lunga o corta, è " totalmente circondata dall'acqua, per cui il fumo " viene rinfrescato in modo che riesce più gustoso " alla bocca, e che secondo la qualità del tabacco non " cagiona alcun bruciore o pizzicore alla lingua; e che " si può mettervi e levarvi a piacere l'acqua senza " che ne sorta alcuna goccia o che penetri nella testa " della pipa, ovvero nella bocca del fumatore. "

N.° 11329-725.

A *Leonhardt Pio Lodovico* meccanico in Praga per anni cinque decorribili dal 9 settembre 1822, come dall'aulico dispaccio 3 febbrajo 1823 n.° 3957-162, per l'invenzione " d'una nuova macchina per lavare " le tele ad uso dei fabbricatori di cotonerie e degli " imbiancatori, la quale è formata di spatole e cilindri, " che mediante dei pesi gravi o leggieri, o comprimenti " possono essere messi in moto dall'acqua, da cavalli " o da uomini. Essi producono l'effetto che lavano e " purificano più presto ed assai meglio le cotonerie, " il *mauschester* e la tela di quello si faceva finora; e " che le stoffe della lunghezza di 6, 8, 10 e più " pezze vi passano per la loro lunghezza, in modo che " ogni filo riceve il colpo e la compressione eguale, " venendo sufficientemente inumidita dall'acqua.

" Con questa macchina si lavano e si purificano " dalle 3000 sino alle 4000 braccia di telerie entro " lo spazio d'un'ora. "

N.° 11330-726.

A *Besetzny Francesco* in Vienna per anni due decorribili dal 27 gennajo 1823, come dall'aulico dispaccio del 6 successivo febbrajo n.° 4190-173, pel miglioramento delle chitarre, il quale consiste:

" 1.° Che la corda dell'*elami* acuto, sia netto o " falso, può essere sempre accordata pura nell'ottava " superiore;

" 2.° Che a tal uopo l'inventore costruisce sei spe- " cie di bischeri d'ottone e d'acciajo tanto per chi- " tarre, quanto per violini e violoncelli, mediante i

» quali si tendono le corde più presto del solito, si
» levano e si accordano con somma accuratezza, nè
» calano mai spontaneamente;

» 3.° Che per assicurare le viti si costituiscono per
» mezzo d'uno strettojo appositamente inventato delle
» cassette e placche secondo una forma di metallo e
» di legno;

» 4.° Che per inarcare il fondo delle chitarre si
» serve d'un nuovo strettojo. »

N.° 11331-727.

A *Karos Antonio* in Vienna per anni cinque decorribili dal 27 gennajo 1823, come dall'aulico dispaccio del 6 successivo febbrajo n.° 4196-176, per l'invenzione « di una macchina più durevole delle solite,
» esatta e suscettibile di gran numero di *lazzi*, che
» combinati con rimesse e leve applicate alla macchina
» ad uso tedesco, serve per tessere dei disegni di seta,
» cotone, lana e tela.

» S'impiegano anche dei disegni di telerie, ed il
» proprietario fabbricando dei lazzi nuovi può a suo
» piacere cambiare il disegno. »

N.° 11332-728.

A *Gruber Francesco* fabbricatore di ordigni da falegname, *Müller Andrea* e *Fougel Ferdinando* fabbricatori di molle d'orologio, i primi due abitanti in Vienna, e l'altro in Fünshausen, per anni dieci decorribili dal 27 gennajo 1823, come dall'aulico dispaccio del 6 successivo febbrajo n.° 4198-178, per l'invenzione

„ Di coprire il ferro d'acciajo fuso e di placcarlo, „ di fabbricare l'acciajo in lame sottili, cioè della gros- „ sezza di un foglio di carta sino alla massima gros- „ sezza, grandezza, lunghezza e larghezza, di modo che „ si possa applicarlo alla superficie o nel mezzo, per „ cui si migliorano con ciò tutti gli stromenti da fab- „ bro-ferrajo, falegname e tornitore, dando loro la du- „ rezza da tagliare il vetro e riducendolo anche alla „ massima morbidezza.

„ Per mezzo di tale operazione si risparmiano „ molti combustibili; e gli stromenti da fabbro-ferrajo, „ falegname, tornitore e scultore, come qualunque „ altro che lavorino in pietra, ferro, metallo od „ osso, essendo coperti di questo acciajo riescono più „ durevoli e meglio di quelli che si fabbricano all'e- „ stero. Anche gli stromenti inservibili, purchè non „ abbiano perduto molto della loro lunghezza, vengono „ ridotti con poca spesa in istato servibile. „

N.° 11633-755.

A *Posener Gio. Paolo* in Gratz per anni cinque decorribili dal 2 marzo 1823, come dall'aulico dispaccio 17 detto mese n.° 8292-407, pel miglioramento „ di „ un apparato pei calcoli matematici o conteggi, me- „ diante il quale

„ 1.° Facendo la calcolazione delle mappe (se- „ condo qualunque scala si voglia), si dividono le fi- „ gure rettilinee in quadrangoli irregolari in vece di „ triangoli, ottenendo da ciascuno di tali quadrangoli „ prontamente e senza alcun particolare riparto tanto „ pei più piccoli che pei più grandi la diagonale e la „ mezza somma d'ambedue le altezze dei triangoli „ come che risultano dalla diagonale predetta.

» 2.° Riguardo alle frazioni curvilinee quasi parallele, che si possono rilevare in un solo colpo tutte le frazioni che esistono in una partita senza neppure tirare una linea di toccalapis, in modo che apparisca immediatamente il quantitativo della superficie in *klafter* quadrati od in decimali di jugero (*joch*).

» 3.° Che nel misurare i pezzi curvilinei d'una figura si trova parimente con eguale prontezza il contenuto della superficie di detti pezzi in *klafter* quadrati o in decimi di jugero, cioè tirando due parallele equidistanti, le quali secondo la qualità della figura aver possono la distanza di 4.°, 5.°, 6.°, 7.°, 8.°, 10.°, 16.°, 20.°, 25.°, 32.°, 40.°, 50.° e 64.°, e quindi essere adattate a qualunque grado di esattezza.

» 4.° Che nel ripartire i campi o boschi nella direzione di linee parallele si può eseguire con una celerità fin quì non ancora ottenuta tanto il computo della totalità, quanto la ripartizione stessa.

» 5.° Che si può intraprendere la disamina delle linee di divisione misurate (*revisions linien*), delle traverse ed altre diagonali d'interi (*rieder*) fondi con più esattezza e prontezza che non col compasso, e che principalmente divengono superflui il compasso, la scala ed altro, ecc., e che col suddetto apparato si fa in proporzione del solito un lavoro cinque volte maggiore nello stesso periodo di tempo. »

N.° 12039-796.

A *Neumann Giorgio* e compagni in Vienna per un anno decorribile dal 18 marzo 1823, come dall'aulico dispaccio del 1.° successivo aprile n.° 9791-462, per l'invenzione consistente

« 1.° In una macchina composta di due cilindri
» conici o dritti di metallo, uno dei quali è elastico,
» e nell'altro s'introduce un acciajo rovente per metà.
» Con essi s'increspa la biancheria senza badare se sia
» cucita o in istrisce, e le si dà qualunque forma ri-
» chiesta senza danneggiarla nella minima parte, per
» cui le pieghe riescono più belle, più eguali, più
» resistenti e più presto che increspandole colla mano
» sola, ed in guisa che tale lavoro, ridotto alla massi-
» ma finezza che si possa desiderare ed applicato alle
» *portine* d'una camicia, si effettua nello spazio di
» due minuti;

» 2.° In una lastra dentata di metallo e riscaldata
» mediante un acciajo per metà rovente, sulla quale
» passa un piccolo cilindro per formare le pieghe della
» camicia dalla parte che cuopre il petto.

» 3.° Le dette macchine hanno una forma di buon
» aspetto, occupano poco spazio, sono durevoli, non
» abbisognano di riparazioni, costano poco e sono racco-
» mandabili per ogni qualità di biancheria, e partico-
» larmente alle lavandaje di biancheria non colorita. »

N.° 12475-829.

A *Cereghetti Francesco* fabbricatore di vernice per asciugare le mura e pittore in Vienna per anni cinque decorribili dal 18 marzo 1823, come dall'aulico dispaccio del 1.° successivo aprile n.° 9819-465, per l'invenzione « di una vernice di composizione chimica per
» rendere impenetrabili all'acqua tutte le sorti di sec-
» chie e di otri d'acqua fatti con traliccio forte di
» canapa, di maniera che questi utensili non sono
» inferiori nè in bontà, nè in durata a quelli di pelle,
» ma anzi li superano rispetto al prezzo, costando la
» metà meno del loro prezzo ordinario. »

N.° 12521-832.

A *Bajohr Leopoldo* tornitore in Vienna per anni tre decorribili dal 18 marzo 1823, come dall'aulico dispaccio del 1.° successivo aprile n.° 9818-464, pel miglioramento consistente

« 1.° In fabbricare con grande prestezza e poca » compressione una nuova qualità di lampade di la- » mine di rame platinate all'inglese, le quali nella » loro figura e costruzione sono affatto diverse dalle » conosciute finora, e danno secondo il bisogno un » lume chiaro od appannato. Tali lampade sono anche » servibili in viaggio e per le camere ove si dorme, » consumano poca quantità di olio, ed impediscono » che esso si versi;

» 2.° In fabbricare colle lamine suddette delle » scatole da tabacco di qualsivoglia forma e grandezza. » Il coperchio ed il fondo delle medesime sono di » lamine doppie. Il lucido durevole e la forma mo- » derna che hanno tali scatole fa sì che difficilmente » si distinguono da quelle in argento;

» 3.° In fabbricare parimente qualunque specie » di pipe con una qualità di legno non usato finora » ed innocuo alla salute, che non s'imbeve d'umido, » e che in quanto alla durezza non cede ai metalli. » Le suddette pipe sono a miglior prezzo di quelle » di metallo, e non depongono il verderame, nè altre » cose impure. »

N.° 12617-838.

A *Demuth Carlo* dimorante vicino a Vienna per anni cinque decorribili dal 24 marzo 1823, come dall'aulico dispaccio del 5 successivo aprile n.° 10158-487, per l'invenzione

« 1.° Di una macchina colla quale mediante il » piombo, il rame, lo zinco, la latta, le lamine di » ferro, ecc. si possono fabbricare più facilmente che » colla mano in una maniera del tutto nuova i can- » noni dell'acqua, i condotti, le gronde, le canne » da scolo, i tubi d'ogni specie, ecc. col vantaggio » che riescono più belli, durevoli e costano meno » dei soliti;

» 2.° Di una colla o pastello a vernice che serve » particolarmente a conservare le lamine di ferro nei » predetti fabbricati ed a garantirli dalla ruggine. »

N.° 12618-839.

A *Wanbacher Ignazio* fabbricatore di stoffe di seta in Vienna per anni cinque decorribili dal 18 marzo 1823, come dall'aulico dispaccio del 1.° successivo aprile n.° 9792-463, pel miglioramento « de' telai a » mulino, i quali sono messi in moto da un solo ra- » gazzo di 10 a 12 anni, e col di cui mezzo si può » fabbricare ogni sorta di stoffe di seta, cotone e lana » di pecora di qualsivoglia larghezza, lisce ed anche » a disegni. Tali stoffe per la loro nitidezza, eguaglianza » e specialmente per la qualità superano di gran lunga » tutte le altre merci consimili, e se ne può fabbricare » in molto maggior numero che coi soliti telai a mu- » lino. »

N.° 12631-840.

A *Querini Giacomo* del comune di Marone, provincia di Brescia, per anni dieci decorribili dal 24 marzo 1823, come dall' aulico dispaccio 4 del successivo aprile n.° 10161-490, pel miglioramento da lui fatto, che consiste in sostanza « nell' estrazione di tutte le parti » oliose ed untuose dalle lane nella loro fabbricazione » e nelle piena purgazione delle medesime, non che » nella conseguente composizione di panni feltri indi- » spensabili alla fabbricazione della carta, di qualità » non solo infinitamente migliorata nel regno lombar- » do-veneto, ma eccellente in confronto di qualunque » altra. »

N.° 12632-841.

A *Blumenfeld Augusto* fabbricatore di pettini d' acciajo e di ottone servibili per ogni sorta di tessuti per anni cinque decorribili dal 24 marzo 1823, come dall' aulico dispaccio del 4 successivo aprile n.° 10162-491, pel miglioramento da lui fatto consistente:

« 1.° Che mercè un semplice apparecchio da ap- » plicarsi ed ottenersi col mezzo di alcuni ordigni » egli rende oltremodo utili i di lui pettini alla fab- » bricazione delle stoffe in genere, le quali guadagna- » no in solidità e bellezza;

» 2.° Che i pettini accennati acquistano una mag- » giore lucidezza, non prendono facilmente la ruggi- » ne, non introducono, attesa la loro compressione, » la polvere nelle stoffe, e riescono in fine vantaggio- » sissimi sì per la loro durata che pel mite prezzo » col quale si possono acquistare. »

N.° 12636-842.

A *Gorini Giacomo* e compagni fabbricatori di nastri di seta in Milano per anni cinque decorribili dal 24 marzo 1823, come dall'aulico dispaccio del 4 successivo aprile n.° 10163-492, per la scoperta da essi fatta, che consiste in sostanza « nel fabbricare i bindelli di » Basilea denominati *passafini.* »

N.° 12636-843.

A *Selka Vincenzo Giacomo* fabbricatore di rosolj e liquori in Vienna per anni dieci decorribili dal 17 febbrajo 1823, come dall'aulico dispaccio 5 aprile detto anno n.° 10195-495, per l'invenzione « di fabbricare » tutte le sorti di bevande le quali hanno da bollire » e da essere distillate, come l'idromele, l'acquavite, » il rosolio, i liquori ed il caffè, in caldaje di stagno » purissimo, che non si fondono anche al sommo » grado del fuoco. »

N.° 12638-844.

Ad *Hittich Matteo* in Vienna per anni cinque decorribili dal 24 marzo 1823, come dall'aulico dispaccio del 5 successivo aprile n.° 10159-488, pel miglioramento « il quale consiste in ciò, che mediante il filo » bianco ed il filato rosso di Turchia sopra una mac- » china a guisa di telajo a molino di doppia cassa si » possono fabbricare galloni di tre sorte di larghezze » e con altrettanti disegni, i quali riescono come quelli » fabbricati sopra i soliti telai a mano. »

N.° 12656-845.

A *Bertini Giuseppe Maria* falegname in Pavia per anni cinque decorribili dal 24 marzo 1823, come dall'aulico dispaccio del 4 successivo aprile n.° 10164-493, per l'invenzione « di una macchina detta *vaglio a pendolo* diretta a procurar l'estrazione dell'acqua per » asciugare dei luoghi paludosi e degli scavi per la » fondazione di edificj, ove a non molta profondità » ritrovansi delle sorgenti. »

N.° 12719-854.

A *Ruziezka Giuseppe* e *Schön Carlo* fabbricatori d'olio in Vienna per anni cinque decorribili dal 24 febbrajo 1823, come dall'aulico dispaccio del 7 successivo aprile n.° 10494-502, per l'invenzione « di fabbricare acqua- » vite e spirito di vino d'un particolare sapore ed » odore dalle castagne selvatiche o dalle ghiande di » qualunque sorta, come pure da tutte due insieme » tali sostanze ed anche da una commistione delle me- » desime con frumento e con piante tuberose; e d'im- » piegare l'acquavite per la produzione della miglior » qualità di liquori, *rhum* ed *arrak*, ed una parte » della feccia per la fabbricazione d'un buon aceto. »

N.° 12718-853.

A *Di Gerstner* cavaliere *Francesco Antonio*. L'imperiale regia commissione di commercio ha reso a pubblica notizia che il cavaliere *Francesco Antonio di Gerstner* rinunziò spontaneamente a quel privilegio che

gli fu accordato con sovrana risoluzione del 16 dicembre 1822 durante il periodo di otto anni pel miglioramento di far muovere i carriaggi da trasporto col mezzo delle macchine a vapore, ovvero mediante altre predisposizioni meccaniche.

N.° 12852-861.

A *Bernhardt Antonio alias* in Vienna ed ora in Presburgo per anni cinque decorribili dal 24 marzo 1823, come dall' aulico dispaccio del 5 successivo aprile n.° 10160-489, pel miglioramento « del di lui » apparato pei tubi a vapore costruito nel 1817 sulla » sua prima barca a vapore, il quale contribuisce prin- » cipalmente a perfezionare il tragitto di tali barche e » presenta le seguenti particolarità:

» 1.° Mediante un vaso espressamente inventato, » così detto regolatore dell'acqua, si mantengono sem- » pre piene d'acqua le canne ossia tubi esposti all'ac- » qua, senza ch' essa ascender possa nei tubi oltre il » suo stato normale, sia il fuoco forte o debole, sia » l'uso del vapore grande o mediocre, sia il medesimo » più o meno vibrato ossia violento, senza aver biso- » gno della sorveglianza di un capo manticista della » chiave da prora e dell'applicazione della pompa o » tromba alimentaria (*speise pumpe*) od altro, ecc.

» 2.° Per mezzo del sovrindicato regolatore ed » una particolar costruzione del forno con quello » combinata, tutte le parti che non sono riempiute di » acqua, tutte le serrature a vite, i tubi di comunica- » zione o quelli che raccolgono il vapore giacciono » fuori della periferia del fuoco, per lo che viene im- » pedito lo scoppio dei tubi; ed in questo non pro- » babile caso

„ 3.° La forza di un semplice apparecchio introdotto nell' interno delle canne o tubi di comunicazione, quel tubo da vapore o propriamente dall'acqua che avesse scoppiato, rimane separato da tutti gli altri illesi fra sè costantemente uniti, senza che in essi punto si alteri o sconcerti l'accesso dell'acqua e lo sfogo o scarico del vapore; di maniera che il cammino d'una barca a vapore per cagione della crepatura di vasi dall'acqua non viene più interrotto, non occorrendo d'intraprendere la riparazione che dopo terminato il viaggio. „

N.° 13750-913.

A *Stonadt Vincenzo* distillatore in Vienna per anni cinque decorribili dal 3 novembre 1822, come dall'aulico dispaccio del 18 aprile 1823 n.° 10620-558, pel di lui miglioramento consistente in ciò

„ Che per mezzo d'un apposito apparato si ricava dall'acquavite di gradi 18 con una semplice distillazione un'acquavite di 35 a 38 gradi, evitando una seconda depurazione e con risparmio di legna e di lavoro. Stante poi la somma purezza del prodotto si può fabbricare dell'aceto e dei liquori della più fina qualità, come pure dell'acquavite di gradi inferiori, senza che abbia il cattivo gusto della solita acquavite ordinaria. „

N.° 13917-920.

A *Bernhardt* dottor *Vincenzo* in Vienna per anni cinque decorribili dal 6 aprile 1823, come dall'aulico

dispaccio 18 detto mese n.° 11621-559, per l'invenzione la quale consiste in ciò « che mediante un apparecchio chimico-meccanico dalle materie animali finora poco applicate all'uso tecnico si produce una specie di cuojo atto a formare varj oggetti, i quali secondo l'uso consueto si costruivano colle pelli, ed offrono i seguenti vantaggi:

» 1.° Tutti gli oggetti così costrutti vengono formati prima che le materie siano trasformate in cuojo, per cui non vi occorre la cucitura, nè altra visibile giuntura.

» 2.° Questa massa artificiale è non solamente più a buon prezzo, ma anche meno penetrabile all'acqua e resiste maggiormente a qualunque fluido più che il cuojo comune.

» 3.° Se ne costruiscono varj stromenti di chirurgia, per esempio cateteri, candelette, siringhe, ecc., i quali sono più comodi e meno costosi di quelli di gomma elastica.

» 4.° Con la suddetta materia si cuoprono piani di qualsivoglia grandezza senza cuciture. »

N.° 14231-945.

A *Böhm Giuseppe* fabbricatore di cembali in Vienna per anni cinque decorribili dal 6 aprile 1823, come dall'aulico dispaccio 19 detto mese n.° 11638-564, per l'invenzione consistente « nell'accordare i cembali d'*intuono* più alto o più basso soltanto mediante il movimento della tastatura. »

N.° 14232-946.

A *Baroggi Quintino* commerciante in Milano per anni cinque decorribili dal 6 aprile 1823, come dall' aulico dispaccio 19 detto mese n.° 11636-565, per la scoperta che consiste « nella fabbricazione di cartoni e » carta servibili ad usi comuni col mezzo della gluma » ovvero spata, vale a dire l'involucro della pannocchia » del grano turco, servendosi per la macinazione di » una mola o macina non usitata per simili fabbri- » cazioni. »

N.° 14410-957.

A *De Konisbrunn* barone *Luigi* in Gratz e *Romershausen Elardo* in Aken per anni cinque decorribili dal 24 febbrajo 1823, come dall' aulico dispaccio 19 aprile detto anno n.° 11637-563, per l'invenzione « di un » nuovo metodo di migliorare l'acquavite, che consiste » essenzialmente in ciò:

» 1.° Che mediante un solo apparato ed una sola » distillazione si ottiene direttamente dal mischio stesso » uno spirito netto, col quale si preparano tutte le specie » di bevande, come rosolj, liquori, olj eterici, ecc.;

» 2.° Che la preparazione principale dell'apparato » può essere applicata con poco dispendio nelle solite » fabbriche d' acquavite già esistenti. »

N.° 14411-958.

A *Trentsensky Matteo* 1.° tenente pensionato in Vienna per anni due decorribili dal 6 aprile 1823, come dall' aulico dispaccio 18 detto mese n.° 11618-556, per

l'invenzione la quale consiste « in una nuova macchina
» cilindrica di compressione, mediante la quale un
» oggetto inciso o fuso a rilievo in metallo lavorato
» sulla pietra o sul legno, ed assicurato sopra una
» base, viene stampato e moltiplicato sì facilmente e
» con tanta sollecitudine coll'ajuto di un cilindro, che
» a proporzione del formato e delle parti consistenti
» se ne ricavano duranti le solite ore di lavoro
» n.° 6000 copie nette. Il torchio differisce da tutti
» gli altri a cilindro finora conosciuti, che servono per
» la stampa dei libri e per quella della litografia; e dai
» torchi di stamperia e litografia si distingue per questo:

» 1.° Che l'oggetto da stamparsi non dev'essere
» tirato dopo chiuso il tamburo;

» 2.° Che vi è tolta la pena di assicurare con
» viti l'aratro;

» 3.° Che l'oggetto non viene strascinato con
» somma fatica sotto l'aratro, e che la cassa non è
» respinta nella sua prima situazione per poterne cavare
» il foglio stampato;

» 4.° Che l'oggetto di stampa resta sempre fisso
» sopra una base solida, e che con poca fatica si può
» rinnovare soltanto il cilindro, il quale percorre leg-
» germente e lentamente la sua base nello spazio
» prescritto.

» 5.° La suddetta macchina differisce dai torchi
» a cilindro in ciò, che richiedendo l'oggetto da stam-
» parsi una forza maggiore del peso specifico del ci-
» lindro stesso, non vi si appende al disotto quanto
» ne manca, lo che rallenta l'operazione, ma si applica
» il peso al disopra del medesimo per mezzo di una
» operazione meccanica. »

N.° 14438-960.

A *Hromatko Giovanni Roberto* ed *Anna* di lui moglie in Vienna per anni sette decorribili dal 6 aprile 1823, come dall'aulico dispaccio 18 detto mese n.° 11619-557, per la loro invenzione, la quale consiste:

« Che mediante alcune nuove predisposizioni od » apparecchi applicati ai soliti torchi degli stampatori » denominati macchine alla *hromatko* per istampare libri, » oggetti di calcografia e litografia, ed altri oggetti ecc. » si eseguisce la stampa con eguale vivezza, con minore » sforzo, più sollecitamente e con maggior comodo dello » stampatore, schivando ogni pericolo nel metter la » forma in torchio ed allontanando ogni perniciosa in- » fluenza alla salute dello stampatore medesimo e di » altre persone;

» Che contemporaneamente con poca differenza » di tempo e di fatica si possono eseguire la bella » stampa e la controstampa, quindi il doppio impri- » mendo oggetti in rame, in litografia ed altre figure, » ed anche righe, ecc.;

» Finalmente che siffatti apparecchi possono ser- » vire ed essere applicati a qualunque torchio comune » da stampatore. »

N.° 14798-973.

Ad *Handl Carlo* in Vienna per anni cinque decorribili dal 13 aprile 1823, come dall'aulico dispaccio 24 detto mese n.° 12223-588, per l'invenzione che consiste

« Nel fabbricare dall'argilla comune ed in gene- » rale dall'argilla resistente al fuoco una nuova sorta

» di mattoni da volto e da muro, i quali non costano
» più di quelli finora usitati, ma sono di un terzo
» più leggieri dei medesimi, accertano la siccità delle
» muraglie e fanno risparmiare un terzo del combu-
» stibile, oltre che i suddetti mattoni fabbricati con
» l' argilla resistente al fuoco sono particolarmente
» applicabili alla costruzione dei forni da porcellana e
» da majolica non meno che a quella dei forni delle
» fucine di ferro. »

N.° 14799-974.

A *Nowotny Agostino* in Praga per anni dieci decorribili dal 13 aprile 1823, come dall' aulico dispaccio 24 detto mese n.° 12224-589, per l' invenzione « di
» fabbricare, mediante un torchio, delle trombe d'acqua
» d'argilla più perfette delle solite e di qualsivoglia
» lunghezza e larghezza. »

N.° 14800-975.

A *Glaubensnerth Clemente* ed *Uhel Maurizio* ambidue in Vienna per anni cinque decorribili dal 2 marzo 1823, come dall' aulico dispaccio del 24 successivo aprile n.° 12225-590, per la scoperta da essi fatta, consistente

« Nel produrre immediatamente dal materiale oc-
» corrente, posto a fermentare senz' altra procedura,
» dell' acquavite e del rosolio puro di ogni qualità,
» come pure dello spirito, e ciò mediante una mac-
» china a vapore. »

N.° 15333-1008.

Ad *Einweg Antonio* in Vienna per anni cinque decorribili dal 20 aprile 1823, come dall'aulico dispaccio del successivo maggio n.° 12919-624, per l'invenzione consistente « nel fabbricare una nuova sorta di » mattoni di tufo (per la loro somiglianza al tufo), » i quali hanno lo stesso volume e la medesima soli- » dità come i soliti mattoni da muro, ma ad un di- » presso soltanto la metà del loro peso, e che sono » perciò particolarmente utili nella costruzione dei » volti. »

N.° 15338-1010.

Ad *Hausmann Enrico* domiciliato in Linz per anni cinque decorribili dal 20 aprile 1823, come dall'aulico dispaccio del 1.° successivo maggio n.° 12920-625, per l'invenzione « di due stromenti che servono per » determinare esattamente la lontananza d'un tiro dal » centro della sfera nel tirare al bersaglio, ed i quali » possono anche adoperarsi per varj altri usi, stante » che il compasso che si trova annesso a questi stro- » menti ingrandisce di dieci volte qualunque oggetto. »

N.° 16364-1067.

A *Bauer Francesco Ferdinando* in Vienna per anni tre decorribili dal 27 aprile 1823, come dall'aulico dispaccio del 7 successivo maggio n.° 13595-667, pel miglioramento « del metodo inventato dal professore » *Meisner* di scaldare le stufe coll'aria riscaldata, il » quale miglioramento consiste principalmente nel met- » tere a profitto col mezzo di un apparecchio di tubi

» e canne il calore del forno e quello pure dei foco-
» lari da cucina mediante altro apposito apparato, che
» solitamente va perduto; per cui si ottiene un nota-
» bile risparmio di legna. »

N.° 16365-1068.

A *Fabbrice Carlo* pittore in Kottingbrunn nell'Austria inferiore per anni cinque decorribili dal 27 aprile 1823, come dall' aulico dispaccio del 7 successivo maggio n.° 13594-666, per l'invenzione la quale consiste
« nel formare col cartone ad uso plastico ogni sorta
» di figure ed animali anche colossali, che sono affatto
» simili alla natura per la loro forma e colore, non
» che per le proporzioni. »

N.° 16490-1081.

A *Johannes Ferdinando*. La corporazione dei confortinai (*lebzetter*) di Vienna avendo denunziato che l'invenzione di *Ferdinando Johannes* da esso dichiarata sua propria, consistente « nel metodo di comporre col
» mezzo di pane forte ed idromele una nuova sorte
» di acquavite », per la quale senza previo esame della novità, a norma dei §§ 6 e 7 della sovrana patente 8 dicembre 1820, venne accordato da S. M. in data 17 marzo 1822 un privilegio per la durata di cinque anni, va mancante dell' essenziale condizione della novità, venne praticata dalla reggenza dell' Austria inferiore l'opportuna relativa inquisizione a senso dei §§ 23, 27 e 28 della suddetta sovrana patente, e dietro il risultato della medesima emanò il parere dei periti dell' istituto politecnico che la succennata denunzia è pienamente fondata.

Visto però il § 23, lettera *b*, e siccome a tenore d'ogni patente di privilegio deve riguardarsi come estinto o piuttosto come non accordato, qualora venga legalmente provato che l'invenzione privilegiata a norma del § 27, lettera *d* non abbia più potuto riguardarsi come innocua negli stati austriaci avanti il giorno e l'ora nella quale venne rilasciato il certificato ufficioso, l'imperiale regia aulica commissione di commercio ha trovato opportuno di aderire alla decisione della reggenza e di dichiarare estinto il privilegio di *Ferdinando Johannes* a motivo della provata mancanza di novità nell'oggetto privilegiato.

Resta avvertito pertanto cotesto imperiale regio governo di questa decisione inesivamente all'insinuato della succennata aulica commissione del 7 corrente per l'ulteriore pubblicazione, ed in coerenza al decreto di quest'aulico dicastero portante la data 28 marzo 1822 n.° 8539-421, e ciò tutto come appare dal recente aulico dispaccio 12 maggio 1823 n.° 16490-1081.

N.° 16530-1083.

A *Fürgantner Giuseppe* in Vienna per anni cinque decorribili dal 27 aprile 1823, come dall'aulico dispaccio del successivo maggio n.° 13603-672, per la di lui invenzione, la quale consiste in sostanza *a* nella
» fabbricazione di una stoffa detta *damaslaine* di un
» solo o di due colori, composta di lana pecorina e
» seta, di cotone e seta, o di lana pecorina e cotone,
» la quale manifattura ha le seguenti particolarità:

» 1.° Che ha due *indiritti* ed è eguale da ambe
» le parti; che il suo fondo è di lana finissima; che
» è suscettibile di varj disegni, e che mediante un

» accordo particolare acquista un lucido a guisa del
» raso.

» 2.° Che sedendosi su tale stoffa, essa non pren-
» de alcuna piegatura.

» 3.° Che oltre la resistenza dei colori sulla lana
» di pecora, avendo l'inventore trovato il modo onde
» resistano pure i colori medesimi sulla seta e sul co-
» tone, le merci fabbricate colla stoffa di cui si tratta
» si possono nettare regolarmente e voltare. »

N.°. 17114-1117.

A *Groll Giuseppe* e figlio in Vienna per anni cinque decorribili dal 6 maggio 1823, come dall' aulico dispaccio del 17 detto mese n.° 14636-730, per la scoperta da essi fatta « di fabbricare della tela cerata
» usata in Inghilterra, detta *floor cloths*, che serve
» per fregiare le anticamere e per coprire il fondo
» delle carrozze. »

N.° 17115-1118.

A *Müller Carlo Lodovico* in Vienna per anni cinque decorribili dal 6 maggio 1823, come dall' aulico dispaccio 17 detto mese n.° 14637-731, per la scoperta da lui fatta, la quale consiste « nella fabbricazione di
» penne da scrivere d'ogni specie tratte dagli animali
» volatili, ovvero costrutte col metallo, coll'acciajo
» o con altre materie, che in quanto alla forma, al
» taglio ed all'effetto sono del tutto diverse dalle
» finora usate; poichè

» 1.° Le punte, sebbene abbiano la spaccatura,
» non si separano mai in modo da piegarsi durante la
» scrittura, ma le medesime in forza della loro elasticità
» restano sempre compresse l'una coll'altra.

» 2.° Una penna di tale qualità può servire per
» ogni scrittura e per qualunque mano, e rende super-
» flua la frequente temperatura.

» 3.° Le suddette penne, particolarmente facendo-
» si uso degli stromenti da scrivere già privilegiati di
» *Carlo Müller* ed osservandosi quanto da esso venne
» inventato per conservare l'inchiostro e per servir-
» sene duranti molte ore, producono uno scolo rego-
» lare dell'inchiostro, sono utili al principiante per
» imparare più facilmente il bel carattere, ed offrono
» un vantaggio particolare allo scrittore esercitato.

» 4.° Siffatte penne sono durevoli e possono acqui-
» starsi, atteso la modicità del loro prezzo, anche da
» quelli che hanno pochi mezzi per far delle spese. »

N.° 16453-1078.

A *Bon Andrea* parroco di Campo di Pietra, distretto di Oderzo, per anni cinque decorribili dal 27 aprile 1823, come dall'aulico dispaccio del 7 successivo maggio n.° 13596-668, pel miglioramento che consiste in sostanza « in una macchina atta a sgrettolare le pan-
» nocchie del grano turco con somma facilità, pre-
» stezza ed utilità. »

N.° 18236-1192.

Ad *Oberer Carlo* in Vienna cessionario di *Giovanni Geilinger* della compartecipazione del privilegio accordatogli *in solidum* con *Giuseppe Ignazio Vallisser*. L'aulica imperiale regia commissione di commercio con dispaccio 20 maggio 1823 n.° 1718-962 partecipa che in forza di una convenzione pervenuta alla reggenza

della bassa Austria *Giovanni Geilinger* ha ceduto a *Carlo Oberer* dimorante in Vienna la sua tangente o compartecipazione al privilegio di anni cinque accordato dalla sovrana risoluzione 30 settembre 1822 a lui medesimo ed a *Giuseppe Vallisser* per l'invenzione « di » un nuovo genere di cappelli da uomo e da donna, » *schakos*, elmi, berretti, ecc. »

N.° 18237-1193.

A *Kühn Giuseppa* successa al defunto di lei marito *Ignazio Kühn*. L'aulica imperiale regia commissione di commercio con dispaccio 20 maggio 1823 n.° 1719-963 partecipa che il privilegio d'anni cinque concesso colla sovrana risoluzione 13 maggio 1822 al già direttore dell'istituto litografico in Vienna per la scoperta di moltiplicare i calchi litografici, per la morte nel frattempo avvenuta al predetto direttore *Ignazio Kühn* passò alla di lui relitta vedova *Giuseppa Kühn*, la quale si è anzi dichiarata a farne l'esercizio.

N.° 18774-1221.

A *Remolt Francesco* fabbricatore di caldaje e meccanico in Pesth per anni cinque decorribili dall'11 novembre 1822, come dall'aulico dispaccio 22 maggio 1823 n.° 15117-758, per l'invenzione « di un appa- » rato da distillare l'acquavite, il quale offre i se- » guenti vantaggi:

» 1.° Che con tale apparato si fa colare dalla mi- » schia con somma prontezza, facilità e risparmio di » legna un'acquavite gratissima ed affatto pura, e col » riporvi gl'ingredienti necessarj si ricava un liquore » assai buono e forte.

» 2.° Che nello spazio di due ore, o al più di
» due ore ed un quarto si fa sviluppare perfettamente
» e con facilità lo spirito che racchiudesse in sè 25 a 30
» emeri (*eimer*) di mischia posta in una caldaja.

» 3.° Che il recipiente mediante un suono este-
» riore dinota l'alzata prodotta dalla mischia, e che
» quella mischia appunto che decresce alquanto, rin-
» frescandola ritorna da sè stessa nella caldaja, evi-
» tando così un grave pregiudizio e qualunque ritardo
» nella distillazione.

» 4.° Che col suddetto apparecchio si evita il pe-
» ricolo che il liquore prenda odore di bruciato, e che
» chiunque non sia ignaro del mestiere può farne uso
» facilmente.

» 5.° Che l'apparato medesimo produce il suo
» effetto soltanto col riscaldamento del calderone, senza
» bisogno d'altro calorico accessorio.

» 6.° Che applicandosi a due caldaje combinate
» insieme col mezzo di tubi o canne, senza punto va-
» riare il suo meccanismo, e col fuoco necessario per
» un calderone solo e senz'altra spesa rende un dop-
» pio prodotto.

» 7.° Che esso è ottimamente stagnato per fino
» nelle canne refrigeranti. »

N.° 18880-1227.

A *Böhm Giuseppe* fabbricatore di cembali in Vienna.
Il fabbricatore di cembali *Giuseppe Böhm* domiciliato
in Vienna, il quale con sovrana risoluzione 6 aprile
p.° p.° ottenne un privilegio per cinque anni per
l'invenzione « di accordare un cembalo d'un tuono
» più alto o più basso col solo movimento della ta-
» statura », ha rassegnato all'imperiale regia aulica

commissione di commercio che la suddetta indicazione dell'essenza di questo ritrovato proviene da un errore sottentrato nella supplica da lui rassegnata per conseguire il relativo privilegio, e che secondo la descrizione consiste « nell'accordare un cembalo di mezzo » tuono più alto o più basso col solo movimento della » tastatura. »

N.° 19160-1242.

A *Di Salm Reifferscheid* conte *Ugone* in Vienna e *Reichenbach* dottor *Carlo* in Stuttgard per anni cinque decorribili dal 18 maggio 1823, come dall'aulico dispaccio 31 detto mese n.° 16599-831, pel miglioramento consistente « nel valersi dell'aceto di legno » che si ricava dal metodo di carbonizzazione stato » privilegiato colla sovrana risoluzione 8 settembre » 1822 per fabbricare il barite puro, il sale di barite » e massimamente il barite acido legnoso da adoperarsi » nei diversi usi tecnici. »

N.° 19161-1243.

A *Kniezaurek Giuseppe* in Vienna per anni tre decorribili dal 18 maggio 1823, come dall'aulico dispaccio 31 detto mese n.° 16600-814, per l'invenzione « di » un telajo artificioso da cucire, con cui si possono » fabbricare con grande risparmio di tempo e di spesa » delle stoffe di cotone a disegno, traforate ed a » griglia, e cucite colla così detta punta rossa. Dopo » la cucitura si può continuare il lavoro dandogli quella » forma che più piace, ed alternare il cucire col disegno.

» In tal guisa si ottiene più lavoro in pochi minuti, » che non può somministrare la più abile ricamatrice » in un giorno; oltrechè il lavoro medesimo è più » netto, più eguale e più bello di quello che si ese- » guisce a mano. »

N.° 19405-1253.

A *Raja Carlo* parroco di Busto Garolfo, provincia di Milano, per anni cinque decorribili dal 12 maggio 1823, come dall'aulico dispaccio 31 detto mese n.° 16584-815, per l'invenzione « di un nuovo metodo di ca- » vare dall'istessa quantità di ceppi di vite la doppia » quantità di uva. »

N.° 20171-1288.

A *Mayerhofer Stefano* in Vienna per anni dieci decorribili dal 12 maggio 1823, come dall'aulico dispaccio 10 successivo giugno n.° 18180-858, per l'invenzione « di produrre le merci d'argento d'ogni qualità e » forma col mezzo di macchine finora non adoperate » a tal uopo, le quali merci si fabbricano mediante » le dette macchine con più facilità, prestezza ed a » miglior prezzo di quelle costrutte nel modo general- » mente usitato, e le superano anche nel bell'aspetto. »

N.° 20765-1317.

A *Magnis* conte *Francesco Antonio* in Strassnitz nella Moravia e *Tedeschi Antonio* in Vienna per anni cinque

decorribili dal 25 maggio 1823, come dall'aulico dispaccio del 9 successivo giugno n.° 18179-857, per l'invenzione « di una nuova sorta di carta o cartone » fabbricata con pelle od altre materie prime animali » o vegetali. »

N.° 20905-1328.

A *Besozzi Lodovico* in Vienna per un anno decorribile dal 25 maggio 1823, come dall'aulico dispaccio 9 successivo giugno n.° 18177-856, per l'invenzione « di fabbricare in un modo particolare col metallo » battuto, proprio per imbiancare, per inargentare ed » indorare, una specie di chiavi da orologio, le quali, » attesa la loro poca asprezza, sono più resistenti di » quelle fatte di metallo fuso, e servono di ciondoli » da oriuolo di poco prezzo. »

N.° 20906-1329.

Alla ditta *Steiger* in Wienerisch-Neustadt (Austria inferiore) per anni cinque decorribili dal 25 maggio 1823, come dall'aulico dispaccio del 9 successivo giugno n.° 18178-856, per l'invenzione « di un metodo » atto a perfezionare il carbon fossile in modo che si » ottengono i seguenti vantaggi:

» 1.° Che abbruciandolo produce un calor maggiore del carbon fossile greggio.

» 2.° Che non cagiona alcun odore, e che attesa » l'evaporazione del solfo può essere adoperato non » solamente per tutti i lavori a fuoco, ma ben anche » per qualunque altro uso vantaggioso, rendendo affatto inutile il carbone di legno.

» 3.° Che si facilita il trasporto di esso, poichè il » prodotto greggio perde la metà circa del proprio peso.

» 4.° Che se ne ricava una quantità considerabile » di catrame, e quasi un quarto del peso della materia » greggia, che può essere adoperato come catrame » stesso, oppure condensato per farne la pece.

» 5.° Che rimpiazzandosi in tal guisa il carbone » di legno, ed evitandosi così il metodo di traforare » gli alberi per ricavarne la resina, ne risulta un van- » taggio per la coltura dei boschi. »

N.° 20904-1327.

Ad *Uffenheimer Giovanni G.* in Vienna per cinque anni decorribili dal 2 giugno 1823, come dall' aulico dispaccio 18 detto mese n.° 19691-897, pel miglioramento consistente « nel ritagliare le carte da giuoco » col mezzo di macchine a tal uopo inventate, in mo- » do che divengono tutt' affatto eguali. »

N.° 22102-1419.

A *Steinhofer Antonio* in Vienna per anni cinque decorribili dall' 8 giugno 1823, come dall' aulico dispaccio 26 detto mese n.° 20518-942, per l' invenzione consistente

« 1.° Nel distendere col mezzo di una lacca im- » penetrabile all' acqua la calce comune fresca da » muratore sopra qualsivoglia parete di una casa, o » sopra muraglie secche o divenute umide, e nel » conservare la detta calce continuamente secca, di » maniera che si può applicare sopra la medesima » senza danno ogni pittura o tappezzeria;

» 2.° Nell'impedire coi summentovati due prodotti
» la penetrazione delle acque correnti lungo i mattoni
» od altre pietre, per la qual opera basta il lavoro
» d'ogni garzone di muratore. »

N.° 22103-1420.

A *Gay Francesco* svizzero domiciliato in Milano per anni cinque decorribili dall' 8 giugno 1823, come dall' aulico dispaccio 26 detto mese n.° 20517-941, pel miglioramento che consiste « in un vaso da fiori com-
» binato in modo che si può collocare sui terrazzi,
» nelle camere e sopra qualunque mobile senza pericolo
» che spanda acqua o guasti i luoghi ove si ripone. »

N.° 22104-1421.

A *Gay Francesco* svizzero per anni cinque decorribili dall' 8 giugno 1823, come dall' aulico dispaccio 26 detto mese n.° 20516-940, per l'invenzione che consiste « in una stufa mobile che non ispande fumo. »

N.° 22149-1424.

A *Löwy Moisè* in Praga per anni tre decorribili dall' 8 giugno 1823, come dall' aulico dispaccio 26 detto mese n.° 20519-943, per l'invenzione « di un untume per
» gli stivali impenetrabile all' acqua, il quale conserva
» questa sua qualità anche stante la continua influenza
» dell'umidità, senza perdere minimamente nè la ne-
» grezza, nè il lustro, promuove la durata della pelle,
» ed offre diversi altri vantaggi a motivo delle sostanze
» oliose che contiene. »

N.° 22150-1425.

A *Gutscel Lorenzo* in Vienna per anni cinque decorribili dall' 8. giugno 1823, come dall' aulico dispaccio 26 detto mese n.° 20520-944, per l' invenzione « di » fabbricare ogni sorta di cappelli di felpa di seta » da uomo e da donna con uno scheletro di canna » d' India sola, o frammischiata, intrecciata o intessuta » con ossi di balena, i quali cappelli superano i pre- » senti in leggerezza, elasticità e durata. »

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.